

## TORNATA DEL 30 GIUGNO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Dichiarazione del deputato Sineo sul verbale — Raccomandazione del deputato Macchi sulle petizioni per la commutazione della pena capitale pronunziata contro militari — Opposizione del deputato Casati, e avvertenza del presidente.* = *Presentazione del conto amministrativo delle provincie venete per l'anno 1866.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, e dell'allegato sulla tassa di ricchezza mobile — Il deputato Maurogònato ripresenta gli articoli 4 e 5, stati sospesi, con modificazione, ed un articolo transitorio — Dopo osservazioni dei deputati Bertea e Torrigiani, e spiegazioni del ministro, il 4° è accettato — Emendamento del deputato Robecchi all'articolo 5, oppugnato dai deputati Maurogònato e Minghetti, e dal ministro, e poscia respinto — Emendamento del deputato Valerio — Dichiarazioni del ministro e del relatore, e osservazioni dei deputati Nobili e Casaretto — Rinvio dell'aggiunta del deputato Valerio, accettata dalla Commissione — Avvertenze del relatore, e dei deputati Valerio e Minervini intorno a due parole riferentisi all'articolo 4 — Emendamenti del deputato Nobili all'articolo 9 concernente l'imposta sui coloni — Opposizioni a quest'articolo dei deputati Sebastiani, Polsinelli, Carcani, Sineo e Plutino Agostino — Considerazioni del ministro e del deputato Minghetti in risposta agli opposenti, e in difesa dell'articolo — Approvazione del 1° paragrafo dell'articolo emendato dal deputato Pescatore — Incidente sulla votazione del 1° alinea della seconda parte dell'articolo, nel quale parlano i deputati Chiaves, Sebastiani, Sineo, La Porta, Nicotera, Cancellieri, Rattazzi e Garau — È approvato — Opposizione del deputato Mussi ad un'aggiunta della Commissione, ritirata — Votazione per alzata sul 2° alinea della seconda parte riguardante l'anticipazione della tassa dal proprietario — Proposta di votazione nominale, e di squittinio segreto fra vivi incidenti e interruzioni — Approvazione a squittinio segreto di quell'alinea.*

La seduta è aperta al mezzogiorno e 30 minuti.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

**BERTEA**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,281. I capitoli delle cattedrali di Treviso e di Casale Monferrato fanno istanza perchè loro non sia applicata la tassa straordinaria del 30 per cento proposta dal ministro delle finanze.

13,282. La Camera di commercio ed arti di Torino rassegna l'unanime suo voto perchè l'esercizio della ferrovia Savona-Torino, non meno che quello della ferrovia del littorale ligure, sia assunto dalla compagnia delle ferrovie dell'Alta Italia.

13,283. I Consigli comunali di Bomba, Altino, Montazzoli, Villa Santa Maria e Sant'Angelo del Pesco, provincia del Molise, ricorrono per ottenere che, per la traversata della nuova ferrovia per gli Appennini, sia data la preferenza alla linea del Sangro.

13,284. Il sindaco del comune di Filattiera, circondario di Pontremoli, si associa alla petizione della città di Spezia diretta ad ottenere che l'esercizio della ferrovia ligure sia concesso alla società dell'Alta Italia,

coll'obbligo della costruzione della linea Spezia-Pontremoli-Borgotaro-Parma.

13,285. La Camera di commercio ed arti di Napoli si unisce alle istanze delle sue consorelle onde non venga accolta la tassa proposta sugli alcool.

13,286. La Giunta municipale di Parco, provincia di Palermo, chiede che, coll'aggregazione di parecchi territori ex-feudali limitrofi, venga ampliata l'attuale circoscrizione di quel comune.

13,287. La Giunta municipale della città di Parma domanda che il tronco ferroviario Parma-Spezia sia nuovamente contemplato nelle convenzioni di strade ferrate sottoposte all'approvazione del Parlamento; e, abbandonata la società delle Romane, si procuri di dare a tale ferrovia altra destinazione che assicuri la sollecita sua attuazione.

### ATTI DIVERSI.

**SINEO.** Domando la parola sul processo verbale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SINEO.** Il processo verbale ha fatto risultare esattamente che si sono domandate spiegazioni sull'articolo

8, le quali furono date dal signor ministro delle finanze; ma non vi si dice quale sia il tenore di queste spiegazioni.

Ora, siccome queste dichiarazioni possono avere una grande influenza sulle decisioni dei corpi costituiti che saranno chiamati a pronunciare sull'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, credo sia necessario che venga ben spiegato nel verbale in che consistono le domande e le spiegazioni date dal signor ministro.

**BERTEA.** Io osserverò all'onorevole Sineo che, essendoci il resoconto stenografico il quale porta esattamente tutte le parole e i concetti esposti nella discussione, la Presidenza, in base allo spirito del regolamento, ha adottato il sistema che il verbale scritto non contempri che le pure deliberazioni che furono prese dalla Camera e che il resoconto poi viene a esplicitare e completare colle forme della seguita discussione.

**SINEO.** Se il signor presidente mi continua la parola, terminerò il mio discorso.

Sarò breve, quantunque io ben veda che per ora la Camera non sembra potersi occupare di altro.

Le disposizioni del regolamento citate dall'onorevole Bertea, debbono, a mio avviso, essere intese in questo senso, che cioè si debba prescindere dal tenore di quelle dichiarazioni che non debbono avere una influenza nell'applicazione della legge.

Io capisco benissimo che il verbale non debba farsi arido di tutti i discorsi che si fanno nell'aula, ma quando si tratta di spiegazioni che debbono avere una efficacia, che debbono necessariamente averla come avrebbe una disposizione espressa, io credo che sia necessario che queste spiegazioni risultino dal verbale; ed io insisto tanto più, perchè ho veduto che lo scopo della mia domanda ed il portato della risposta dal signor ministro passarono inosservati nei giornali essi che sogliono occuparsi con maggior cura dei discorsi parlamentari.

Forse, nello scopo di risparmiare tempo alla Camera, io sono stato piuttosto breve nello spiegare le mie osservazioni, ed il ministro nel rispondere è stato un po' poco avvertito; quindi i contribuenti, che hanno un certo interesse a conoscere queste spiegazioni, potrebbero ignorarle, senza l'insistenza mia in occasione di questo verbale.

Domando dunque che si inserisca nel verbale questa dichiarazione, che il Ministero ha riconosciuto che, nel calcolo dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, per la determinazione del reddito minimo non imponibile, od imponibile con detrazione, si debba tener riguardo soltanto al reddito fondiario netto, dedotta conseguentemente a favore del contribuente la quota fondiaria cui va soggetto il suo reddito. Così, a modo d'esempio, se il contribuente possiede un fabbricato da cui si ritragga un prodotto netto di lire

duecento, e se per questo fabbricato egli paga per tassa di fabbricati lire cinquanta, si terrà a calcolo il solo reddito netto di lire 150 per determinare il reddito minimo di ricchezza mobile imponibile a suo carico.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sineo, le faccio avvertire che le risposte del signor ministro risultano dal resoconto ufficiale.

**BERTEA.** Nel verbale d'oggi sarà tenuto conto della dichiarazione dell'onorevole Sineo; ma non si potrebbe iscriverne nei precisi termini in cui fu fatta da esso, perchè bisognerebbe almeno che ci fosse il ministro delle finanze, ed il testo fosse concordato.

Ad ogni modo, certo la Presidenza procurerà di conciliare la massima chiarezza coll'indole del verbale.

**BRENNA.** La petizione 13,265 riferendosi alla legge sulla conversione dei beni delle fabbricerie, domanderei che fosse rimessa alla Commissione incaricata d'esaminare la proposta di legge relativa ai provvedimenti finanziari.

(La Camera acconsente.)

**MACCHI.** Parecchie migliaia di cittadini delle più cospicue città d'Italia mandano al Parlamento istanze e voti in favore di quei disgraziati che vennero condannati nel capo in seguito agli avvenimenti politici di Piacenza e di Pavia.

Il principio dell'incolumità della vita umana è uno di quelli che più onoreranno il secolo. Vediamo che le nazioni più civili, imitando l'esempio dato già da tanto tempo dalla fortunata provincia in cui ci troviamo, hanno abolito la pena di morte; e quelle che ancora abolita non l'hanno, si vanno adoperando anche esse nel senso di abolire al più presto l'estremo supplizio.

In Italia voi sapete che la pena di morte dagli eletti della nazione venne a gran maggioranza abolita fino dal 1865, e se ancora essa rimane nei Codici, è per un voto contrario dato dal Corpo conservatore. Ciò però, pei soli delitti comuni; mentre per ciò che riguarda i delitti politici, noi fortunatamente abbiamo cancellata la truce pena dai nostri Codici fino dal 1859. Talchè se ora questa pena pende sul capo di taluno dei cittadini italiani, è per l'unica ragione che egli è militare.

La commozione del paese a questo riguardo adunque è ben giustificata. E se io mi faccio eco in Parlamento dei voti che ci vengono da tante parti, è nello scopo che, ove, per disavventura, dai tribunali superiori la cruda sentenza non fosse commutata, i ministri responsabili della Corona proponessero al capo irresponsabile che questa pena venga commutata. Col sangue non si cementano gli eserciti e non si fondano i regni.

**CASATI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Su questa petizione?

**CASATI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CASATI.** Osservo che il regolamento prescrive che non si abbiano a prendere in considerazione le petizioni inconstituzionali. Ora questa petizione...

**MACCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole Casati, non può parlare nel merito.

**CASATI.** Mi oppongo all'urgenza.

**MACCHI.** Non ho parlato d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Non c'è domanda d'urgenza.

**CASATI.** È la presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Mi permetta, qui non si tratta del merito della petizione. È quando si discuterà di essa che si potrà trattare di questo.

**CASATI.** Ma l'onorevole Macchi ha appoggiato la petizione parlando sul merito. Io domando che non sia nemmeno registrata. (*Oh! oh!*)

**MACCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Casati, ella domanda quello che non ha il diritto di chiedere. Qualunque petizione mandata alla Camera deve essere registrata: spetta poi alla Camera di deliberare intorno alla petizione stessa.

**CASATI.** Tutte le petizioni che mancano, per esempio, dell'autenticità della firma non vengono neppure riferite per sunto. Per conseguenza anche le altre, le quali mancano degli altri requisiti, non dovrebbero essere riferite.

Del resto, dal momento che mi si nega di esprimere il mio pensiero, mentre l'onorevole Macchi l'ha espresso, io non insisto maggiormente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Casati, nessuno le nega il diritto di esprimere il suo pensiero. Non si tratta di discutere il merito della petizione. L'onorevole Macchi, nel presentare la petizione, ha potuto svolgere il concetto pel quale egli la raccomanda. E mi duole veramente che l'onorevole Casati, il quale appartiene da più anni al Parlamento, noti ora per la prima volta che non si può ammettere il sistema per cui chi raccomanda una petizione ha il diritto di svolgerne le ragioni senza pregiudicare la questione che la petizione solleva.

L'onorevole Casati dice che questa petizione manca dei requisiti necessari per poter essere registrata.

Ora, se egli avesse interpellato la Presidenza avrebbe saputo che invece vi erano le condizioni a tal uopo prescritte dal regolamento, perchè la petizione è controfirmata da un deputato. Quindi poteva essere registrata.

**CASATI.** L'onorevole presidente si è doluto che io, appartenendo da qualche tempo al Parlamento, non conosca il sistema che si segue.

Io debbo dichiarare però che ho visto molte volte appunto interrompere l'oratore che appoggiava una petizione quando voleva parlare sopra il merito di essa. Del resto io non insisto.

**PRESIDENTE.** In tal caso ella poteva reclamare perchè l'onorevole Macchi non facesse lo sviluppo dell'oggetto della petizione.

Del resto egli non volle che fare delle istanze, e non intese punto di pregiudicare la questione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa petizione si riterrà dichiarata d'urgenza.

**SERAFINI.** Pregherei il signor presidente a ricordare che da non breve tempo aveva io manifestato il desiderio di fare un'interrogazione all'onorevole ministro delle finanze sulla gravezza delle spese che si incontrano in ordine alla vendita dei beni demaniali. Non intendo di fare alcuna insistenza, intendo semplicemente di esporre preghiera onde si ricordi la cosa, quando l'onorevole presidente lo crederà opportuno.

Lo stesso onorevole ministro disse che avrebbe dato analoga risposta, ma vedo che si aggiorna lungamente senza che se ne faccia più parola, e perciò amo di rammentarlo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Serafini, non essendo ancora presente l'onorevole ministro delle finanze, ella comprende che non posso dare alcuna risposta.

**COSTAMEZZANA.** Prego la Camera a dichiarare l'urgenza della petizione 13,287, colla quale la Giunta municipale di Parma richiama che, in massima, colla legge del 1865 sulla rete ferroviaria fu ammessa la costruzione della ferrovia da Parma alla Spezia, ed anzi furono determinate le condizioni, sotto le quali la società delle ferrovie romane concessionaria della linea litorale ligure avrebbe dovuto costruire ed esercitare essa strada.

Ora, poichè nella nuova legge che si trova in discussione nella Giunta, nominata dal Comitato privato, della detta strada non è più fatta menzione; la Giunta stessa prega che sia posto riparo a questa omissione.

Io chieggo quindi che questa petizione sia trasmessa alla Giunta che ha incarico di esaminare la nuova legge presentata dal Ministero sulle ferrovie, onde proponga un opportuno provvedimento.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, la petizione di cui è fatto cenno, è dichiarata di urgenza, e trasmessa alla Commissione che deve riferire sulle convenzioni ferroviarie.

Per ragioni di salute il deputato De Capitani chiede un congedo di giorni otto; il deputato Civinini per un mese; il deputato Bianchi anche per un mese.

Per urgenti affari di famiglia il deputato Calandri domanda dieci giorni di congedo.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il signor ministro delle finanze ha la parola.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera il conto amministrativo dei proventi e delle spese delle provincie venete e di Mantova per l'anno 1866 dall'epoca della cessazione del Governo austriaco. Chiederei che fosse mandato alla stess

Commissione che deve occuparsi di tutta questa materia dei conti amministrativi. (V. *Stampato n° 41sesto*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo documento, che sarà stampato e distribuito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE  
SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sui provvedimenti finanziari.

La discussione rimase all'articolo 8 dell'allegato *N* (*Imposta sui redditi di ricchezza mobile*); restarono però sospesi gli articoli 4 e 5.

La Commissione desidera riferire intorno a questi due articoli?

**MAUROGONATO.** (*Della Commissione*) A seconda di quanto fu ieri convenuto, la Giunta si raccolse questa mattina col concorso degli onorevoli Valerio, Nobili, Bertea ed altri colleghi, e coll'intervento dell'onorevole ministro delle finanze, e si è messa perfettamente d'accordo con essi sopra gli articoli 4 e 5.

Il sistema che la Commissione aveva adottato serviva immensamente a semplificare l'amministrazione; certamente non si sarebbe pagata l'imposta che una volta per ogni anno; soltanto nelle prime dichiarazioni che si sarebbero fatte nel 1870, un anno serviva di criterio due volte per fissare l'imposta. Poteva però accadere, come fu giustamente avvertito dall'onorevole Valerio, che taluno fosse obbligato a pagare l'imposta per un reddito cessato già da qualche mese, ed in questa ipotesi infatti pagherebbe l'imposta due volte sopra un solo reddito.

Poichè fu avvertita e denunziata quest'eventuale ingiustizia, per quanto l'utilità dell'amministrazione reclamasse l'adozione del sistema che la Giunta aveva suggerito, pure non abbiamo saputo indurci a resistere alle fatte obiezioni, e ci siamo conformati al desiderio dei nostri onorevoli colleghi.

In conseguenza, l'articolo 4 resterebbe redatto in questo modo:

« L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui devono essere fatte le dichiarazioni. Però la cessazione di un cespite di reddito che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo. »

In conseguenza di questa modificazione non avrebbe più ragione di essere l'ultimo inciso dell'articolo 5, che suona: *Non si faranno ruoli suppletivi*, ecc.

Perciò quest'inciso sarebbe eliminato. Bisognerebbe poi per il primo anno aggiungere un articolo transitorio, che annunzio fin d'ora alla Camera, e sarebbe questo:

« Per l'applicazione dell'imposta del 1871 l'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni a norma dell'articolo 5 decorrerà dal 1° al 30 settembre. »

La necessità di quest'articolo transitorio è evidente, perchè non si può supporre che la legge di cui ci occupiamo sia approvata dal Senato e dal Re in tempo utile perchè nei termini prestabiliti possano le dichiarazioni essere fatte.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Maurogonato a trasmettere gli articoli.

**BERTEA.** Poichè l'onorevole ministro delle finanze ebbe questa mattina la cortesia di fare una dichiarazione relativa alla cessazione dei redditi, così lo pregherei di ripeterla alla Camera.

Si tratta di determinare il valore della parola *cessazione* di un cespite di reddito. Il dubbio si riferisce essenzialmente ai redditi della categoria *A*, i quali naturalmente riguardano i capitali intorno ai quali potrebbe sorgere la contestazione che la loro esazione parziale qualunque sia la parte esatta, non desse luogo alla corrispondente cessazione di un reddito, e questa non s'intendesse verificata se non quando l'esazione assorbisse l'intero capitale.

Pregherei quindi il ministro delle finanze a voler indicare quale sia il significato speciale che l'amministrazione dà alla parola *cessazione*.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È già giurisprudenza stabilita dalle Commissioni, e specialmente dalla Commissione centrale, che dà norma alle altre nei casi di applicazione della legge (e naturalmente si deve e non si potrebbe non continuare in questo sistema), che, allorchando trattandosi, a cagione di esempio, di uno che abbia dato in prestito un capitale, poniamo di 100 mila lire, e questo andasse interamente perduto o convertito in un reddito già tassato per ritenuta, come ad esempio se s'investisse nell'acquisto di consolidato sul Gran Libro...

**BERTEA.** No, no! Domando la parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** in quel caso l'amministrazione considera che la cessazione del reddito avvenne per la metà del capitale, e quindi ritiene come cessato il cespite di reddito, epperò fa luogo a sgravio della tassa per quella parte del capitale che più non frutta, ovvero dà un provento già d'altronde colpito dalla legge.

Io credo che questa dichiarazione possa tranquillare l'onorevole Bertea e tutti coloro i quali domandano quali siano gli effetti dell'articolo 4 intorno alla sua applicazione per la cessazione dei redditi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bertea ha facoltà di parlare.

**BERTEA.** Mi dichiaro in parte soddisfatto, ma veramente tranquillato no, perchè nelle parole pronunziate dall'onorevole ministro si trova latente una grave questione, cioè se il creditore che esige il capitale in

tutto od in parte, debba dare la giustificazione del nuovo impiego che egli ha dato al capitale esatto, dimostrando che lo ha impiegato in modo che già si trova soggetto per altro titolo all'imposta. Ora io che sono stato in altra circostanza, in cui si discuteva pure una legge di ricchezza mobile, l'autore di un emendamento che l'onorevole Maurogònato questa mattina ha qualificato di fatale alle finanze, intenderei di mantenerlo, insisterei cioè che fosse confermato che la cessazione dei redditi della categoria *A* si intende verificata colla semplice giustificazione dell'esazione parziale od integrale del capitale, senza che agli agenti delle finanze competa il diritto di investigare e di pretendere la contemporanea dimostrazione che il capitale venne impiegato in una materia già tassata.

Questo è lo stato della legge in forza dell'indicato emendamento che ebbi l'onore di proporre appunto per le immense vessazioni che gli agenti delle imposte davano ai contribuenti per questo titolo; e l'onorevole Finali, che era allora commissario regio del ministro delle finanze, non esitava a riconoscere la giustizia del medesimo e ad accettarlo in tutte le sue conseguenze: e mi viene adesso dichiarato che i tribunali lo hanno sancito.

Ora dunque, se siamo d'accordo in questa parte, sono perfettamente tranquillo; ma, se si persistesse a volere questa giustificazione, io sarei obbligato almeno a tentare presso la Camera che sia consacrato con un nuovo voto l'emendamento che la Camera stessa ha già adottato.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io dichiaro che qui non si intende portare innovazione intorno a questa materia.

Però io non vorrei adesso, con dichiarazioni improvvisate, mutare le condizioni delle cose. Si tratterebbe di definire il valore della parola *cessazione* di un cespite di reddito; ora io non vorrei fare dichiarazione alcuna nè in un senso nè nell'altro.

Il legislatore promulga qui un principio che quando vi è cessazione di reddito vi è cessazione d'imposta. Quando perciò venga a mancare il capitale fruttifero, viene a cessare il cespite del reddito di cui parla l'articolo.

Questo è quello che debbe fare il legislatore; ma come poi l'agente delle tasse dimostri o creda di dimostrare che vi sia stata questa cessazione di reddito, in questa questione io pregherei l'onorevole Berteà che non ci volesse entrare e di non provocare dichiarazioni che possano in qualche modo vulnerare la questione.

**BERTEÀ.** Io non insisto; dal momento che il ministro ha dichiarato che le cose stanno come sono, ne ho abbastanza.

**TORRIGIANI.** Io vorrei dirigere una domanda all'onorevole relatore: naturalmente la lettura rapida che egli ha fatto della parte concertata cogli onorevoli Berteà e Valerio forse mi avrà fatto sfuggire il senso

che potrei avere meglio inteso se avessi avuto l'emendamento sotto gli occhi.

Mi pare che nella parte transitoria per la cessazione dei redditi l'onorevole Maurogònato abbia dichiarato che sarebbevi tempo fra il primo e l'ultimo del settembre di quest'anno. Ora mi pare che questo mese sia tanto prossimo da farmi dubitare fortemente se ci sia il tempo sufficiente, e se non vi fosse il tempo sufficiente si potrebbe, io credo, dar luogo a molti lamenti e danni giustificabili abbastanza.

Scusi se insisto per uno schiarimento prima che la Camera abbia a votare l'emendamento.

**MAUROGÒNATO.** L'articolo transitorio (che sarà l'ultimo) dice che in quest'anno il tempo utile per fare la dichiarazione delle variazioni decorrerà dal primo al trenta settembre; siccome non si tratta d'altro che di *variazioni*, credo che se la legge verrà approvata definitivamente in luglio, ai primi di agosto ci sia tutto il tempo per far questa dichiarazione.

Convieni ricordare che bisogna anche lasciare agli agenti delle tasse il tempo di fare tutte le loro operazioni, e alle Commissioni il tempo di esaminarle, e che bisogna far in modo che non tardino di troppo, affinché non si ripeta il solito inconveniente del ritardo che ha portato tanto danno al buon ordinamento di questa imposta.

Ci parve che fissando la fine di settembre ci fosse un tempo sufficiente per fare queste operazioni, le quali, come dico, per quanto si riferisce ai contribuenti, si limitano solamente alle variazioni.

**TORRIGIANI.** Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato; non dubito punto che il tempo di un mese possa essere sufficiente, dubito solo che la legge non potrà essere promulgata così presto, poiché siamo già a luglio, e deve ancora essere da noi approvata, e quindi deve essere discussa ed approvata dal Senato, e temo in conseguenza che non ci sia tempo sufficiente perchè i contribuenti possano conoscerla.

Io proporrei che, a vece dal 1° al 30 settembre, si dicesse dal 1° al 30 ottobre.

Ecco la sola differenza che propongo, onde vi sia il tempo sufficiente per i contribuenti a conoscere la legge, e preparare quanto vi si riferisce.

**PRESIDENTE.** Procediamo con ordine.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se permette, onorevole presidente, questa questione va esaurita.

Nel caso vi fosse dubbio intorno a questo argomento, si potrebbe adottare una formola la quale dicesse che è fatta facoltà al Governo pel 1870 di provvedere in proposito.

**TORRIGIANI.** Accetto.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone di sostituire all'articolo 4 il seguente:

« L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antece

dente al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione.

« Però la cessazione di un cespite di reddito che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto al compenso sull'imposta dell'anno medesimo. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo articolo si riterrà approvato.

Ora viene l'articolo 5 della Commissione, omettendo l'ultimo inciso.

**MINERVINI.** Domanderei la ragione di questa soppressione dell'ultimo inciso.

**MAUROGONATO.** La ragione si è perchè, secondo il primo progetto, non si faceva luogo a variazioni nel corso dell'anno; ma queste essendo ora ammesse, l'inciso medesimo non ha più ragione d'essere.

I ruoli suppletivi ora sono inevitabili. Prima avremmo formato un'eccezione, mentre ora saranno senza dubbio moltissime.

**MINERVINI.** Sono grato all'onorevole relatore per le spiegazioni datemi.

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe l'articolo transitorio.

**ROBECCHI.** L'emendamento che ho proposto all'articolo 5 rimane ancora, quindi pregherei l'onorevole presidente di darmi la parola per esporre alcune considerazioni in appoggio di questo emendamento. La proposta dell'onorevole Valerio non era che per l'epoca transitoria, ma il mio emendamento ha tratto all'epoca stabile in cui si deve esigere l'imposta sulla ricchezza mobile.

**PRESIDENTE.** Mi permetta: il suo emendamento era questo: « L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e delle cessazioni dei redditi, decorrerà dal 1° al 31 dicembre. » Ora, in seguito all'introduzione dell'articolo transitorio, il suo emendamento verrebbe cancellato.

**MAUROGONATO.** L'emendamento dell'onorevole Robecchi si riferisce all'articolo 5 della legge, e ne farebbe parte integrante.

**PRESIDENTE.** Allora domando alla Commissione se accetta o se respinge quest'emendamento dell'onorevole Robecchi.

**MAUROGONATO.** Come la Camera ha veduto dalla relazione, la Commissione nel discutere questo argomento si è divisa in due parti eguali. Una parte della Commissione desiderava che le dichiarazioni fossero fatte in principio dell'anno, vale a dire in febbraio o marzo. Considerando che tutti i bilanci si fanno per solito alla fine di dicembre, i cittadini avrebbero due o tre mesi per fare le loro dichiarazioni sulla base dei bilanci compilati alla fine di dicembre. Un'altra parte della Commissione appoggiò la proposta del Ministero il quale intendeva che le dichiarazioni fossero fatte nel mese di luglio. La proposta del Governo aveva lo scopo di avvicinare vieppiù il momento delle dichia-

razioni a quello del pagamento. Siccome la Commissione fu divisa per metà, rimase naturalmente rigettato l'emendamento e fu accettata la proposta del Governo. Però ci pare che l'emendamento Robecchi non conduca nè allo scopo che si proponeva la parte dissidente della Commissione nè a quello che si propone il Ministero; imperocchè stabilirebbe l'obbligo delle dichiarazioni dal 1° al 31 dicembre, epoca nella quale è certamente impossibile che siano fatti i bilanci, ed il momento in cui si dovrebbe pagare l'imposta sarebbe ancora più lontano da quello delle dichiarazioni. Per questi motivi la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Robecchi.

**PRESIDENTE.** La Commissione dunque respinge l'emendamento dell'onorevole Robecchi.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Robecchi ha facoltà di svolgerla.

**ROBECCHI.** Dirò pochissime parole. La proposta che io faccio, sebbene in apparenza di poca importanza, io la credo non di meno di qualche rilievo per facilitare la esazione di questa imposta.

L'articolo quarto stabilisce che l'imposta sarà commisurata sui redditi percetti o maturati nell'anno antecedente all'epoca in cui devono essere fatte le dichiarazioni. Poi l'articolo quinto dice che questa epoca decorrerà dal 1° al 31 luglio. Si crea quindi un anno speciale per la ricchezza mobile che va dal luglio al luglio.

Per quanto io abbia studiata questa legge, non ho potuto comprendere la ragione di questa disposizione. Questa disposizione va contro gli usi generalmente stabiliti sia in materia di finanze, sia in tutto quanto riguarda le pubbliche e le private amministrazioni. Essa complica il sistema invece di semplificarlo e crea imbarazzi ed ostacoli, i quali possono rendere più difficile e lenta la esazione dell'imposta. Come diceva prima, questa è una questione in apparenza di poca entità, ma che potrà essere apprezzata da tutti quelli che conoscono il modo di funzionare degli agenti delle tasse e delle Commissioni di accertamento.

Alla metà dell'anno io non credo che si possano fare dichiarazioni esatte sui redditi. Come è possibile alla metà dell'anno avere il riassunto e il dettaglio della propria gestione e della propria azienda? Come è possibile dichiarare le variazioni, le cessazioni e gli aumenti che avvennero nei propri redditi, quando ancora non si sono stretti i conti, quando non si sono ancora liquidate le partite, quando non si è ancora chiuso il conto profitto e perdite? Tutte queste operazioni si compiono naturalmente alla fine dell'anno. Non è che a quest'epoca che si chiude l'esercizio dell'annata, che si compilano i consuntivi, che si liquidano le partite, che si rinnovano le licenze, che si contrappongono le attività alle passività, i guadagni alle perdite, che s'indaga la situazione del patrimonio, in

una parola, che scade l'anno camerale, commerciale ed industriale. Tutte le contabilità, per quanto io sappia, secondo i metodi che sono seguiti in Italia, hanno questa scadenza. Nè la sostanza mobile fa eccezione a questa regola, anzi ne è il cardine; poichè, essendo più instabile e più difficilmente apprezzabile, della contabilità e della regola ha principalmente bisogno. Di dichiarazioni complete, efficaci e veritiere, noi dunque non potremo averle che alla fine dell'anno.

Nell'imposta sulla ricchezza mobile che si fonda sopra una base così labile e incerta quale è la denunzia, non solo gli usi non vanno contrariati, ma vanno per quanto è possibile assecondati, onde renderli più fissi e più costanti.

Ma vi è un'altra ragione affatto pratica che suffraga il mio emendamento.

Secondo il progetto della Commissione e del Governo le dichiarazioni dovrebbero essere fatte dal 1° al 31 luglio. La revisione delle dichiarazioni, gli accertamenti, le rettifiche, in una parola, tutto il forte del lavoro degli agenti delle tasse e delle Commissioni di accertamento, sia consorziali, sia comunali, andrebbe a cadere nei mesi successivi, vale a dire nei mesi di agosto, di settembre e di ottobre. Ora chi non vede che quest'epoca dell'anno è la meno appropriata a questo genere di lavori? Chi non sa che in questi mesi dell'anno le nostre abitudini fanno sì che le città vanno spopolandosi, e i cittadini trasportano altrove la loro dimora? Come potrà l'agente delle tasse, dato questo stato di cose, in questi mesi mantenere quel contatto continuo col contribuente che è necessario per le rettifiche, per il regolare andamento di tutte le complicate operazioni che a lui sono affidate? Come potranno raccogliersi, funzionare, lavorare indefessamente le Commissioni consorziali e comunali, le quali hanno un compito così grave, hanno tanta parte nella retta commisurazione della imposta?

Io quindi credo che sia conveniente di riservare queste operazioni alla fine dell'anno, non solamente per quelle ragioni di contabilità e di buona amministrazione che ho accennato prima, ma anche perchè allora i cittadini hanno raggiunto la loro abituale dimora, i contatti dei cittadini tra di loro e tra essi e le pubbliche autorità e i funzionari governativi sono più facili, e sono assai più agevoli anche tutte quelle operazioni che non si fanno da una persona sola, ma da parecchie persone riunite in Commissioni, come sono appunto le Commissioni consorziali e comunali.

Per tutte queste ragioni, che io non esporrò più a lungo alla Camera, io spero che la Commissione e il Governo troveranno la mia proposta opportuna, tanto più che io ho sentito con piacere dall'onorevole relatore della Commissione che essa era già in parte appoggiata da molti membri della Commissione, la quale

nel giudicare di questa questione si è divisa in due parti eguali.

**MAUROGONATO.** Voleva osservare al mio onorevole amico Robecchi che egli predica ad un convertito.

Sono io infatti che aveva proposto il termine del 31 dicembre come quello in cui si chiudono generalmente i bilanci; io diceva perciò che le dichiarazioni dovevano essere fatte nel febbraio o nel marzo successivi. Questa opinione non prevalse nella Commissione, e perciò mi basta ripetere, in risposta alle osservazioni dell'onorevole Robecchi, che col suo emendamento non si ottiene nè uno scopo nè l'altro.

Obbligando le parti a fare le dichiarazioni dal 1° al 31 dicembre, evidentemente non possono farsi i bilanci e compilarli tutti i conti dai negozianti, dalle grandi società e dai fabbricatori in tempo di poter presentare in questo termine le loro dichiarazioni.

I bilanci si chiudono il 31 dicembre, si deve dunque dare un mese o due di tempo per fare la dichiarazione.

Ecco perchè noi non abbiamo accettato un emendamento il quale a parer nostro non raggiunge lo scopo nè secondo un sistema nè secondo l'altro.

**ROBECCHI.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Maurogonato non fanno che suffragare il mio assunto.

La mia proposta potrebbe emendarsi, e dire « dal 1° al 31 gennaio » invece di « dal 1° al 31 dicembre, » ed allora io credo che anche l'altra parte della Commissione potrà aderire e si potrebbe così venire ad una transazione.

Il mio emendamento parte dal concetto pratico di far coincidere l'anno per la ricchezza mobile coll'anno contabile, coll'anno commerciale, coll'anno industriale. I conti si riassumono a questa scadenza, ed è allora soltanto che si possono fare complete ed efficaci dichiarazioni intorno alle variazioni che avvennero nel proprio patrimonio, intorno alle cessazioni di reddito od all'aumento di reddito. Questo è quello che mi spinse a fare la mia mozione.

La proposta della Commissione accettata dal Governo non soddisfa nè ad un bisogno, nè all'altro, perchè l'anno speciale della ricchezza mobile consterebbe di due semestri, di cui l'uno è relativo all'anno già scaduto e sarebbe il semestre che va dal 31 luglio al 31 dicembre, e l'altro sarebbe il nuovo semestre che va dal 1° gennaio al 31 luglio. Quindi vi sarebbe per i contribuenti una grave complicazione, che nuocerebbe alle denunzie e agli accertamenti, ossia a tutto il congegno su cui è basata questa imposta. Questa complicazione sta in ciò, che l'anno speciale per la ricchezza mobile abbraccierebbe due esercizi, un semestre riferibile ad un esercizio scaduto ed un semestre riferibile ad un esercizio in corso. Ora, se voi conoscete le risultanze del primo, non conoscete affatto le risultanze del secondo; oltre di che confondete assieme due cose che vanno tenute amministrativamente

separate, cioè due semestri appartenenti a due anni diversi.

Qui trovo il principale inconveniente, e su ciò non ho sentito una risposta che valga a farmi recedere dall'emendamento che ho proposto.

**MINGHETTI.** (*Della Commissione*) Prima di tutto, l'onorevole Robecchi conviene che non sta più il suo emendamento doversi fare la dichiarazione dal 1° al 31 dicembre, perchè dal 1° al 31 dicembre non si sa ancora il risultato dell'anno. Volendo essere logici bisognerebbe farla, come diceva l'onorevole Maurogònato e alcuni altri della Commissione, bisognerebbe farla nel marzo o nell'aprile...

**SERAFINI.** Nel febbraio.

**MINGHETTI.** perchè allora veramente, e non prima, tutti hanno i bilanci fatti.

In febbraio non sono molti quelli che hanno fatti i loro bilanci regolari. Quelli che sono negli affari sanno bene che è difficile che prima di marzo siano terminati i bilanci, specialmente per le grandi amministrazioni.

Dunque andiamo avanti, bisogna ben chiarire la cosa, formarsi un concetto pratico e chiaro. C'è l'anno su cui si deve commisurare l'imposta, c'è l'anno, il periodo di tempo nel quale si fanno i ruoli, c'è finalmente l'anno in cui si paga.

Quale è stato lo scopo della Commissione? Lo scopo della Commissione è stato, ed è sembrato che a ciò si debba ogni altra cosa posporre, è stato quello che il 1° gennaio di ogni anno il contribuente sappia precisamente quello che in quell'anno dovrà pagare; uno dei grandi inconvenienti dell'andamento della ricchezza mobile, e questo è lo scopo precipuo che il Ministero e la Commissione si sono proposti, poichè Ministero e Commissione intendono di giungere a questo risultato capitale, cioè a dire che ogni contribuente sappia al 1° gennaio quello che gli tocca di pagare nell'anno già incominciato.

Se siamo d'accordo su questo punto allora resta a vedere quando conviene fare la dichiarazione, se conviene farla in febbraio o in luglio. Noi abbiamo creduto di metterla in luglio, perchè dal 1° luglio al dicembre ci sia tempo abbastanza per le verifiche e per la redazione dei ruoli. Ciò che si paga nell'anno successivo è commisurato sull'anno precedente dal luglio al luglio. In realtà credo che generalmente saranno presi i risultati dell'anno precedente, ma rettificati dal primo semestre. Ecco l'idea chiara e semplice. Io credo che, se l'onorevole Robecchi pensa allo scopo che la Commissione si è proposto, se pensa che sei mesi bastano a fare i ruoli, se pensa che uno dei più grandi inconvenienti che vi siano quello si è delle rettificazioni e delle variazioni che si devono produrre sui redditi denunziati, egli vedrà che, facendo le denunzie dal 1° al 31 luglio, si hanno in realtà i bilanci dell'anno precedente, ma rettificati, migliorati e por-

tati al loro vero valore secondo le risultanze del primo semestre.

Questo è sembrato a noi praticamente il concetto più efficace; epperò abbiamo creduto, dopo lunghissima discussione, una delle più lunghe che ebbero luogo nel seno della Commissione, di accettare la proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego l'onorevole Robecchi di considerare le conseguenze del suo emendamento, che certamente egli non potrebbe non modificare nel senso di quello che diceva l'onorevole Maurogònato; perchè, se l'onorevole Robecchi si propone che le dichiarazioni non siano fatte che ad inventari chiusi, è evidente che si dovrebbe mettere l'epoca delle dichiarazioni dal 1° al 31 marzo. Quando egli osservi che nella generalità delle case commerciali ed industriali, i bilanci si chiudono al 31 dicembre, potrà facilmente persuadersi che in generale non è che in febbraio che si hanno gl'inventari chiusi, dovendosi per la loro compilazione raccogliere molte notizie ed ultimare tutte le liquidazioni.

Vediamo ora quali ne sarebbero le conseguenze.

E, per non andare tanto lontano, cominciamo dal 1871. Se la legge fosse stata approvata in tempo, il proposito che per noi si aveva, stabilendo il mese di luglio per le dichiarazioni dei redditi sulle quali fondare l'imposta del 1871 si sarebbero fatte nel luglio.

Nell'agosto gli agenti della tassa avrebbero esaminate codeste dichiarazioni, nel settembre, ottobre e novembre avrebbero dato opera al loro lavoro le varie Commissioni, ed allora nel novembre si sarebbero fatti pure i ruoli, cosicchè nel febbraio sarebbero preparati e l'imposta andrebbe in esecuzione nei primi mesi del 1871.

Ed è essenzialmente per conseguire questo scopo che, per parte mia, ho fatto un tentativo audacissimo, perchè l'imposta dovuta per il 1870 si riscuotesse entro l'anno 1870 stesso, acciocchè potessimo finalmente, per l'imposta sulla ricchezza mobile, metterci d'accordo col calendario, poichè è constatato che una delle cause principalissime della difficoltà di riscossione di codesta tassa sta appunto nei cambiamenti di domicilio, per cui nasce una considerevolissima serie d'irreperibilità. Ed è perciò che importa molto, nell'interesse della riscossione dell'imposta, di avvicinare, il più che sia possibile alla dichiarazione la formazione dei ruoli e l'esazione dell'imposta. Ora, la conseguenza del sistema che l'onorevole Robecchi propugna sarebbe la seguente: che si dovrebbe aspettare nel febbraio, ed io credo nel marzo del 1871, perchè chi vuole il fine vuole i mezzi, per ordinare la verifica.

Gli agenti delle imposte poi se ne occuperebbero nei mesi di maggio, giugno e luglio (e noti la Camera che sono i mesi meno favorevoli per avere l'opera delle Commissioni). Si dovrebbe quindi attendere il giudizio,



ed allora è soltanto in settembre, e forse in ottobre che i ruoli potrebbero essere all'ordine; imperocchè bisogna contare sopra otto mesi, poichè il ruolo si deve far conoscere ai contribuenti qualche giorno prima che comincino i pagamenti. Noi proponiamo il principio di luglio come inizio delle dichiarazioni, e veniamo al mese di febbraio in cui, secondo il progetto di legge per l'esazione delle imposte, dovrebbero cominciare le esazioni.

Quindi è che prima conseguenza sarebbe che tutto questo lavoro, che si è fatto per poter rimettere l'esazione d'accordo col calendario, si andrebbe perdendo; imperocchè bisognerebbe poi stare 6, 7, 8 mesi ad aspettare che i ruoli venissero a perfetta esecuzione.

Io capisco l'obbiezione dell'onorevole Robecchi, il quale dice: ma vedete che gli inventari non si chiudono che coll'anno solare.

In generale questo è vero: ma io lo prego di notare che anche col sistema, che la Commissione ed il Ministero adottano, prima di tutto nell'anno a cui si riferiscono avrebbero un bilancio completo per quello che riguarda il primo semestre, e per il secondo semestre vi sarebbero delle presunzioni le quali sono confortate dalla conoscenza dei fatti che si sono compiuti.

Del resto poi io prego l'onorevole Robecchi e la Camera di considerare che non bisogna per una questione, che chiamerei piuttosto teorica che pratica, venire a produrre quel cattivo effetto per l'amministrazione che è l'allontanamento del pagamento dell'imposta dall'anno a cui questa si riferisce.

L'onorevole Robecchi non può non convenire che assai preme che l'imposta del 1871 venga in riscossione nel febbraio o nel marzo dello stesso anno, imperocchè se si ritarda di 8 mesi il principio della riscossione, egli non può vedere quali ne saranno le conseguenze.

Gli inconvenienti poi che egli lamenta, della soluzione che il Ministero e la Commissione propongono, io debbo osservare che avrebbero molto peso, se effettivamente si avessero dalle dichiarazioni risultati così esattamente conformi agli inventari commerciali, che per ottenere questa esattezza importasse l'aspettare che questi bilanci fossero definitivamente chiusi. Ma mi permetterà l'onorevole Robecchi di osservare, che davvero per codeste dichiarazioni non è lecito presumere che i loro risultati si accordino tanto e con tanta esattezza colla verità che importi molto aspettare che gli inventari siano perfettamente chiusi. Si sa che vi ha pur troppo una certa latitudine tra gli inventari i quali effettivamente sono fatti dalle ditte commerciali e industriali e le loro dichiarazioni; per conseguenza non vorrei per una esattezza che io chiamerei teorica (per la latitudine che vi è nella pratica) perdere di vista i risultati degli inventari nelle dichiarazioni.

Notisi poi ancora, che di regola in coteste dichiara-

zioni si sta alla media, per conseguenza io dichiaro che non pavento gl'inconvenienti di non avere la chiusura dei bilanci.

I bilanci si hanno anche esattamente chiusi per un semestre e per l'altro; si hanno i fatti dello svolgimento delle aziende commerciali e industriali. Per le grosse amministrazioni si fanno anche bilanci semestrali; tanto è che conosciamo diverse società le quali deliberano i loro dividendi nel semestre: in tutti i casi poi vi è sempre un margine per l'anno susseguente.

Vi fossero anche inconvenienti nel sistema, per me come amministrazione è evidente che sono di gran lunga maggiori abbracciando l'altro partito di rimandare il principio della riscossione dei ruoli ad otto mesi dopo cominciato l'anno.

**VALERIO.** Io ho chiesto la parola...

**PRESIDENTE.** Mi permetta, nell'emendamento del deputato Robecchi, respinto dalla Commissione, nessuno può più parlare, a meno che la Camera apra una discussione apposita.

**VALERIO.** Allora domanderò alla Camera di aprire la discussione, notando che codesto avrà una influenza grave sull'articolo 4 che abbiamo votato. Secondochè si determina o in un modo o nell'altro, si avrà anche una differenza nella portata dell'articolo 4.

*Varie voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** La Camera acconsente che ella parli.

**VALERIO.** Io debbo confessare che ora soltanto ho compresa la ragione per cui il ministro insiste sopra questa data del luglio.

Se la dichiarazione si fa nel luglio, poniamo del 1871 per l'imposta dell'anno 1872, ciò vuol dire che la rendita sulla quale si vuole commisurata la imposta per l'anno 1872, non è più quella dell'anno solare 1871, ma bensì la rendita verificatasi nell'ultimo semestre dell'anno 1870, e nel primo semestre dell'anno 1871.

Ciò viene in gran parte a distruggere quello che poteva esservi di buono nell'idea di commisurare l'imposta sopra i redditi dell'anno antecedente, perchè nel luglio 1871 male si possono conoscere i redditi dell'intero anno 1871; cosicchè l'imposta del 1872 non viene più ad essere commisurata sui redditi del 1871...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando perdono: 1° luglio 1870 e 1° luglio 1871.

**VALERIO.** L'imposta parte dal 1° gennaio; per il 1871 le dichiarazioni si faranno in settembre od ottobre, secondo che la legge determinerà.

Veniamo al 1872. Se sta l'idea del ministro per far dichiarare i redditi del 1872, le dichiarazioni dovrebbero essere fatte nel luglio 1871; tutto il ragionamento del signor ministro si fondava sopra di ciò: cominciando in luglio 1871 l'esazione dell'imposta 1872, si potrà cominciare in febbraio, in marzo od in aprile 1872; ma voi domandate l'imposta sulla dichiarazione del reddito del 1871, o media del 1871, e questo non lo potrete conoscere intero.

Ma vi è di più: ne viene che quella concessione, che verrebbe fatta delle rettifiche per la cessazione dei redditi, importerebbe che, siccome questa cessazione deve verificarsi per l'anno successivo all'epoca in cui si è fatta la dichiarazione, l'anno successivo correrebbe dal 31 luglio 1871 al 31 luglio 1872, per modo che il cespite di rendita, che fosse mancato tra il 31 luglio ed il 31 dicembre 1872, dovrebbe egualmente pagare l'imposta; locchè vorrebbe dire che sopra questo cespite di rendita qualcuno dovrebbe pagare, non il 13 od il 12, ma il 24 od il 26 per cento; il che certo nessuno vuole.

Credo che, se si vuole veramente eseguire la legge, ed eseguirla in modo che sia rispettato il principio dell'articolo 4 che si è votato, l'unico sistema ammissibile sia quello per cui le dichiarazioni si facciano nel febbraio o nel marzo dell'anno che riguarda l'imposta che si deve pagare, cioè le dichiarazioni dovrebbero farsi nel febbraio o nel marzo del 1871 per le imposte dell'anno 1871, nel febbraio o nel marzo 1872 per le imposte dell'anno 1872; altrimenti si manifestano due conseguenze che contraddicono assolutamente alla giustizia ed al principio che si vuole sancire coll'articolo 4.

La prima è, che si domanda l'imposta commisurata sopra redditi di un anno che non è trascorso, il che vieta che si possano documentare le dichiarazioni.

La seconda conseguenza si è che colle disposizioni del secondo paragrafo dell'articolo 4, quando fosse cessato un cespite di rendita nel secondo semestre dell'anno che riguarda l'imposta stessa, questo cespite dovrebbe continuare a pagare, quantunque non esista più, il che verrebbe a duplicare l'imposta per alcuni contribuenti.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Favorisca l'onorevole Valerio di considerare che le cose stanno altrimenti. Mi permetta, poichè siamo vicini al 1871, di ragionare del 1871. Mi conceda egli di supporre che, invece di essere al 30 giugno, noi fossimo in aprile od in maggio, cosicchè la legge potesse applicarsi nel suo stato normale anche in quest'anno. Or bene, che cosa si stabilisce all'articolo 4 testè votato? Che al 1° luglio saranno invitati i contribuenti del regno d'Italia a dichiarare i loro redditi. Per quale epoca? Dal 1° luglio 1869 al 1° luglio 1870. Infatti si determina nell'articolo 4 che l'imposta sarà commisurata sui redditi percetti o maturati nell'anno immediatamente antecedente all'epoca nella quale debbono essere fatte le dichiarazioni. Questo mi pare fuori di dubbio.

Ora, nel semestre che decorre dal luglio a tutto dicembre 1870 si compierebbero i ruoli. Nel febbraio e marzo del 1871 i ruoli entrerebbero in riscossione, ed avremmo per l'imposta di ricchezza mobile del 1871 dei ruoli, come li abbiamo per la fondiaria, che andrebbero, dico io, col calendario.

Ma, mi osserva l'onorevole Valerio, voi, se avete

una cessazione di reddito dal 1° luglio 1870 al 31 dicembre 1870...

**VALERIO.** Dal 1° luglio 1870 al 31 luglio 1871.

Facciamo pure, poichè ciò piace al ministro, la supposizione che possiamo parlare del luglio 1870, come data della dichiarazione; l'anno di cui parla il secondo paragrafo dell'articolo 4 per la cessazione delle rendite dice: « nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione. »

Dunque il cespite bisognerebbe che avesse cessato dal 31 luglio 1870 al 31 luglio 1871. Ma siccome in quell'epoca si determina l'ammontare dell'imposta del 1872, se il cespite di rendita cessa dal 31 luglio 1871 al 31 dicembre 1871, non ci sarebbe più luogo a compenso, e per conseguenza ci sarebbe luogo a duplicazione dell'imposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi perdoni l'onorevole Valerio, il compenso ci sarebbe sempre; però allora il compenso verrebbe nel ruolo successivo, giacchè in quell'epoca si lavora già attorno al ruolo successivo. Ma il compenso è stabilito come principio in sè; perchè qui si pone il principio che l'imposta sia commisurata sui redditi dell'anno che precede il giorno in cui la dichiarazione ha luogo. Se poi avvengono delle cessazioni di reddito, allora vi ha luogo a compenso. Questo è un principio generale, al quale non si può mancare.

Ora, vi possono essere due casi: o la cessazione del reddito avviene prima ancora che sia cominciato l'anno cui l'imposta si riferisce, e allora il risultato è che si potrà fare la variazione sul ruolo stesso prima ancora che questo sia venuto in riscossione.

Quando poi la cessazione del reddito avvenga entro l'anno successivo, il principio generale sta sempre. Vi sono due casi: o avviene questa cessazione di reddito prima che la novella dichiarazione cominci, ovvero avviene posteriormente. Quando avvenga prima, allora c'entreranno i ruoli suppletivi; quando avvenga nel secondo semestre, sarà questione di compenso sui ruoli dell'anno consecutivo. Ed io sono di avviso che con ciò non si deroghi per niente al principio generale, al principio d'equità che l'articolo 4 promulga, cioè che la cessazione del reddito debba dare luogo ad una corrispondente riduzione d'imposta.

Naturalmente sono spinto ad insistere sopra questo argomento, imperocchè il primo effetto dell'applicazione del sistema contrario sarebbe che, mentre si è fatto tanto per richiamare la riscossione, per quanto è fattibile nel 1870 (e l'amministrazione nulla ommetterà per raggiungere questo scopo, avvertendo per altro che io non posso garantire che la riscossione di tutta l'imposta della ricchezza mobile del secondo semestre 1869 e del 1870, sia effettuabile nel 1870), adesso invece con questa proposta si rimanderebbe verso il settembre l'inizio della riscossione pei ruoli relativi all'imposta del 1871.

Convieni altresì che la Camera consideri che il tempo in cui dovrebbe avere luogo il giudizio delle Commissioni sarebbe il meno appropriato; invece, secondo il nostro sistema, esso coinciderebbe precisamente cogli ultimi mesi dell'anno, col settembre, col l'ottobre, col novembre in cui cominciano a restituirsi al loro domicilio abituale varie categorie di cittadini.

Col sistema contrario noi invece stabiliamo queste operazioni pel mese di luglio in cui vedo bene che i Parlamenti hanno la virtù cittadina di attendere al disimpegno dei loro affari, ma che è un'epoca che non si può stabilire come regola abituale pei lavori di Commissioni gratuite come sono queste.

**VALERIO.** Io prendo atto delle parole dell'onorevole ministro il quale ammette che il compenso deve avere luogo quando cessa il cespite di rendita, sia che cessi prima del 31 luglio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, sia che venga a cessare dopo.

Io prendo atto di questa dichiarazione che il compenso debba avere luogo per il fatto della cessazione del cespite di rendita, cosicchè il compenso si abbia a fare sui ruoli medesimi. Se ciò avviene prima che si chiudano i ruoli, il compenso o meglio la correzione si farà sui ruoli stessi; se accade dopo, il compenso si farà sui ruoli successivi.

*(Il ministro Sella accenna di voler parlare.)*

Se l'onorevole ministro desidera parlare...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Voleva dire che su questo punto posso prendere impegno tanto più esplicito di metterlo appositamente nel regolamento, in quanto che l'onorevole Valerio, che ebbe questa mattina la cortesia d'intervenire nella seduta della Commissione, ha potuto vedere che un'alinea esisteva nella proposizione ministeriale nell'articolo 4, in cui si stabiliva che il compenso sarebbe liquidato, ed io prendo impegno formale di definire nel regolamento questa questione del compenso per il caso in cui la cessazione di rendita avvenga nel secondo semestre, imperocchè evidentemente non può venire in capo che si deroghi, per la fortuita coincidenza che la cessazione di una rendita avvenga in un semestre più che in un altro, ad un principio generalissimo, il quale stabilisce che l'imposta di un anno si commisura su certi redditi, ma la cessazione del cespite di reddito, cui l'imposta si riferisce, non dà luogo a riduzione dell'imposta.

**VALERIO.** Io sono ben lieto di vedere riconfermata l'idea che aveva già espressa il signor ministro, ma mi permetto di fargli notare che il testo della legge è in precisa contraddizione con quest'idea.

Mi permetta che io prenda il 1872 ad esempio, perchè è più in nostra libertà. Se la dichiarazione per la imposta dell'anno 1872 termina, suppongo, il 31 luglio 1871, allora vede lo stesso ministro che non consonano colle sue dichiarazioni le parole precise che vado a leggere, che sono quelle del secondo paragrafo dell'ar-

ticolo 4: « però la cessazione di un cespite di reddito che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui doveva esser fatta la dichiarazione, darà luogo a compenso sull'imposta dell'anno medesimo. »

Queste parole escludono l'idea del compenso per la cessazione di un cespite di reddito che abbia luogo dopo l'anno immediatamente successivo al giorno in cui debbe essere fatta la dichiarazione.

Io credo che l'idea dell'onorevole ministro abbia bisogno di una parola della legge, non mi basta la dichiarazione del ministro; perchè la legge c'è.

Io non so chi sarà ministro nel 1872, la legge però spero che ci sarà ancora. La questione è della parola della legge; *quod voluit dixit*, mi risponderanno i giureconsulti, e specialmente i giureconsulti del fisco.

Il signor ministro ammette la ragionevolezza del compenso per il cessato cespite; anzi non ammette che si possa dubitare di ciò che egli ha affermato; cioè che cessato il cespite deve cessare l'imposta: ed io domando che quest'idea sia in qualche modo espressa.

Per parte mia io l'esprimerei così con un'aggiunta che si dovrebbe fare all'articolo 4:

« Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno a cui si riferisce l'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo. »

Del resto, questo è per esprimere le mie idee; io me ne rimetto interamente al modo con cui la Commissione crederà di levare questo gravissimo dubbio che le parole dell'articolo 4 ammetterebbero: perocchè questa questione sarebbe affatto tolta quando si adottasse invece, secondo l'opinione di una parte della Commissione espressa dall'onorevole Maurogònato, l'idea di far cominciare le dichiarazioni nel febbraio dell'anno stesso a cui si riferisce l'imposta.

**NOBILI.** A me pare che i dubbi dell'onorevole Valerio non abbiano fondamento nell'articolo di legge di cui ci occupiamo. Il primo paragrafo dell'articolo 5, modificato come già lo fu dalla Commissione, toglie ogni ragione di dubitare.

Stava benissimo che si dubitasse quando l'imposta era, non solamente commisurata, ma anche dovuta sopra i redditi dell'anno antecedente, ma oggi coll'articolo quale è modificato nulla è variato da quello che accade per la legge attuale.

Il contribuente dal 1° al 31 luglio dell'anno 1872, prendiamo questo momento che ha preferito l'onorevole Valerio, non deve far altro che dichiarare il suo reddito dal 1° luglio 1871 al 30 giugno 1872.

Il reddito così dichiarato non serve che per commisurazione dell'imposta; è una presunzione che dal luglio 1872 al luglio 1873 il reddito sarà eguale a quello dal 1871 al 1872.

Si è per questa ragione che, una volta stabilito che il reddito dell'anno antecedente non serve che come base alla misura dell'imposta, era logico che si adottasse il principio che ammette la cessazione di reddito da valutarsi dalle Commissioni e che riconosce nel contribuente il diritto di essere indennizzato di quella differenza che possa esistere fra il reddito presunto ed il reddito effettivo, se un cespite di reddito fosse venuto a cessare. Ora, se una diminuzione di reddito è avvenuta prima del luglio 1872, è manifesto che il contribuente denunzierà quel tanto di meno. Ma, se dopo denunciato il suo reddito dal 1° luglio 1871 al 1° luglio 1872 come misura presuntiva del reddito dell'anno successivo, se questo reddito viene a diminuire per la cessazione di un cespite che si verifichi all'agosto del 1872, il contribuente dovrà dichiararlo, ed avrà diritto che gli venga detratto. Se il lavoro delle Commissioni non sia incominciato e quello degli agenti sia ad un punto tale che i ruoli si trovino tuttora incompiuti, gli agenti, riconosciuta la verità dei fatti, potranno fare la detrazione...

**VALERIO.** Ma la legge non lo permette.

**NOBILI.** se poi il ruolo sia già pubblicato, allora sarà il caso di fare il reclamo alle Commissioni, e queste, ove ammettano il reclamo, daranno gli ordini perchè il ruolo sia modificato.

Il dubbio che esponeva l'onorevole Valerio svanisce, perchè il 2° paragrafo della legge parla della cessazione di un cespite di reddito che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ecc. Così, per esempio, se io ho denunciato un reddito di lire mille che ho percepito dal 1° luglio 1871 al 1° luglio 1872, e dopo questo giorno un tal reddito è diminuito perchè mi è scemato un cespite di 100 o di 200 nell'agosto 1872, vale a dire nell'anno posteriore al 1° luglio 1872, io ho diritto che l'agente e la Commissione me ne accordino l'abbuono...

**VALERIO.** Ma la legge non dice questo. Permette che interrompa? (*Rivolto all'onorevole Nobili che fa segni di assentire*)

Permette, onorevole presidente?

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Valerio.

**VALERIO.** La legge esplicitamente dice, che la cessazione del cespite di rendita che dà luogo a compenso deve verificarsi nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve esser fatta la dichiarazione. Or bene, se l'anno decorre dal giorno in cui si fa la dichiarazione o non coincide coll'anno per cui si paga l'imposta; se l'imposta del 1872 comincia dal 1° gennaio 1872 e finisce al 31 dicembre; se invece la dichiarazione di reddito per l'imposta del 1872 comincia al 31 luglio 1871 e finisce al 31 luglio 1872, vede l'onorevole Nobili che c'è una lacuna, cioè il tempo che corre dal 31 luglio 1872 al 31 dicembre 1872, per cui la legge escluderebbe il diritto ai compensi.

Ecco dove sta la questione.

**NOBILI.** Io convengo che di tutto si può dubitare: però io ritengo che quest'articolo parla dell'anno economico dal 1° luglio 1871 al 1° luglio 1872, insomma da luglio a luglio. Ma se questo dubbio può nascere...

**VALERIO.** Leviamolo.

**NOBILI.** Se l'onorevole Valerio crede che sia meglio chiarirlo, sia pure.

**VALERIO.** È questo solo che io domando.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Casaretto ha facoltà di parlare.

**CASARETTO.** Non intendo di trattenere i lavori della Camera; quindi non faccio proposte, e mi limito a fare un'avvertenza che mi sembra di qualche importanza.

La legge stabilisce che il contribuente debba dichiarare gli utili che ha avuti non già nell'anno solare, ma nell'anno che passa tra l'uno e l'altro luglio. Ora questa disposizione può essere buona per il sistema della formazione dei ruoli; ma ha il grave inconveniente di non permettere al contribuente di provare per mezzo dei propri libri all'agente, che veramente la dichiarazione fu giusta, e che ebbe torto l'agente delle tasse a tassarlo in una somma maggiore, perchè i bilanci delle case di commercio ordinariamente si fanno precisamente al fine dell'anno solare.

Ora questo è di una grande importanza, perchè questa tassa è una tassa che si stabilisce ordinariamente sopra gli indizi, e si stabilisce da chi? Da agenti i quali nel regno d'Italia pur troppo sono nomadi: essi passano improvvisi da un punto all'altro dello Stato, e non è materialmente possibile che abbiano le cognizioni necessarie per fare in modo giusto queste tassazioni.

Quindi è di tutta importanza che si lasci al contribuente il modo di potersi servire de'suoi libri per provare l'esattezza delle proprie dichiarazioni. È un modo questo di prova, da cui ordinariamente i commercianti rifuggono; ma è pur necessario di lasciar loro questo estremo mezzo di prova, quando essi si vedono ingiustamente tassati.

Ed è tanto più necessario inquantochè l'agente delle tasse non si limita ad applicare una tassa maggiore, ma anche la multa, e bisogna che il contribuente abbia i mezzi di difendersi, non solo nell'interesse materiale, ma altresì nell'interesse morale, dalla taccia di avere voluto frodare il Tesoro.

Questo sistema di far dichiarare i redditi da un luglio all'altro io ritengo che ha il grave inconveniente d'impedire l'estrema prova della verità della dichiarazione.

Io non fo proposta, ma noto che il contribuente non avrà più l'ultima prova per difendersi da una tassa ingiusta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non so vedere come possano sorgere conseguenze così gravi dal nostro sistema, mentre per un semestre già il bilancio c'è...

**CASARETTO.** No, che non c'è!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Come non c'è?

**CASARETTO.** I bilanci non si fanno per semestri, ma per anno!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma il lucro si riferisce a mezzo anno; se l'onorevole Casaretto trova nel suo bilancio che ha avuto un profitto di lire 500,000 in fine d'anno, vuol dire che il suo reddito semestrale è di lire 250,000, la metà!

Dal risultato del semestre antecedente egli troverà argomento per la presunzione del semestre successivo, la quale presunzione sarà poi anche corroborata dalla conoscenza dei fatti.

Del resto, o signori, io vorrei bene che le dichiarazioni fossero derivate dagli inventari: quando la cosa fosse così, davvero che mi arrenderei alla proposizione; ma, siccome vi ha sempre una latitudine di apprezzamento tra l'inventario e la dichiarazione, io confesso che non mi sento intenerito a dare nell'interesse delle finanze molta importanza a questo lievissimo inconveniente, mentre vedo tutti i gravi inconvenienti che nascono nell'amministrazione a scostare troppo l'inizio della riscossione dell'imposta dal principio dell'anno cui essa si riferisce.

**ROBECCHI.** La discussione che ha avuto luogo dimostra ad evidenza la opportunità della mia proposta, ed il bisogno di intenderci, perchè vedo che la legge è interpretata diversamente secondo le apprezzazioni dei singoli membri della Camera. Ciò rivela anche il pericolo di voler fare per la ricchezza mobile un anno speciale che non coincide punto nè colle abitudini delle popolazioni nè colle regole ordinarie di ogni ben condotta amministrazione.

Le ragioni che ha addotto l'onorevole ministro delle finanze partono dallo stato attuale delle cose.

Ora lo stato attuale delle cose, come la Camera sa, per quanto si riferisce alla ricchezza mobile, è affatto provvisorio e irregolare. Ora, per guadagnare il tempo perduto, si esigono tre semestri per volta, ossia si esigono sei semestri in due anni, per rimetterci in corrente e rifarci dell'arretrato in cui eravamo caduti. Ma da uno stato eccezionale di cose non si può dedurre una regola stabile.

L'altra ragione che era posta avanti dall'onorevole ministro delle finanze ed anche dall'onorevole Minghetti, è che i contribuenti debbano alla fine dell'anno sapere che cosa debbono pagare. Certo questo è importante, ma più importante ancora, nell'interesse delle finanze dello Stato, è che l'imposta renda molto, e l'imposta non potrà fruttare molto, se non si comincia dall'avere delle buone, esatte, efficaci dichiarazioni.

L'imposta sulla ricchezza mobile si appoggia tutta sulle denunce. L'essenziale in questo genere di tributo è che le denunce siano esatte, onde allargare la base della imposta e scoprire la materia imponibile. Bisogna dunque non contrastare gli usi, ma assecon-

darli, e dare ai contribuenti la opportunità, la facilità, il mezzo di poter fare delle rette dichiarazioni. L'analogia della tassa fondiaria che adduceva l'onorevole ministro delle finanze non regge punto, perchè l'imposta fondiaria si esige sopra cadasti fissi già stabiliti, non è una tassa che si esiga sopra denunce.

Io aveva chiesto che le dichiarazioni venissero nel mese di dicembre, non perchè al 31 dicembre siano chiusi ancora definitivamente i bilanci, ma perchè i contribuenti al 31 dicembre hanno già raccolti gli elementi dei loro bilanci, hanno già stabilito dei calcoli approssimativi, delle previsioni fondate, le quali possono benissimo servire di base alle dichiarazioni che debbono fare all'agente fiscale. I consuntivi regolari computati in seguito saranno poi la controprova di tali dichiarazioni. Io aveva inoltre proposto questa scadenza appunto per non portare ad un'epoca troppo inoltrata dell'anno le operazioni successive, le operazioni degli agenti delle tasse e delle Commissioni di accertamento, le quali richiedono circa un semestre.

Ecco perchè io proponevo la scadenza dal primo al 31 dicembre; ma, se questa scadenza è ritenuta troppo ristretta, io accetterei la mozione di quelli che sono d'avviso che tale decorrenza per le dichiarazioni delle variazioni nei redditi venga fissata dal primo all'ultimo giorno del mese di febbraio.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Valerio colla sua proposta d'aggiunta si possa lasciare in sospenso, e decidere sin d'ora quella sollevata dall'onorevole Robecchi.

Questo per l'ordine della discussione.

**VALERIO.** Anzi è necessario decidere quella prima di fare l'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole ministro intende che la Camera sia consultata sulla proposta Robecchi e si tenga in sospenso l'aggiunta all'articolo 4 proposta dall'onorevole Valerio.

L'onorevole Robecchi insiste sulla sua proposta?

**ROBECCHI.** Vi insisto, modificandola, come ho detto per modo che le dichiarazioni abbiano a farsi nel mese di febbraio.

**CHIAVES.** La Commissione in principio è d'accordo coll'onorevole Valerio. Solo si riserva di formulare poi l'articolo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'aggiunta.

**CASARETTO.** Proporrei di emendare ancora quest'articolo, concedendo che si parta dal mese di gennaio. Ecco perchè faccio una tale proposta. In gennaio non sono ancora in pronto i bilanci; ma un abile commerciante, anche senza avere i bilanci fatti, sa quali furono i lucri dell'anno precedente, e quindi può fare la sua dichiarazione con cognizione di causa, il che non potrebbe fare in luglio.

**MINGHETTI.** Desidero dire una sola parola.

Domando a che giova stabilire l'epoca per le dichiarazioni nel mese di gennaio piuttosto che nel mese di febbraio, quando i ruoli non si possono spedire che per l'anno scaduto.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Robecchi insiste nella sua proposta, nella quale, invece di dire *a tutto dicembre*, si direbbe *a tutto febbraio*.

**VALERIO.** Mi si permetta una spiegazione.

Non c'intendiamo colla Commissione, perchè l'opinione nostra è che le dichiarazioni si abbiano a fare nel gennaio dell'anno in cui si debbono pagare le imposte e non nel gennaio dell'anno antecedente.

**MINGHETTI.** E i ruoli?

**VALERIO.** I ruoli si spediranno nell'anno stesso. L'onorevole Casaretto anticipa l'epoca appunto perchè i ruoli si possono avere più tosto e che la riscossione dell'imposta si possa fare nell'anno stesso, almeno in buona parte.

**MINGHETTI.** È proprio quello che la Commissione non vuole. La Commissione non vuole che il contribuente aspetti all'agosto a sapere quello che deve pagare nell'anno che è cominciato; vuole che ciascheduno sappia al 1° gennaio quello che deve pagare nell'anno.

**PRESIDENTE.** Veniamo ai voti.

Rileggo la proposta dell'onorevole Robecchi che verrebbe in emendamento all'articolo 5. « L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e delle cessazioni dei redditi decorrerà dal primo a tutto febbraio. »

La Commissione ha dichiarato che accetta in principio l'aggiunta dell'onorevole Valerio, e che sta facendo la redazione, ma che però respinge questo emendamento dell'onorevole Robecchi. Ora lo pongo ai voti.

**PESCATORE.** Ma c'è l'emendamento Casaretto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, ha qualche osservazione da fare?

Chi approva l'emendamento all'articolo 5 proposto dall'onorevole Robecchi è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Rimane inteso che la Commissione proporrà la redazione dell'aggiunta all'articolo 4 sul principio emesso dall'onorevole Valerio.

**NOBILI.** Raccomanderei alla Commissione, giacché deve riformare l'articolo 4, giusta la proposta Valerio, di badare che sono sfuggite nella nuova redazione della Commissione due parole.

**MINGHETTI.** Fu un errore materiale. La Commissione desidera anzi che sia fatto questo cambiamento. Queste parole sono sfuggite. Si direbbe: « l'imposta sarà commisurata sui redditi *percepti* o *maturati*. »

**PRESIDENTE.** L'articolo 4 è già stato accettato dalla Camera.

Ne ripeto la lettura:

« L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antece-

dente al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione. »

Io prego la Commissione a voler dichiarare se su questa parte c'è variazione.

**MAUROGONATO.** Non c'è altro che aggiungere le parole *percepti* o *maturati*.

**PRESIDENTE.** Rileggo:

« L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione. »

« Però la cessazione d'un cespite di reddito che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo. »

Questo è l'articolo stato approvato dalla Camera.

Ora, la Commissione proporrebbe l'aggiunta delle parole *percepti* o *maturati* dopo le parole *sui redditi*.

Io debbo mettere ai voti quest'aggiunta.

**MINGHETTI.** Lo prego di riflettere che queste parole figurano già nello stampato.

**PRESIDENTE.** Ma qui si tratta d'un'aggiunta; se l'onorevole relatore ne vuol dire le ragioni, io gli do facoltà di parlare.

**CHIAVES, relatore.** La ragione di quell'aggiunta era semplice. Si copiava la dizione che era stampata e si sono ommesse, copiando, le parole che si vedono nello stampato. Queste parole *percepti* o *maturati* non si trovano nella formola votata dalla Camera, e la Commissione, rivedendo questa formola, si è fatto carico di questa omissione.

**VALERIO.** Io mi permetto di ricordare all'onorevole relatore che, per le intelligenze che si presero, si tenne per testo la redazione proposta dal Ministero; è sullo stampato dell'articolo 8 che si fecero le correzioni.

Ora se si vuol venire a formulare l'articolo 4 con la redazione della Commissione in cui si è introdotta l'idea dei redditi *percepti* o *maturati*, bisognerebbe almeno prima sapere che cosa si intende di dire con ciò. Se si vuole la consegna del contribuente sui redditi dell'anno scorso, si intende dei redditi che ha percepiti; non basta che siano maturati se egli non li ha percepiti. Un reddito maturato porta con sé l'idea di un diritto, cioè di una cosa teorica, ma la questione qui è pratica.

Si è sui redditi percepiti che si ha da far la consegna, non sui redditi maturati per diritto, ma che in fatto per qualunque ragione non si riuscisse a percepire.

Io non me ne intendo abbastanza per rendermi ragione precisa di quello che vuol dire quest'aggiunta. La discussione su questo punto non si era fatta, perchè la redazione della Commissione si era messa da parte e si venne alla redazione proposta dal Ministero, nella quale questa istruzione non c'era.

Del resto spero che altri più autorevoli di me prendano la parola, e spieghino ben chiaramente la portata

di quest'aggiunta, che a me sembra od inutile o pericolosa.

**PESCATORE.** Farò una brevissima osservazione.

Anch'io concordo coll'onorevole Valerio per annullare la parola *maturati*, altrimenti un reddito pagherebbe prima come maturato, e l'anno susseguente potrebbe farsi passare come percepito. (*ilarità*)

**MINERVINI.** Propongo la questione pregiudiziale sulle parole che la Commissione vorrebbe introdurre nell'articolo già votato.

L'articolo proposto discusso e votato dice così:

« L'imposta che non viene esatta per ritenuta, sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ecc. »

Ora la Commissione, per mezzo dell'onorevole Chiares suo relatore, vorrebbe, all'articolo votato, sostituire altra locuzione, cioè: sui redditi *percepti* (io avrei detto *percepti*, ma vada) o *maturati nell'anno immediatamente*, ecc.

Questo non può ammettersi dopo che si è votato; tutt'altro che non fu proposto e discusso, non è ammissibile, tranne non si volesse, fra i tanti precedenti che hanno intricata la discussione, mettere innanzi anche quello di mutare, *dopo votato*, quello che si è votato.

Ciò in tesi generale.

E venendo in merito, io trovo che, quando il criterio dell'articolo proposto, discusso e votato, fu di ritenere per norma del reddito da pagare, quello dovuto nell'anno immediatamente antecedente, l'aggiungere *percepto* o *maturato*, ci entra per nulla, e tanto più ne rifiuto la intrusione.

Ma quando la Commissione, che tanto insiste sopra codesta intrusione di quelle due parole, non ne assegna la ragione, ho motivo da credere che o non ce ne fosse, ed allora è opera vana codesta illegalità; o che ce ne fosse taluna, che non si vuole rivelare, ed allora io respingo quelle parole, che nasconderebbero un proposito di cotale importanza latente per noi, e tenuta *in pectore* dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Per tutte codeste ragioni, qualora la Commissione e l'onorevole ministro, non ritirassero la proposta, io mantengo la questione pregiudiziale, e subordinatamente chiedo che, ove la pregiudiziale venisse respinta, la discussione venga riaperta sulla novella proposta; ma sarebbe lamentevole che, dopo la chiusura, non da noi, ma votata da voi e dai ministri, si vedesse lo scandalo di riaprirsi a sua e ad istanza della Commissione.

Io che respingo tutto questo bisticcio di provvedimenti, se mi appello alla legalità della discussione, dovete pensare lo facessi per non vedere falsate le nostre istituzioni, almeno nella forma.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io debbo confessare che gli agenti della finanza non arrivano alla finezza del

l'onorevole Pescatore; non può venire in mente che sopra un reddito si paghi la tassa due volte, cioè un anno perchè *maturato*, e nel susseguente perchè *percepto*. Davvero starei per dare la palma d'agente fiscale all'onorevole Pescatore (*ilarità*); ma, o signori, le eventualità dell'incasso di un reddito sono incidenti che per certo non hanno alcuna importanza.

La questione che determina l'imposta è la maturazione del reddito.

Nella proposta ministeriale non vi erano queste due parole *percepti* e *maturati*, perchè nell'applicazione della tassa noi l'applichiamo precisamente sui redditi *percepti* o *maturati*: tale è la giurisprudenza dell'applicazione di questa tassa.

La Commissione ha creduto che fosse meglio spiegare più chiaramente la cosa. Ma non vi è nè punto nè poco divergenza tra Ministero e Commissione; dal momento che la Commissione stima che sia meglio svolgere più chiaramente la cosa, io non posso che accettare.

Del resto osservo all'onorevole Valerio, per l'incidente di questa mattina, che la controversia che avevamo non si riferiva sopra questo particolare argomento; si riferiva al commisurarsi l'imposta ai redditi di un anno, piuttosto che di un altro.

Quindi io credo che anche l'onorevole Pescatore possa stare tranquillo su quest'argomento, e lasciare correre la frase *percepti* o *maturati*, oppure mettermi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non ha voluto che adempiere ad un debito su ciò, di lasciare che due parole, le quali furono ommesse, fossero ignorate dalla Camera.

Ma del resto la Commissione è persuasa essa pur che, o siano i redditi *percepti* o siano *maturati*, bisogna che si paghi, perchè, se io do a frutto del danaro qualcheduno (*Segni di adesione dell'onorevole Minervini*), evidentemente non basta, per esonerarmi da l'imposta, che io vada a dire che il mio debitore non mi ha pagato.

Quindi la Commissione è indifferente di ammettere o non ammettere queste parole *percepti* o *maturati* epperò le ritiriamo, onde evitare ogni discussione (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Essendo ritirate le parole aggiuntive l'articolo 4 rimane dunque quale io l'ho letto.

Ora verrebbe l'articolo transitorio, che sarà inserito alla fine della legge.

Esso è del tenore seguente:

« Per l'applicazione della tassa del 1871 è fatta coltà al Governo di fissare l'epoca nella quale debbono essere fatte le dichiarazioni a norma dell'articolo 5.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non a norma dell'articolo 5, bisogna fermarsi alla parola *dichiarazioni*, perchè

se fosse a norma dell'articolo 5, siccome l'articolo 5 dice dal 1° al 31 luglio, sarebbe una contraddizione.

**CHIAVES, relatore.** Allora si dirà soltanto: « le dichiarazioni di cui è cenno nell'articolo 5. »

**PRESIDENTE.** L'articolo transitorio dunque, che è sottoposto al voto della Camera e che sarà l'ultimo della legge, è il seguente:

« Per l'applicazione dell'imposta del 1871 è fatta facoltà al Governo di fissare l'epoca nella quale dovranno essere fatte le dichiarazioni di cui è cenno nell'articolo 5. »

(La Camera approva.)

Non rimane più che l'aggiunta all'articolo 4, che la Commissione proporrà d'accordo con l'onorevole Valerio.

Ora passiamo all'articolo 9:

« Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile i redditi anche di natura fondiaria, il possessore dei quali non avendo diritto di proprietà o condominio sul fondo da cui provengono, non paga nè direttamente nè indirettamente l'imposta fondiaria.

« La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono.

« È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9° della legge 28 maggio 1867, n° 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

A questo articolo l'onorevole Nobili ha proposto di sostituire il seguente:

« Art. 9. I redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 sono esenti da imposta quando sieno inferiori alle lire 400 imponibili, tenuto conto di quanto è disposto all'articolo 7, e dalle lire 400 alle lire 1500 imponibili sono soggetti a tassa fissa nella misura seguente:

Da L. 401 a L. 500 imponibili	la tassa è di	L. 20
L. 501 a L. 600	id.	L. 25
L. 601 a L. 700	id.	L. 30
L. 701 a L. 800	id.	L. 35
L. 801 a L. 900	id.	L. 40
L. 901 a L. 1000	id.	L. 50
L. 1001 a L. 1100	id.	L. 65
L. 1101 a L. 1200	id.	L. 80
L. 1201 a L. 1300	id.	L. 100
L. 1301 a L. 1400	id.	L. 120
L. 1401 a L. 1500	id.	L. 140

« Quando il reddito imponibile comunque composto sia superiore alle lire 1500 sarà tassato nell'intero suo ammontare e per l'aliquota fissata dalla legge. »

L'onorevole Nobili ha facoltà di parlare.

**NOBILI.** La Commissione ha riconosciuta la necessità di provvedere alle condizioni dei coloni; e l'intendimento è giustissimo perchè, a dire il vero, la condizione dei coloni è tale che essi non possono sopportare l'imposta della ricchezza mobile nella misura in cui oggi a carico loro si esige. Ma se l'intendimento della Commissione è giusto, ha ella sciolto a dovere il quesito che si era posto? Si doveva provvedere ai coloni alterando le basi dell'imposta di ricchezza mobile? Si doveva sanzionare un'ingiustizia fra contribuente e contribuente considerando la colonia e gli affitti agrari come un ente solo? Finalmente si poteva e si doveva provvedere ad una sola classe di questi più infelici contribuenti?

Ai coloni era pur necessario provvedere, e l'intendimento della Commissione era giustissimo; ma la Commissione ha errato, secondo il mio avviso, nell'alterare la base dell'imposta. Infatti, secondo l'articolo 9 proposto dalla Commissione a riguardo dei comuni, l'imposta non ha più per base il reddito accertato, ma invece un'aliquota fissa della rendita censuaria calcolata, non direttamente sulla rendita medesima, ma indirettamente sopra l'imposta.

Ognuno di voi sa come esista una diversità di rapporto fra la rendita censuaria e la rendita effettiva nelle diverse provincie del regno: ognuno di voi sa quanto e come sia sperequata l'imposta erariale sopra queste diverse rendite censuarie. Da questi due fatti ne seguirà necessariamente che i coloni di una provincia si troveranno in condizione diversa da quella dei coloni di un'altra provincia: per modo che anche il progetto della Commissione, risentendo tutte le conseguenze della diversità dei rapporti fra la rendita censuaria e l'effettiva e dello sperequamento dell'imposta erariale sopra la rendita, farà riflettere, dico, tutti questi effetti sopra tasse che dovranno pagare i coloni.

Di più, il progetto della Commissione pone una differenza fra il colono a mezzadria e il colono per affitto.

Io comprendo le ragioni che hanno mosso la Commissione a proporre siffatta diversità: essa ha voluto tenersi stretta il più che possibile in questo beneficio che andava a fare ai coloni; ha ritenuto che gli affittuari non meritassero lo stesso riguardo e li ha lasciati fuori del beneficio che largiva ai coloni per mezzadria. Così, avendo variata la base dell'imposta, ha portato questa differenza di trattamento tra il coltivatore della terra a mezzadria e il coltivatore per affitto; ed ha anche stabilito un modo d'imposta che corre il pericolo di tradurre la tassa del colono nella tassa fondiaria, dovendo, giusta il concetto della Commissione,



il proprietario essere responsabile della imposta del colono.

Anche qui comprendo il concetto della Commissione: essa vuol fare un beneficio ai coltivatori della terra che dividono i prodotti col proprietario; ma vuole però essere sicura che l'erario incasserà quel tanto che i coloni debbono pagare per la nuova imposta.

Però egli è vero che in fin dei conti il proprietario si troverà a dover pagare l'imposta per il colono senza poterne avere il rimborso, trovando così aggravata la sua imposta fondiaria.

Ma da questa variazione della base dell'imposta deriva anche che si trovino alterati i rapporti fra contribuenti e contribuenti. Infatti si vuole per il progetto della Commissione considerare come un ente solo la colonia e l'affitto agrario.

Io vorrei sapere come la Commissione crede poter parificare queste associazioni di operai all'oggetto di compiere un determinato lavoro agrario, come vuole parificarle alle società in nome collettivo, alle società anonime od in accomandita, per le quali appunto la legge giustamente ritiene che si debbano considerare come un ente solo.

Come si può dire che più famiglie riunite, all'oggetto di coltivare un podere, costituiscano un ente solo, ente che giuridicamente, mel consenta la Commissione, io non so concepire perchè non so trovare la definizione giuridica dell'ente *affitto agrario*? L'affitto agrario sarà un contratto, ma un ente morale non sarà mai.

Di più, perchè due fratelli operai che lavorano alla stessa officina avranno, ed hanno giustamente il diritto di esigere la divisione del loro reddito, e due fratelli che lavorano uno stesso podere non dovranno avere questo diritto medesimo?

Voi vedete come vi sia nel progetto della Commissione una differenza di trattamento tra operai ed operai.

Ma la Commissione dirà: noi abbiamo voluto favorire i coloni con la nostra proposta, ed abbiamo inteso di estendere questo beneficio a tutti gli operai che non coltivano la terra.

Ma allora mi permetta la Commissione che io rilevi un'altra inconseguenza; perchè, se si è voluto avere un riguardo al coltivatore della terra, si è poi dato il beneficio soltanto a chi divide i prodotti col proprietario, e non si è questo medesimo beneficio esteso anche all'affittuario? Più famiglie riunite per un affitto agrario si considerano un ente solo al pari di più famiglie riunite in una colonia.

Cosicchè voi vedete che le famiglie degli affittuari sono considerate come un ente solo, e non hanno il beneficio che hanno i coloni mezzadri. Ed ecco fra quei medesimi operai che coltivano la terra un'altra disparità. Nè a questo solo conduce la proposta della Commissione.

È verissimo, i coloni non potevano e non possono sostenere l'imposta nei limiti attuali, perchè l'imposta è eccessiva, ma sono forse soltanto i coloni che non possono sostenere l'imposta di cui sono gravati? Che differenza potete voi, che differenza pone la Commissione tra l'operaio che lavora la terra e l'operaio che vi prepara il pane, l'operaio che lavora il ferro, il legno, che vi prepara mobili o utensili? Io non so vedervi disparità; all'occhio della legge sono tutti operai che debbono essere trattati nel medesimo modo.

Se non possono sostenere l'imposta i coloni, la possono forse sostenere gli altri operai? Aggiungete che gli altri operai hanno un pericolo cui non sono esposti i coloni a mezzadria, cioè che il lavoro può ad essi mancare.

Prendete l'infima classe dei coloni a mezzadria e prendete l'infima classe degli operai. Figuriamoci un colono a mezzadria sopra un podere che dà un prodotto netto di 1600 lire. Voi sapete come la tassa erariale stia come uno ad otto della rendita effettiva del fondo (prendo questo dato dalla medesima proposta ministeriale).

Or bene, il colono che lavora un podere da cui si trae un prodotto netto di 1600 lire dovrà, per la proposta della Commissione, pagare 10 lire, mentre un operaio che abbia dal suo lavoro un prodotto netto di lire 800 annue dovrà pagare 66 lire. Mi pare che siavi una sproporzione immensa fra le 10 lire che deve pagare il colono e le 66 lire che dovrà pagare l'operaio. E si che, nel caso che ho figurato, operaio e colono hanno un reddito di 800 lire.

Prendiamo ancora un altro esempio.

Figuriamoci un buon podere, un podere che dia una rendita netta di 4500 lire. Facendo la medesima proporzione, si avrà che il colono pagherà 28 15, mentre un buon operaio che guadagni quanto il colono nel caso configurato, cioè lire 6 50 al giorno, o 2240 lire all'anno, pagherà lire 184 80. Evidentemente è questo un privilegio troppo largo che si vuole dare ai coloni.

È vero che io stesso ho cominciato dal dichiarare che la condizione dei coloni è insopportabile, che bisogna provvedere, perchè i coloni, come tutti gli altri operai, hanno oggi un rimedio solo, quello di non pagare. Essi lasciano che l'agente delle imposte faccia ciò che gli aggrada, che l'esattore adempia il suo ufficio come crede; ma i coloni non pagano, non pagano gli operai, e l'imposta è scritta, ma non è esatta.

È perciò che, se si vuole giustamente provvedere alle condizioni dei coloni, credo che non si possano lasciare da parte gli altri operai, perchè anche a questi bisogna pure avere un riguardo, perchè la sproporzione che risulterebbe tra l'imposta degli uni e quella degli altri è così enorme che non potrebbe essere giustamente mantenuta.

Io aveva sentito perciò la necessità di togliere questa ingiusta discrepanza tra gli uni e gli altri. Io diceva

a me stesso: ma vogliamo noi con queste leggi d'imposta, vogliamo avere il gusto di leggere delle grosse cifre sui ruoli, o vogliamo piuttosto vederle incassate dall'erario nazionale?

Se l'onorevole ministro si vuole illudere con delle larghe cifre d'imposte che non esige, e non esigerà mai, allora seguiamo pure sull'andamento attuale; ma se egli vuole che quello che s'impone sia esatto, se egli vuole che i contribuenti non si demoralizzino ogni giorno più, abituandosi a non pagare un'imposta troppo gravosa, bisogna metterci tutti nel diritto comune, bisogna diminuire l'imposta fino al punto che possa essere dai contribuenti sostenuta, ed allora esigerla ed esigerla come si conviene. Io non ho bisogno di rammentare agl'illustri componenti la Commissione come il principio della diversità di trattamento tra una categoria di contribuenti ed un'altra sia pure ammesso da altre legislazioni. E poichè la nostra imposta di ricchezza mobile si avvicina più di qualunque altra all'*income tax*, io non posso non rammentare, come anche gli Inglesi abbiano saggiamente posta un differenza di aliquota tra le rendite da 100 a 150 lire sterline, e le rendite superiori alle 150 lire. Mentre i primi pagano 7 pence per lira sterlina, cioè il 2,80 per cento, gli altri, cioè quelli che hanno una rendita superiore a 150 lire sterline, pagano il 4 per cento. Ora, il classificare i redditi, e far diminuire la tassa in modo che i piccoli contribuenti possano pagarla, a me pareva l'unico mezzo perchè si avesse ragione di esigere ciò che si vede scritto sui ruoli, mentre oggi vi si leggono di belle cifre, ma non si veggono entrare corrispondenti somme nelle casse dello Stato.

La ragione del mio emendamento stava appunto in questo, e si riduceva a volere incassare quello che si registra sui ruoli, mentre oggi non s'incassa, nè s'incasserà mai, anzi s'incasserà meno quanto più si eleverà l'aliquota dell'imposta.

La Commissione non accetta, nè io poteva sperare che avrebbe accettato il mio emendamento; e la ragione ne è questa. La Commissione dice: col vostro emendamento l'erario perde somme fortissime; vi basti il dire che i contribuenti con reddito inferiore alle 1250 lire sono iscritti sui ruoli per 42,150,000 lire, e colla vostra proposta codesti contribuenti non pagherebbero che 16,994,000 lire.

Però la Commissione stessa ha potuto osservare come vi sia una differenza per i redditi della categoria *A*, e delle categorie *B* e *C*. Io non ho proposto diminuzioni per i redditi della categoria *A*, ma solamente per quelli che nascono dall'industria unita al capitale, o solamente dall'opera dell'uomo; per modo che dai 42 milioni bisogna dedurre i 275, e la differenza si riduce da 25 milioni a 16 milioni.

Oltre di questo, la Commissione doveva calcolare l'ammontare dei redditi colonici i quali prendendo

una larga media per tutto il regno, sono per lo meno un quinto degli altri; di modo che si vengono ancora a ridurre di un milione 686 mila e 42 milioni che la Commissione mi obbiettava.

Egli è vero che colla proposta della Commissione questi coloni pagano qualche cosa. Fatto il calcolo di quello che i coloni dovrebbero dare colla proposta della Commissione, si può ben ritenere che i coloni dovranno pagare due milioni e 800 mila lire invece degli otto milioni che entrano nel computo della Commissione; di modo che la differenza effettiva fra la proposta della Commissione e il mio emendamento si riduce a 2 milioni 672 mila lire. Ma permettetemi che io domandi alla Commissione ed al ministro se questa somma che costituisce la differenza fra i due progetti sarà veramente riscossa.

Io credo di no; anzi io ritengo fermamente che un operaio che ha un reddito imponibile di 800 lire vi pagherà venticinque lire, ma non vi potrà pagare le sessanta lire come dovrebbe con l'imposta al 12 per 100, e tanto meno poi se si aggiungerà ancora un altro decimo.

Così l'operaio più ricco, del quale faceva dianzi l'esempio, che guadagna sei lire e 50 centesimi al giorno vi potrà pagare 140 lire, e sarà già molto, ma non potrà pagarne 175, come voi gli chiedete.

Insomma io temo che, esigendo dall'operaio molto più di quello che può dare e costringendolo a stare per molti giorni senza pane per sè e per la sua famiglia, ne avverrà quello che avviene oggidì, cioè che l'operaio non paga, e se l'agente lo coarta con gli atti esecutivi, non trova di che pagarsi, e tutto è perduto.

Voi avrete perduto cinquanta per cento non ammettere che l'operaio pagasse venti soltanto.

Io ho voluto così spiegare il mio emendamento.

Io ho voluto dimostrare come, tolte di mezzo o meglio ridotte al vero le differenze che esistono tra la proposta della Commissione e il mio emendamento, il vantaggio sarebbe tutto per l'erario, perchè colla proposta della Commissione, mentre si pone il colono fuori del diritto comune, ci si fa la solita illusione che gli altri piccoli operai paghino, mentre è ben altrimenti, perchè essi non possono pagare.

Dimodochè, per concludere, io abbandono il mio emendamento alla considerazione della Camera, convinto come io sono che, facendo pagare poco all'operaio, si incasserà tutto, ma esigendo troppo si perderà tutto, anche quel poco che si potrebbe ottenere.

**PRESIDENTE.** Ora la parola spetta all'onorevole Pescatore.

**MINGHETTI.** Quella dell'onorevole Pescatore è un'altra questione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Minghetti, ha da sapere che sono ancora sei o sette iscritti sull'articolo.

Ecco quali sono le proposte:

Proposta di soppressione di tutto l'articolo; proposta di sostituzione al primo alinea; tre modificazioni al secondo alinea; due aggiunte al secondo alinea.

Dunque bisogna prima di tutto che questa materia sia esaurita, e poi, quando si verrà alla votazione, si vedrà in che ordine le singole proposte si dovranno porre ai voti.

Onorevole Pescatore, ha la parola.

PESCATORE. Chieda prima alla Commissione se accetta il mio emendamento.

MINGHETTI. Accettiamo.

PRESIDENTE. Se gli oratori che sono iscritti volessero aderire ad una mia istanza, io li pregherei che ognuno si riservasse la parola quando abbia a svolgere la proposta di cui è iniziatore, invece di discorrere anticipatamente dell'articolo.

L'onorevole Sebastiani è iscritto; ma siccome ha una proposta soppressiva di una sola parte dell'articolo, così io gli darei la parola dopo.

Intanto sarebbero iscritti per parlare contro tutto l'articolo, perchè ne hanno domandata la soppressione, gli onorevoli Carcani, Sineo, Plutino Agostino, Minervini e Catucci.

Questi parlerebbero contro tutto l'articolo; poi riserverei la parola all'onorevole Pescatore per la sostituzione del primo alinea, e quindi a tutti gli altri sulle loro proposte.

SEBASTIANI. Io chiesi la parola sopra la discussione generale, e poi mi riservai di parlare sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ella parla su tutto l'articolo?

SEBASTIANI. Parlo anche su tutto l'articolo.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SEBASTIANI. Parlo poi particolarmente sopra la soppressione di una parte dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola per una mozione d'ordine.

PESCATORE. Il mio emendamento è accettato dalla Commissione; quindi non occorre che dichiararne il significato con poche parole.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Ma ora si tratta di dare la parola a coloro che parlano contro tutto l'articolo; ed è per questo che diceva all'onorevole Sebastiani che, se egli non chiede la soppressione dell'articolo, ma solo intende modificarlo, pare a me sarebbe più consentaneo che si riservasse di parlare quando si trattasse di svolgere questa sua modificazione.

SEBASTIANI. Ma io debbo fare osservazioni su tutto l'articolo.

MINGHETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine. Bisogna che c'intendiamo bene.

Quest'articolo ha due parti distintissime. La prima *ab origine* era proposta dal Ministero. È su questa parte, che non riguarda affatto i coloni, che non riguarda affatto tutte le questioni che si sono fatte e il discorso dell'onorevole Nobili, è a questa parte che

l'onorevole Pescatore ha proposto un emendamento che la Commissione accetta, salvo piccole modificazioni di forma, sulle quali ci troveremo facilmente d'accordo. Questa è una questione tutt'affatto distinta...

PRESIDENTE. Ma lasci che si tratti prima della soppressione. Se l'articolo è soppresso, è inutile venire all'esame delle altre proposte; se poi la soppressione non sarà accettata, sarà il caso di occuparsi delle altre questioni.

PLUTINO AGOSTINO. Se danno prima delle spiegazioni, le vogliamo sentire.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che realmente vi siano due parti dell'articolo così distinte, e così diverse, che si è sicuri che coloro i quali parlano per la soppressione di tutto l'articolo, nel fatto si riferiscono più specialmente ad una parte od all'altra.

Veramente vi sono dei redditi i quali attualmente, per esempio, sfuggono all'imposta, che non sono colpiti nè dalla fondiaria, nè dalla ricchezza mobile. Poniamo il reddito di un canale: se questo canale non è fra le proprietà censite, catastate, non paga come ricchezza fondiaria, non paga come ricchezza mobile, non paga affatto. Ora, non ci può essere divergenza che debba pagare.

PRESIDENTE. Ma vi è la proposta scritta: « Propongo la soppressione dell'articolo 9. »

Ora, vuole che questa proposta sia svelta sì, o no?

PESCATORE. La parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

PESCATORE. Anche coloro i quali propongono la soppressione mi pare che dovrebbero desiderare di sapere che cosa si tratta di sopprimere, perciocchè una parte del testo della Commissione è abbandonata.

Si tratta di accertare prima di tutto quale abbia da risultare il vero testo che si propone dalla Commissione. Quando questo sarà accertato, allora si sopprimerà quel che si deve sopprimere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sebastiani che ha il diritto di parlare perchè è iscritto sull'articolo 9.

SEBASTIANI. Alcune nostre leggi finanziarie, che furono approvate sotto il peso di gravi preoccupazioni politiche e sotto il potente impulso dei bisogni urgenti dello Stato, secondo me, dovrebbero essere riformate nelle loro basi, perchè mal corrispondono all'interesse stesso dello Stato ed al minor incomodo dei contribuenti. Però in questa discussione non è opportuno di parlarne, perchè oggi non si tratta che di espedienti, informati a principii conservativi e tendenti a colmare quel baratro che minaccia d'ingoiare la fortuna e l'onore d'Italia.

Ma uno dei benefizi del pareggio io credo sarà quello che si potranno nuovamente esaminare, a mente riposata, alcune leggi di finanza, perchè certamente fra quelle la tassa di registro non può lasciarsi nello stato in cui è di distruggere gli affari ed i capitali, che

la legge dovrebbe invece difendere e promuovere. Nè la legge sulla ricchezza mobile può essere conservata secondo la capricciosa teoria che oggi l'informa, imperciocchè, se le rendite, le quali sono certe, possono essere colpite con un'aliquota di un tanto per cento, quelle poi che sfuggono ad ogni controllo è giuoco-forza imporle con tasse d'indizio.

Che l'incerta base su cui s'innalza l'edifizio della ricchezza mobile cominci un poco a crollare è facile prevedere dall'articolo 9 redatto dalla Commissione, imperciocchè la tassa che in esso si propone non sarebbe che una tassa d'indizio. Però, nell'applicazione isolata delle imposte di ricchezza mobiliare pei redditi anche di natura fondiaria pei non aventi diritto di proprietà o condominio sul fondo e pei coloni, pei quali la Commissione le ha addolcite ed egregiamente semplificate, io credo che possono prodursi gravi inconvenienti, ma specialmente a motivo dell'ultimo comma del detto articolo.

Prima di parlare di questo, io desidero dire qualche parola sull'articolo 10 del progetto ministeriale.

Con esso articolo si veniva novellamente ad invitare la Camera a colpire l'industria agraria in genere, ossia quando l'industria medesima è esercitata dal proprietario sui propri fondi. Sono parecchie volte che tale proposta si presenta innanzi alla Camera, e la Camera l'ha sempre decisamente respinta. Ora, siccome proposte tali perturbano profondamente il paese, io prego l'attuale ministro delle finanze e prego i ministri futuri (*Movimento e commenti*) a non ripresentarla mai più alla Camera, che ha mostrato troppo chiaramente che non ne vuole sapere.

Ho parlato anche dei ministri futuri, perchè io non so qual misterioso spirito alberghi nel Ministero delle finanze, poichè ho veduto che ministri appartenenti a scuole economiche interamente diverse si fanno sempre a ripetere innanzi alla Camera l'imposta sull'industria agraria contro proprietari che pagano già la fondiaria, al cui ingiusto consolidamento, temuto tanto dal paese, quella indefinibile imposta non è che il preludio.

La Commissione proporrebbe in fine dell'articolo 9, che la tassa sia anticipata dal proprietario, il quale avrebbe diritto di rivalersene sul colono. In verità quando io lessi questa parte dell'articolo, ne rimasi oltremodo sorpreso, e corsi immediatamente a quella pagina della relazione che doveva parlarne, per vedere quale era la ragione che ne dava la Commissione; ma non trovai altro che un semplice avverbio: l'avverbio *naturalmente*.

Ora, siccome o io m'inganno, o questa parte dell'articolo per me sente molto di una vera enormità, così io credo che la Commissione avrebbe dovuto almeno indicarne la ragione sufficiente. Ed io la prego di dire quale essa potrebbe essere, perchè una classe di contribuenti anticipi la tassa per un'altra classe. Io

credo in verità che non ve ne sia alcuna; epperò la Commissione non ha detto nulla nella relazione. E tanto varrebbe chiamare i proprietari ad anticipare le tasse per i coloni, quanto se si presentasse un emendamento col quale si invitassero gli onorevoli membri della Commissione ad anticipare essi la tassa ai contribuenti d'Italia. (*Si ride*)

Io non discuto dell'entità della tassa, sebbene, quando sulla bilancia gravata dei molti pesi imposti ai proprietari si aggiunge qualche lira di più, essa conviene che irremissibilmente trabocchi. Io discuto ora del diritto.

Ora, in che modo un individuo può essere chiamato a rispondere di una tassa che si deve pagare da un altro individuo?

Questa è la questione, la quale attendo che la Commissione voglia trattare per illuminare me e la Camera. Ogni proprietario ha la sua rendita e su essa paga la tassa fondiaria; il colono ha la sua rendita e, secondo la legge, dovrebbe pagare anche la sua quota di tassa.

Ora, in che modo si può invertire le parti per modo che il proprietario debba anticipare egli la tassa al colono? È forse per maggiormente garantire lo Stato perchè si dubita che i coloni non siano nel caso di pagare la loro tassa?

Se valesse questo argomento, sarebbe esso sufficiente a dimostrare l'ingiustizia della disposizione. Se lo Stato non vuole perdere, ha pur diritto di non perdere il proprietario, il quale non avrebbe che il semplice diritto di rivalersene da chi lo Stato ritiene *a priori* di dubbia solvibilità.

Io non credo che in Italia si possa oggi rinnovellare l'idea pagana del dio Stato che, come Saturno divoratore dei propri figli, pensa a sè e non si cura di altro! (*ilarità*)

L'idea dello Stato moderno è quella di un ente equo ed imparziale con tutti e per tutto. Certamente al giorno d'oggi non si può confondere e stravolgere diritti e doveri; non si può chiamare responsabile uno di ciò che debbe fare un altro, altrimenti si creerebbe la maggior confusione morale che si potesse mai temere in un consorzio civile. La difficoltà che si è incontrata per esigere la tassa mobiliare dai non proprietari dei fondi per le rendite che ne ricavano, è avvenuta per il pessimo sistema della tassa fondata sulle denuncie. Questo è chiaro.

Ora l'articolo della Commissione toglierebbe le denuncie, e quindi rimuoverebbe ogni difficoltà; perciò io credo che la proposta, che combatto non sarebbe che un lusso inutile di fiscalità in vantaggio dello Stato.

E poi, o signori, che cosa è la mezzadria?

La mezzadria è un contratto libero, un contratto fondato sull'armonia dei contraenti, e quando viene viziato, il contratto stesso pericola nella sua base.

Se passasse cotesta proposta che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che il proprietario (e parlo specialmente dei piccoli proprietari, classe così numerosa e così benemerita in Italia) andrebbe nel campicello a dividere i prodotti col mezzadro, e dopo fatta la divisione di tanti ettolitri di cereali, il proprietario direbbe al mezzadro: questo ettolitro o mezzo ettolitro della tua parte me lo prendo io, perchè ho anticipato la tua tassa; ma il mezzadro che cosa crederà? Crederà che il proprietario gli usi un sopruso, e non crederà mai che abbia anticipata una tassa per lui.

Mi si opporrà che ciò non potrà succedere, perchè esisterà una legge, e che l'ignoranza della legge non si ammette; ma pure il fatto si è che in Italia la stessa classe letterata ha un'idea, generalmente parlando, ben confusa delle leggi. (*Conversazioni.*)

In Italia tutti si occupano di leggi di finanze, e tutti fanno proposte. Certamente è lodevole che ognuno si occupi di tali questioni e di leggi finanziarie che sono oggi il primo interesse per lo Stato e pei cittadini, ma però lo fanno per lo più con bastante leggerezza, chè altrimenti non vedremmo trasmettersi anche alla Camera delle proposte che non hanno nessuna ragione di essere; si vedono suggerire economie che si sono già fatte; si propongono riduzioni di spese che sono impossibili; si propongono anche delle misure che la maggioranza della Camera ripetutamente ha respinte, perchè contrariavano le abitudini di varie popolazioni, che ora formano, la Dio mercè, questa Italia nostra, per far la quale si sono uniti sette Stati diversi. È ben difficile che ciò che sembra a noi, abituati ad alcune antiche leggi, giusto, lo paia pure agli altri Italiani, come sarebbe difficilissimo che sette famiglie, sebbene di una stessa stirpe, persuase da un magnanimo pensiero ad unirsi insieme, possano trovarsi contente di pranzare o cenare con gli stessi cibi ed alla stessa ora. Ma i benefizi dell'unione sono immensi, sono santi, e bisogna rassegnarsi a qualche cosa che non si vuole da altri, e non farne colpa al Governo, la cui rovina non sarebbe scompagnata da quella dei più savi e prudenti cittadini, cui il fallimento trascinerebbe seco, senza alcun dubbio almeno in parte, nella terribile catastrofe.

La Commissione forse crederà che sia cosa facile che, allorchè si fanno i conti fra proprietario e colono, si possa dal primo ritirare ciò che abbia anticipato al secondo; ma allorchè nelle private relazioni tra il proprietario ed il colono interviene la legge, allora, evocato da questa, lo spettro della tassa appare e distrugge qualunque armonia, e i conti finiscono probabilmente con un litigio.

E la posizione che la Commissione fa al proprietario che anticipa la tassa è forse la stessa di quella fatta al colono che è il maggiore obbligato? No certamente: perchè il proprietario che non potesse, sarebbe costretto di sborsare la tassa che dovrebbe anticipare,

con le disposizioni coattive, bastantemente fiere, della legge sulla esazione delle imposte, già votata dalla Camera, modificata in minima parte dal Senato e che deve essere novellamente discussa dalla Camera, la quale volesse il cielo non tornasse ad approvarla.

Se poi il mezzadro non restituisse la fattagli anticipazione, il proprietario deve servirsi delle civilissime armi del Codice di procedura civile. Non può adire il giudice conciliatore, non può ricorrere al pretore, perchè in materia di tasse essi sono incompetenti, debbono forzatamente adire i tribunali, alla cui giurisdizione sono devolute le questioni di tasse, fossero anche di un soldo, e così per riavere poche lire devono spendere immensamente; e se, come è di conseguenza, il colono che nella sua ignoranza o caparbieta non ha voluto restituire la tassa anticipata per lui, è tenuto anche alle spese giudiziarie, si farebbe una bella posizione ai mezzadri mettendoli precisamente sul lastrico.

Il sistema di voler assicurare allo Stato l'esazione delle tasse con arzigogoli eccezionali non è la prima volta che fa capolino nella Camera. Io ricordo che, allorchè si presentò alla Camera il primo progetto della legge sul macinato, io vi lessi con immenso stupore, che il credito dello Stato restava ipotecato sugli immobili, e che il proprietario del mulino era garante del mugnaio. La Commissione stessa, ad alcuni membri della quale io feci delle rimostranze, tolse via tale enormità, ma pur vi rimase trasformato per forza il mugnaio ad esattore, lui semplice affittuario, delle tasse per conto del Governo; e, siccome mai impunemente si può violare la libertà individuale, ne è avvenuto che la tassa non è stata esatta come si doveva nell'interesse dello Stato. Abbiamo veduto dei mugnai chiudere i mulini e dei proprietari di mulini lesi nei loro sacri diritti di proprietà e rovinati. La disposizione contenuta in fine all'articolo 9 potrebbe sembrare non meritare d'essere tanto oppugnata per se stessa, ma io la combatto anche per fare ostacolo, ora che siamo sui principii, al detto sistema.

Non ammetto in alcun modo che il Parlamento venga ad intromettersi nelle relazioni private tra il proprietario e l'esercente d'un mulino, tra il proprietario di terre ed il mezzadro, perchè non amo che si rinnovelli in Italia ciò che è avvenuto nell'infelicissimo tempo della dominazione spagnuola in Italia, allorchè e vicerè e governatori venivano con le loro *Grida* ad ordinare il modo con cui si dovevano cuocere i pasticci e conservare le uova. (Bene! Benissimo! *a sinistra*)

Io termino pregando la Commissione e l'onorevole ministro a non rendere maggiormente amara la via nella quale gli amici miei ed io ben volentieri ci siamo messi per raggiungere il pareggio che deve salvare lo Stato.

POLSINELLI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**SEBASTIANI.** Abbiamo fatto quello che per noi era un dovere, sostenendo il Governo; lo abbiamo fatto con abnegazione, senza curare i dolori nostri e senza cercare altra ricompensa che quella di veder l'Italia salva, ed in un giorno, il men lontano che sia possibile, le sue popolazioni rese felici. Ora non vorremmo che si rendesse senza motivo più dolorosa la salita del politico Calvario a noi che abbiamo fatto nostro il detto d'un grande rivoluzionario francese del secolo scorso: « Perano i nostri nomi, ma si salvi il paese. »

**POLSINELLI.** Sono venuto questa mattina, nonostante la grave mia età, per sentire che cosa si discuteva nella Camera. Sono meravigliato nell'apprendere che si vuol mettere un'imposta sull'industria agricola e sui coloni, i quali dividono a metà. Ma, signori, questa è una vergogna. È assolutamente una vergogna il volere attentare all'industria agraria che è la sola, su cui poggia il benessere d'Italia. Se non si protegge l'industria agraria, noi che potremo più fare? Tutte le altre industrie sono avvilitate per cagioni che andrò a dire.

**PRESIDENTE.** Onorevole Polsinelli, parlerà poi dopo su questo.

**POLSINELLI.** Mi permetta di esprimere questi miei sentimenti, perchè io non ne posso più, e difficilmente verrò più in questa Camera. Il capitale d'Italia è nella maggior parte assorbito dal debito pubblico improduttivo, per cui è quasi finito. Il corso forzoso poi ha portato via tutti i valori metallici, e adesso si vuole attentare anche all'industria agraria, che è l'unica nostra risorsa! Quando ciò avvenisse, non ci resterà più mezzo alcuno per rifarci. È una vergogna mettere tanto tempo a respingere una proposta che è così chiaro essere contraria all'interesse generale, che non avrebbe bisogno di discussione.

Occupiamoci di cose più serie.

**CARCANI.** Io veramente sono titubante nel prendere la parola sopra questo articolo, perchè c'è qui il mio amico Salaris, il quale mi farà di certo rimprovero di non avere dato ascolto all'invito che egli ha fatto ieri, affinchè noi non avessimo più preso parte alla discussione di questi provvedimenti finanziari e ne avessimo lasciata tutta la responsabilità al Ministero ed ai suoi amici. Però la gravità dell'argomento che si racchiude in questo articolo 9, spero mi farà ottenere la indulgenza sua, come la deferenza che io vado ad usare verso l'onorevole ministro delle finanze, il quale ci faceva calorosa istanza in senso opposto, mi lusingo che potrebbe essere corrisposta dalla cavalleresca generosità di lui con una benigna accoglienza alla proposta che io vengo a fare della soppressione totale di questo articolo: e tanto più confido che il signor ministro si indurrà a questo, in quanto che egli ha pure visto che da quei banchi, ove seggono i suoi amici, questa proposta mia sarebbe bene accolta.

Anzi in verità, dopo le cose dette da quella parte della Camera, il mio compito si rende assai più facile. Sicchè io, o signori, lungi dall'intrattenermi in lunghi ragionamenti, per desiderio di brevità, sorvolerò sopra questo articolo, sfiorando solo quegli argomenti che non sono stati trattati da altri.

Ed innanzi tutto vi dirò che io, invece di guardare la materia di che in esso si tratta sotto due punti, come faceva l'onorevole Minghetti, la esaminerò sotto quattro punti diversi.

E, facendomi da capo, richiamo la vostra attenzione sul primo alinea, nel quale si dice che sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile i redditi anche di natura fondiaria, il possessore dei quali, non avendo diritto di proprietà o condominio sul fondo da cui provengono, non paga nè direttamente nè indirettamente l'imposta fondiaria.

A dire il vero, io ho voluto studiare un poco queste parole, perchè mi erano di un senso oscuro. Io non sapeva intendere che vi potessero essere dei redditi fondiari su cui non si paga nè direttamente, nè indirettamente un'imposta.

Per persuadermene sono andato a vedere cosa si dicesse nella relazione. E mi sono compiaciuto quando ho visto che la Commissione respingeva le ragioni per le quali il signor ministro voleva colpire questi redditi, trovandole poco conformi al diritto ed alla giustizia. Però, mentre mi aspettava dalla sapienza legislativa della Commissione codeste norme di diritto e di giustizia ch'essa non aveva ritrovate nel progetto ministeriale, che pure alla fine dei conti determinava qualche cosa, io sono rimasto veramente meravigliato nello scorgere ch'essa si è impigliata ed intricata in talune argomentazioni dalle quali non ha potuto poi uscirne che con questa conclusione che leggesi nella relazione stessa: « Questi privilegi realtente non hanno ragione di essere e non reggono all'esame.

« L'adozione del principio, senza alcun richiamo a leggi speciali, ci parve più conveniente, come quella che rivela con maggior precisione quale sia stata l'intenzione del legislatore.

« Contiamo che la giurisprudenza applicherà questo principio con saviezza ed uniformità. »

Da tutto ciò vedete, o signori, che si è fatto un articolo di legge per rimettere codeste quistioni alla giurisprudenza, la quale non deve applicare leggi speciali, ma principii i quali, a quanto pare, non hanno fondamento di giustizia.

Ora vi par savio, o signori, che si faccia un articolo di legge per restare le questioni in balla della giurisprudenza, come lo sarebbero sempre state quando anche la legge non si fosse fatta?

Quindi io, o signori, quando anche non vi fossero più forti ed imponenti ragioni, per questo solo fatto che la legge non determina nulla, respingo il primo alinea di questo articolo, come non solo inutile, ma anche dau-

noso per le molte liti e vessazioni ch'esso dovrà necessariamente portare nella pratica applicazione.

Vengo ora al seconda alinea il quale dice così:

« La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata, senza detrazione alcuna, al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. »

Cosa dunque si è voluto fare? Si è voluto trovare un criterio per potere applicare questa tassa. Benissimo, troviamo questo criterio, perchè allora si farà giustizia per tutti. Ma, questo criterio è giusto? è esatto? Si dice che il criterio dev'essere questo, che, quando l'imposta principale è di 50 lire, allora si deve pagare la tassa minima.

Ora io dico, un'imposta di 50 lire, moltiplicata con quella regola che voi avete stabilito nella legge di registro e bollo, cioè per 120, vi dà 6000 di proprietà, e 6000 lire di proprietà vi danno, al 5 per cento, 300 lire di rendita; ma di chi è questa rendita? È del proprietario, non è del colono: ma voi dovete trovare il criterio per tassare il colono.

Se adunque il proprietario istesso esige 300 lire di rendita dal suo fondo, qual è la rendita che percepisce il colono che divide i frutti di questo fondo?

Se mettete a calcolo le sue fatiche che, voi certamente non potete tassare, vedrete che vi troverete molto al disotto della metà. Dunque voi volete tassare pressochè sopra alle 100 lire, mentre con un voto solenne del Parlamento fu sanzionato che il minimo imponibile doveva essere di lire 400 nette, sicchè questo alinea non mira che a violare quanto trovavasi già sancito a beneficio di codesti mezzadri o coloni che sieno.

E questo, a me pare, che non solo sia ingiusto, ma che sia poco rispettoso verso il Parlamento che vorreste per tal modo trascinare a distruggere l'opera sua.

Io desidererei di gran cuore che si potessero trovare di questi criteri, e lo desidererei tanto maggiormente in quanto che ho visto i gravi inconvenienti sinora avvenuti. Per cui, quando ieri mattina l'onorevole ministro delle finanze faceva il panegirico de' suoi agenti delle tasse, con declamazioni, mi permetta l'onorevole Sella, poco convenienti contro i poveri contribuenti che, o per bene o per male, pagano sempre, io aveva chiesto la parola per dire al signor ministro un fatto, che, cioè, quando noi dopo il 1867, per agevolare la condizione dei contribuenti, avevamo portato il minimo imponibile da 250 a 400 lire, in quell'epoca ho letto, e non sono uso a dire cose che non mi constano, una circolare riservata del ministro, colla quale si diceva agli agenti delle tasse che questa risoluzione nella quale era venuto il Parlamento avrebbe potuto pro-

durre un grave danno all'erario, e che quindi fossero stati diligenti perchè nelle nuove rivele si fosse mantenuta il più che era possibile la condizione che si trovava già stabilita; ed allora, mentre io era andato in mezzo ai miei amici nelle Puglie, ed aveva loro detto: è la prima volta che posso dirvi di aver potuto fare un poco di bene, perchè abbiamo portato l'imponibile a lire 400 invece di 250.

Ma, sapete che cosa è avvenuto? È avvenuto che questi poveri infelici i quali credevano di essere tutti esonerati dalla tassa, e che non hanno sentito la necessità di andare a fare nuove rivele, perchè in forza della legge dovevano essere depennati dalle liste, questi poveri infelici si sono trovati che il loro imponibile che era di 250 lire era salito già a 640, ed invece di non pagare più nulla, hanno pagato il doppio della tassa che già pagavano innanzi.

Questa è la moralità della quale ieri parlava l'onorevole ministro delle finanze. Perdonino senoi rappresentanti del popolo in talune circostanze sentiamo vivamente certe ferite nel cuore e parliamo con una qualche vivacità. Ma, signori, voi dovete persuadervi che noi viviamo in mezzo alle popolazioni, e che non ne possiamo più di sentire tutti i disagi, tutte le dispiacenze, tutti i clamori di quella povera gente, e le contumelie che si mandano contro la nostra incapacità, contro la nostra debolezza a lasciarci raggirare o vincere in tutto quello che si vuole.

Io poi non so se la Commissione volesse ritenere questo stesso principio per la tassazione di coloro i quali pagano il fitto in danaro, oppure con una determinata quantità di generi. A me sembra che questo veramente non potesse essere. Sarei lieto realmente di sapere dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Commissione se hanno essi un criterio per colpire giustamente l'industria agricola. Io sono convinto, sono persuaso che essi non hanno nessunissimo criterio. Come si dovrebbe colpire quest'industria agricola? Come si possono trovare le 400 lire di rendita che dovrebbero essere passibili di tassa?

Signori, io credo che assolutamente questi criteri non si possano avere, perchè voi dovrete sapere con certezza qual è il guadagno che fa un fittaiolo il quale mette l'opera sua e il suo danaro sopra la proprietà altrui per percepirne un'utilità, dopo che abbia levata quella parte che deve compensare il suo lavoro, quella parte che gli deve dare da vivere, che è la parte che voi non potete colpire colla tassa.

Ora io domando se si può trovare un criterio sotto questo rapporto, quando è tanto diversa la natura delle suole, e sono tanto diverse le condizioni dell'industria e vi è tanta disparità di lucri tra provincia e provincia d'Italia in rapporto al clima, alle popolazioni, alla viabilità ed alle irrigazioni.

Quindi è impossibile, o signori, poter determinar assolutamente ed in modo sicuro il criterio col qual

si possano accertare le 400 lire, che dovrebbero essere il minimo imponibile netto colpito da tassa.

Ora, una volta che il problema è di così difficile soluzione, io vi prego, signori, di non voler mettere maggiori impacci in questa materia e lasciare stare le cose come stanno, perchè le Commissioni locali e l'agente delle tasse faranno il meglio che si potrà per raggiungere la equità.

Ora vengo alla terza parte, la quale dice: « La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersi sul colono. »

Signori, io non ripeterò le cose che ha dette il mio amico personale Sebastiani su questo proposito; richiamerò solamente la Camera ad un'osservazione.

Noi siamo per ritornare sopra la legge per l'esazione delle imposte. In quella legge è stato stabilito che fra cinque giorni, quando non si pagasse l'imposta diretta, si potrà dall'esattore fare l'esecuzione.

Ora, una volta che voi volete fare assumere al proprietario l'incarico di pagare quest'imposta, l'esecuzione naturalmente dovrebbe essere contro il proprietario. E quindi che cosa succederà? Che quando non vi siano frutti pendenti nel fondo, l'agente delle tasse dovrebbe cominciare per venire in casa di tutti quanti noi altri, chè qui tutti siamo, chi più chi meno, proprietari, e teniamo stabilite delle colonie, e dovrebbe venire a sequestrare i nostri mobili, le nostre suppellettili, per farsi pagare di un debito che non è nostro.

Ma, signori, questa è un'esorbitanza di tale natura che non mi pare sia onorevole per un Parlamento che rappresenta un popolo civile.

Lasciate dunque da parte questa proposta, e lasciatela con tanta maggior premura, inquantochè dessa potrebbe portare ad un gravissimo danno. Potrebbe portare il danno di rendere dispiacente una classe importantissima della nostra comunanza civile, una classe che l'altro giorno l'onorevole Rattazzi giustamente diceva essere quella che può sostenere la questione sociale nel nostro paese; la classe cioè di questi mezzadri, di questi fittaiuoli, di questi piccoli proprietari.

Ma, signori, pensate che noi col fitto solamente abbiamo la soluzione pratica della questione sociale. Quando ciascuno di noi dice al colono: questa è la mia proprietà, viviamo insieme: io ci metto la terra, tu metterai il lavoro: guadagneremo insieme da vivere; mi pare che noi ci siamo messi in tale condizione da non farci invidiare la ricchezza; mi pare che ci saremo costituiti in tal situazione da far sì che quegli stessi che potrebbero essere i perturbatori della società e dell'ordine saranno quelli i quali verranno a garantire la società, a sostenere l'ordine, a difendere il diritto di proprietà. Signori, e come mai nell'attuale stato di cose del nostro paese, in cui abbiamo a deplorare bastanti agitazioni politiche, vi è venuto in mente di metter su un'altra questione la quale potrebbe di-

venir fatale, se se ne impossessassero i nostri nemici e sapessero sfruttarla? Io vi prego anche sotto il rapporto politico, o signori, di rigettare assolutamente questo articolo di legge.

Io non vedo la necessità perchè si debba ritornar sopra quel che c'è in materia di ricchezza mobile. Io credo che l'articolo del regolamento del 1868 provveda a sufficienza a tutte quante queste cose; quindi restiamo là e non andiamo più innanzi. In quell'articolo si dice: « Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come fittaiuoli, mezzaiuoli, ecc., dovranno dichiarare il reddito ricavato dall'industria esercitata sui beni stabili loro affidati.

« Sono egualmente tenuti i proprietari e gli usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione del reddito, quando esercitano alcuna delle industrie agrarie di cui nel secondo paragrafo dell'articolo 52.

« Quando in una sola colonia agraria si trovino associate più famiglie, e quando più famiglie di fittaiuoli siano insieme associate per coltivare colle proprie braccia i terreni affittati in comune, si farà una dichiarazione parziale per ogni famiglia, e sarà accertato e tassato separatamente il reddito di ciascuna famiglia.

« Però il reddito della colonia o dell'affittamento non potrà essere suddiviso che fra le famiglie, alle quali è intestato l'atto relativo, ecc. »

Non occorre che io finisca di legger questo articolo. Credo che esso provveda a sufficienza a tutto ciò che si vorrebbe statuire con la presente legge.

Viene da ultimo, o signori, la quarta parte delle mie osservazioni, la quale riguarda l'ultimo alinea: « È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719, » che dice così: « le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

Signori, io debbo dichiararvi che ho provato un'assai penosa impressione nel leggere queste ultime parole. Voi ricorderete che cosa è detto in quei due alinea, che sono qui richiamati; in essi è detto:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato accertato ed imposto il reddito per ciascuna famiglia.

« Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due famiglie di fittavoli, che coltivino colle proprie braccia i terreni. »

Ora che cosa si vuole, signori? Parliamoci chiaro. Si vuole assolutamente distruggere tutto quello che sin qui i due poteri dello Stato avevano determinato e sancito; si vuole vulnerare ed offendere quel principio di giustizia che si era sin qui riconosciuto e rispettato, e per raggiungere questo scopo si è pensato di abolire la separazione di redditi providamente fissata nei due citati alinea del regolamento del 1868, e,



fingendo che i diversi fittaiuoli che prendono a conduzione delle piccole zone di terreno in un medesimo stabile fossero come tanti soci nella fittanza, vuolsi attribuire loro la tassa dalla quale, individualmente considerati, erano esenti. Ora io credo che questo sia un tal fatto che offende ogni principio di morale.

Signori, il Parlamento, dopo le lunghe e dotte discussioni del 1863 sopra questa materia di ricchezza mobile per la industria agraria, era venuto nella determinazione di colpire quei capitali i quali venivano investiti da un individuo sul fondo altrui perchè, consociati al lavoro, gli potessero dare un'utilità. Si diceva giustamente allora: questi capitali, i quali si trovano impiegati in quest'industria, perchè non dovranno essere colpiti? Non è un impiego del danaro codesto come ogni altro? E la maggioranza allora ritenne il principio che bisognava colpirli, e fu a questo concetto informata la legge del 1864.

Però badate bene, o signori, che si voleva il capitale consociato al lavoro, e questo capitale fu poi stabilito con la riforma fatta alla legge primitiva nel 1867, che avrebbe dovuto essere tale da dare 400 lire di utile netto allo industriale.

Ora, se io affitto a 20 o 30 individui un vigneto, che ciascuno coltiva per sè senza veruna comunanza con gli altri, voi non trovate più il capitale, ma trovate solo il lavoro. Ebbene, o signori, avrete il coraggio di andare a tassare questo sudato lavoro che deve provvedere di uno scarso tozzo di pane una infelice famiglia?

Signori, facciamo una volta le leggi con stabilità: quando abbiamo sanzionati certi principii di giustizia e di equità, rispettiamoli, e non veniamo a mettere perturbazioni nel popolo; non facciamo credere che noi, sotto le sembianze di una generosa protezione, vogliamo aggravare la mano sopra di esso.

Vi ripeto, signori, che questa è una questione importantissima. E quantunque io da questi banchi non dovrei darvi tali suggerimenti e lasciarvi correre per la vostra china assecondando davvero le insinuazioni del mio amico Salaris, il quale ieri diceva: lasciate che facciano tutto il loro agio, il popolo poi si farà giustizia da sè (*Esclamazioni a destra*); pure io sono così sinceramente devoto alla prosperità d'Italia che, prescindendo da interessi di partito, do a voi, miei avversari, quegli stessi consigli che nella rettitudine del mio animo darei a' miei amici.

Anzi vi dico francamente, o signori, in riprova della lealtà del nostro partito, che oggidì noi dell'opposizione vi rendiamo un grandissimo servizio, perchè bisogna, o signori, che vi persuadiate che la ragione unica per cui il paese ancora si contiene è perchè trova nelle nostre parole l'eco fedele dei suoi bisogni, dei suoi desiderii, delle sue aspirazioni! (*Rumori a destra*)

E poichè esso nutre ancora un barlume di speranza

che in un giorno non lontano i suoi reclami possano avere ascolto, i suoi bisogni possano essere assecondati, non vogliate costringerci, o signori, a fargli perdere questa fede, avvegnachè il giorno in cui il paese non sentisse più ripercuotere in quest'Aula l'eco dei suoi bisogni, e dirò pure dei suoi giusti risentimenti, oh! quel giorno, o signori, sarà nefasto all'Italia.

Vedete dunque, o signori, che noi non solo rendiamo un grande servizio al paese con questa nostra tolleranza, con questa abnegazione che a fronte di tanti sacrifici personali stiamo da anni sostenendo, ma possiamo vantarci, o signori, di essere oggi il vero partito conservatore (*Nuovi rumori a destra*), perchè siamo noi (*Con fuoco*), sì, siamo noi, o signori, che oggi conserviamo l'Italia! Siamo noi che in mezzo al generale malcontento non vi lasciamo ancora cadere a rovina. (*Risa a destra — Sì! sì! a sinistra*)

Vogliate, o signori, scongiurare quel giorno, imperocchè sapete che cosa ne seguirebbe? Avverrebbe a voi quello che avvenne in Francia nell'ultima rivoluzione ai soddisfatti di quell'Assemblea legislativa. (Benissimo! *a sinistra e rumori a destra*)

SINEO. Io voto per la soppressione di tutto l'articolo 9. Mi fo tuttavia premura di dichiarare (cosa che posso dire molto di raro) che sono d'accordo perfettamente coll'onorevole ministro delle finanze nel concetto che egli ha espresso di dover tassare certe ricchezze le quali sfuggono ingiustamente alla tassazione.

E tanto più volentieri io colgo questa occasione per dichiarare il mio accordo coll'onorevole Sella, inquantochè mi pare che già fosse egli ministro, quando io ho sostenuto a Torino precisamente quello che egli sostiene adesso, che cioè non si poteva senza ingiustizia non tassare certe grandi ricchezze che sono oggidì ancora sottratte all'imposta. Io ho specialmente insistito, or sono circa 6 o 7 anni, affinchè si sottoponessero a speciale tributo i possessori d'alcuni canali d'irrigazione, i quali ben si sa che sono ultra milionari!

Allora, forse perchè veniva dalla sinistra questa proposta, non fu accettata nè dalla Camera nè dal ministro di finanze, il quale, se ben mi ricordo, era precisamente l'onorevole Sella. Ma, quand'anche fosse stata diversa la persona del ministro, ciò non monterebbe, poichè tra i vari ministri di finanze, da vent'anni circa in qua, io non ho mai saputo vedere una sensibile differenza; li trovo tutti nello stesso concetto, nello stesso sistema. (*ilarità*)

Ma questa volta, me ne congratulo, lo stesso principio che fu allora respinto dalla maggioranza della Camera e dal ministro di finanze, oggi il ministro lo propugna. Spero conseguentemente che sarà accettato dalla Camera. Concordo bensì col signor ministro circa il principio, ma non circa il modo in cui venne formulato.

Io debbo insistere per la soppressione dell'intera

prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione perchè qui si vanel vago, nell'indeterminato; si procede in un modo che non è proprio dello stile legislativo.

Quando dite in genere che volete colpire i redditi anche di natura fondiaria, il possessore dei quali, non avendo diritto di proprietà o condominio sul fondo da cui provengono, non paga nè direttamente nè indirettamente l'imposta fondiaria, usate un linguaggio anfibologico che avrebbe bisogno di essere rischiarato con lunghi commenti. Ad ogni modo, voi dite precisamente il contrario di ciò che diceva poco fa l'onorevole ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze diceva, specializzando, che egli voleva colpire i proprietari dei canali, e col vostro articolo li esimate interamente, perchè il proprietario di canali è un proprietario, egli ha diritto di proprietà e condominio sul canale.

Eguale io voto per la soppressione della seconda parte della proposta della Commissione; anzi è quella che maggiormente mi ripugna, per i motivi che furono adottati dagli onorevoli preopinanti; e non li ripeterò: solo aggiungerò una considerazione.

Voi non avete creduto di andare sino al fondo ad abrogare le disposizioni della legge vigente per cui si esimono dall'imposta della ricchezza mobile quelli che non hanno un reddito eccedente le lire 400; ma, mentre mantenete questa eccezione in termini generali, voi ne togliete il beneficio ai poveri operai agrari.

Voi non volete esimere che quei coloni che coltivano fondi per i quali si paga 50 lire di tributo fondiario.

Ma, signori, 50 lire di tributo fondiario rappresentano in alcune regioni una rendita ben tenue.

Anche nel caso in cui ci fosse in Italia una vera perequazione, anche nel caso in cui la parola *perequazione* non fosse una triste menzogna, ed i proprietari fondiari non dovessero pagare ovunque che il 10 per cento circa della loro rendita, 50 lire di tributo prediale indicherebbero pel colono una rendita netta ben inferiore alle lire 400. Esse indicherebbero una rendita di lire 500 pel proprietario; ma la ricchezza effettiva del colono è sempre ben inferiore a quella del proprietario. Prendete, per esempio, la mezzadria quale si usa in gran parte d'Italia. È vero che in questo caso i prodotti si dividono a metà tra il proprietario ed il colono. Ma questa metà è netta pel proprietario; pel colono è un prodotto brutto, dal quale bisogna dedurre il prezzo ed il consumo degli utensili e del bestiame, ed il valore della sua mano d'opera, cose tutte che riducono il profitto netto del colono a meno della metà della metà del prodotto totale del fondo.

Aggiungete che, nell'attuale flagrante sperequazione, in molti comuni 50 lire di imposta non rappresentano pel proprietario stesso neanche 200 lire nette di prodotto. Rappresentano conseguentemente pel colono meno di cento lire di prodotto netto.

Vorrete voi, su questa proprietà che dà 200 lire al proprietario e che conseguentemente non può dare più di 100 lire al colono, vorrete che egli paghi la tassa di ricchezza mobile, tuttochè egli sia evidentemente in condizione bene inferiore a quelli che, con disposizione generale, sono esenti da questa tassa?

Io capisco benissimo che potete avere delle ragioni di riguardo per certi contribuenti e non per altri. Il povero colono è isolato, e difficilmente si immischia delle cose pubbliche; non viene a fare dei *meetings* nelle città, non viene a fare delle dimostrazioni; ma questo è forse un motivo per gravitare in questo modo sopra di lui?

*Voce al centro.* Ma qui si favorisce.

SINEO. Quale sia il favore da voi magnificato l'ho dimostrato poc'anzi con cifre inespugnabili; voi minacciate della tassa di lire cinque per ricchezza mobile anche quell'operaio agrario che non avrà che il quarto del reddito minimo per cui gli altri operai sono esenti da imposta. È vero, l'operaio agrario è di sua natura pacifico, mansueto, tollerante all'ultimo grado. Ma non è questo un motivo per togliergli il pane necessario al mantenimento della sua famiglia. Come? Un colono che non avrà che 100 lire di prodotto netto volete tassarlo per ricchezza mobile come tassereste chi avesse qualche cosa di abbondante e di superfluo nelle sue entrate? È una ingiustizia che non credo che voi possiate sancire, una volta che ve l'ho dimostrata.

Non abusate, o signori, della pazienza del contadino. Se lo spingete all'estremo, egli reagirà più minaccioso ancora e terribile che l'operaio della città. Non v'illudete. Vi servano di lezione i movimenti prevenuti dalla tassa del macinato.

Ho detto che non ripeterò le osservazioni fatte con molta opportunità dagli oratori che mi hanno preceduto. Solo permettetemi, o signori, che io vi ricordi ciò che diceva l'onorevole ministro per le finanze nella precedente seduta. Egli faceva una triste confessione, ma una confessione che dovrebbe essere fertile di conseguenze, se voi la ponderaste, se voi la meditaste come merita. C'è, diceva egli, una ripugnanza generale contro il Governo. Si credono benemeriti quelli che sottraggono qualche cosa alle entrate pubbliche. Aggiungeva il signor ministro essere questo effetto d'ignoranza. Mi scusi l'onorevole ministro, è effetto di troppo sapere.

Il contribuente odia chi gli domanda un'imposta ingiusta, mal ripartita; odia chi di quest'imposta non fa l'uso che dovrebbe fare. L'odio viene eccitato quando si sciupa il denaro pubblico.

Posso rammentare all'onorevole Sella, giacchè egli ed io apparteniamo alla stessa regione d'Italia, posso rammentargli quali fossero un tempo, nelle provincie nostre, i benevoli rapporti tra governanti e governati. Egli è nato colà molti anni dopo di me, ma ancora in

tempo per isorgere come il Governo fosse lontano dall'essere odiato. Si pagavano facilmente le tasse non si rivelò mai la ripugnanza che ora si manifesta in tutta Italia, non escluso quel buon Piemonte, tanto docile un tempo e benigno. Ma allora le tasse erano ripartite con equità, erano domandate con modi civili.

Non si mandavano degli eserciti a tirar fucilate per esigere le imposte, e le imposte erano pagate esattamente; non c'erano arretrati. Ora succede ben diversamente, e questa condizione di cose peggiorerà, se voi camminerete sempre a ritroso di quello che la scienza e la buona politica vi dovrebbero insegnare.

Mi permetta anche l'onorevole mio amico personale Minghetti che io impugni la classificazione dei partiti da lui fatta, alcuni giorni sono. Ciò che costituiva la differenza essenziale tra i veri partiti (perchè non parlo di quelle combinazioni effimere e transitorie che sono spesso volte cagionate da speciali interessi), ciò che costituiva la differenza essenziale tra i veri partiti che già dividevano gli uomini politici d'Italia 22 anni fa, e che ancora li dividono oggidì, ciò che assicura ad uno di quei partiti la grande maggioranza reale nella nazione è questo, che noi altro non vogliamo che lo Statuto applicato secondo il suo spirito, secondo la vera giustizia che esso è destinato a guarentire, ed invece tante volte dalla parte contraria si è sacrificato e si sacrifica lo Statuto e la giustizia a transitorie e deplorabili convenienze che non sono quelle della nazione.

**MINISTRO PER LE FINANZE** Io mi permetto di prendere ora la parola, benchè sappia esservi ancora dieci o dodici oratori iscritti; anzi, appunto perchè so esservi tanti iscritti, nella speranza che sia per giovare alla celerità della discussione una qualche spiegazione intorno a questo articolo così incriminato.

L'articolo 9 comprende quattro parti. Esso, come era proposto dal Ministero, ne conteneva una che vedo essere molto dispiaciuta all'onorevole Sebastiani, cioè che i redditi dell'industria agraria esercitata dal proprietario del fondo dovessero essere soggetti alla tassa.

L'onorevole Sebastiani si maraviglia che i ministri delle finanze che si succedono, malgrado le insistenti ripulse della Camera, tornino sopra quest'argomento, e si domanda: ma quale è lo spirito...

**DI RUDINI.** Misterioso.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** misterioso che svolazza nel Ministero delle finanze, e che di tratto in tratto fa ripullulare una proposta sì poco ragionevole?

La ragione è semplicissima. Allorquando si esercita il mestiere non piacevole di tassatore, non si può non sentire il principio della giustizia, non si può non sentire una voce imperiosa la quale dice, che all'imposta debbono essere tutti egualmente soggetti. Or bene, per parte mia debbo dichiarare che fu un sentimento di giustizia quello che m'indusse, che mi forzò anzi a portare innanzi alla Camera questa proposizione. Im-

perocchè io consento colla Commissione che non dobbiamo occuparci adesso di quest'argomento, di fronte ad una necessità superiore che ci stringe, e che è quella di semplificare, per quanto si può, le nostre discussioni, se vogliamo arrivarne a termine. Mettiamo in disparte adunque la questione dell'industria agraria esercitata dal proprietario.

Ma direi cosa assolutamente contraria al vero, non solo se io consentissi, ma anche se lasciassi credere che io reputi conforme a giustizia che i redditi dell'industria agraria esercitata dal proprietario del fondo non debbano essere tassati.

Io non arrivo a comprendere (per colpa probabilmente della debolezza della mia mente, della parvità della mia perspicacia) come, quando un terreno è esercitato da un affittuario, questi, per i redditi che ritrae dalla sua industria agraria debba pagare un'imposta, e quando invece il proprietario diventa quasi egli stesso il suo affittavolo, esercitando da sè l'industria agraria, egli non debba essere tassato. (*Interruzioni*)

**PLUTINO AGOSTINO.** E la fondiaria?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Permettano la libera manifestazione delle opinioni di ciascuno. Io non giungo a comprendere ciò; forse altri lo comprenderà, per essere fornito di maggiore intelligenza, ma io davvero non ci arrivo.

Dalla coltivazione di un terreno si ricavano due specie di redditi ben distinte: una che è il reddito attribuibile alla proprietà, al capitale-terra, se si vuol dir così; l'altra che è il reddito prodotto dalla industria agraria; ora, questo secondo reddito si produce a favore del proprietario quando egli esercita da sè l'industria agraria, e secondo le leggi attuali per questo reddito egli non paga tassa. Quando per contrario l'industria agraria è esercitata dall'affittuario, allora questi paga sopra tal reddito l'imposta di ricchezza mobile.

Per tal modo il reddito industriale agrario pag quando spetta all'affittavolo od al colono; è per contrario esente da tassa quando spetta al proprietario.

Ciò, anche una volta il ripeto, io non arrivo a capirlo.

Conosco benissimo le obiezioni che sorsero, e che sorgeranno ogni volta che si discorre dell'attuale questione; ma fu un sentimento profondo di giustizia quello che m'indusse a fare questa proposizione. Ci valga a spiegarne all'onorevole Sebastiani la ragione determinante, e a far sì che egli più non la consideri poco men di un delitto commesso dal ministro finanze.

Pure, se non se ne vuol parlare, non parliamone. Io non ho detto queste parole, se non per giustificare l'atto della mia proposizione, che era stato accusa dall'onorevole Sebastiani; ma, ripeto, non tengo altrimenti a parlarne per ora, è per amore di brevità consento colla Commissione a passare avanti.

Viene un'altra parte dell'articolo, la seconda cioè, secondo il mio progetto, e la prima secondo quello della Commissione, e la quale si riferisce ai redditi di altra natura che sfuggono ad ogni specie di imposta, sia fondiaria, sia mobiliare.

Qui vedo che anche l'onorevole Sineo è d'avviso doversi fare qualche cosa in proposito; quindi mi immagino che egli non voterà contro questa parte dell'articolo.

**SINEO.** Sì, perchè non dice quello che voglio.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se non è contento della redazione, è un'altra cosa; ma dal momento che l'onorevole Sineo si gloriava di aver altre volte parlato nel senso di questo concetto, non deve ora respingerlo.

In quanto alla redazione, confesso io per il primo che mi sentii inclinato ad accettare quella proposta dall'onorevole Pescatore, e che mi pare ispirata del suo solito acume, della sua solita penetrazione e perfezione.

Passiamo oltre, imperocchè mi pare che grande controversia intorno a questa parte dell'articolo non possa esservi.

Vengo al secondo capoverso dell'articolo quale è proposto dalla Commissione; quello cioè che commisura la tassa da pagarsi dal colono all'imposta fondiaria principale, e che attribuisce al proprietario il carico dell'anticipazione di cotesta imposta, salvo al proprietario stesso di rivalersi verso il colono. Su questo punto delle recriminazioni gravissime mi pervennero.

Però, tengo a dividere assolutamente da queste recriminazioni le osservazioni dell'onorevole Nobili, in quanto che queste hanno un carattere più generale. L'onorevole Nobili è tornato sopra un problema che ha molte volte occupato il Parlamento, quello cioè che ha per iscopo di sapere in qual modo sia conveniente passare dalla parte di reddito che non è soggetto ad imposta, alla parte di reddito per la quale si crede dovere l'imposta funzionare completamente. A tale quesito il Parlamento ha dato già più soluzioni.

Se guardiamo alla prima legge del 1864, e se prendiamo quella che è attualmente in vigore, bisogna pur considerare che esiste fra esse grande differenza.

Le idee svolte dall'onorevole Nobili tornerebbero in qualche parte piuttosto all'antico concetto della legge del 1864.

Io non disconosco che possa cotesto argomento essere ripreso ad esame, portando soprattutto un attento studio intorno ai risultati dati dai ruoli, per vedere che cosa si possa e che cosa si debba fare.

Ma io mi permetterò di pregare l'onorevole Nobili a non insistere perchè il Parlamento entri adesso in sì spinosa questione; spinosa lo fu trovata sempre, ed anche negli altri paesi, poichè si è sempre incontrata seria difficoltà nello stabilire quali redditi debbano, per ragione di somma, andare esenti d'imposta, e quale debba essere il limite al di là del quale l'imposta

debba dichiararsi in pieno vigore per tutto l'ammontare del reddito. È questione delicata, è questione controversa, e confesserò per il primo di non potermi avventurare agevolmente in questo studio con completa fiducia di non arrecare grave lesione alle finanze, e m'immagino che la Commissione sia pure del mio avviso. Per conseguenza, io mi permetterei di fare viva preghiera all'onorevole Nobili di non insistere perchè ora il Parlamento entri in questa disamina; giacchè, senza uno studio profondo, nè Ministero nè Commissione potranno seguirlo così di leggieri.

Io teneva a fare questa dichiarazione onde non accomunare le osservazioni dell'onorevole Nobili con quelle che furono mosse da altri intorno al merito della proposta relativa alla tassazione del colono.

Ora, o signori, vedete come stanno le cose. Gli oppositori di questa parte della proposizione della Commissione, l'hanno combattuta come soverchiamente fiscale, come ispirata da non so quale spirito malefico. Ebbene, volete che ve lo dica? Io ho fatte le più grandi difficoltà ad arrendermi all'opinione della Commissione sopra questo argomento...

**BEMBO.** È naturale.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** e debbo confessare che mi vi sono arreso in considerazione delle circostanze dei coloni. Quindi io credeva che questa proposizione sarebbe stata accolta dal Parlamento, come una ventura per i coloni. (*Risa a sinistra*) Ed invece avete udito quello che avete udito. (*Rumori a sinistra*)

Lasciatemi almeno esporre le ragioni per le quali io ho stentato molto, lo dichiaro, ad arrendermi alla opinione della Commissione.

Facciamo un poco di conti.

Sapete tutti che in Italia si valuta che l'imposta principale fondiaria sia il dodici e mezzo per cento del reddito.

*Voci a sinistra.* Oh! oh!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Le condizioni delle finanze sarebbero di gran lunga migliori di quel che sono, se effettivamente tutti i proprietari di terreni pagassero il dodici e mezzo per cento del loro reddito. (*Interruzione del deputato Polsinelli*) Imposta principale, intendiamoci bene.

**POLSINELLI.** No, no...

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**POLSINELLI.** Non bisogna dire delle cose che non sono esatte. In questo modo è impossibile andare innanzi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Polsinelli, ella non ha la parola.

**POLSINELLI.** Certe provincie pagano poco, ma le provincie meridionali pagano fin il venti per cento, e più di decimi per imposta principale, coi quali si arriva al 28 per cento oltre i centesimi addizionali.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Consenta l'onorevole Polsinelli che io esponga i dati quali mi constano dagli studi che furono a più riprese fatti e dal Ministero e

dalla Commissione. (*Nuove interruzioni del deputato Polsinelli*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Polsinelli, non interrompa.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Polsinelli parlerà poi, se vuole, su questo argomento, ma, lo prego, mi lasci esporre il mio ragionamento. Diranno dopo tutto quel che crederanno.

Con questa presupposizione, io ho tutte quante le ragioni per ritenere che l'imposta fondiaria principale corrisponda ad 8 di reddito del proprietario; e sono nel fondo dell'animo convinto che in media è più di 8. Ciò posto, quale sarà il reddito del colono se 8 è il reddito del proprietario? Per regola si ritiene che il reddito del proprietario sia la metà del reddito brutto.

*Voci.* Lordo.

*Altre voci.* Totale.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ringrazio del suggerimento... del reddito totale del terreno; dimodochè per quel terreno che ha 1 d'imposta principale fondiaria, dovrebbe anche essere 8 la parte di reddito che corrisponde alle spese di mano d'opera e di materiale.

Voglio anche qui fare un'ipotesi che credo molto favorevole per il colono; voglio, cioè, ammettere (cosa che certamente non è) che le spese di coltivazione consistano per metà in remunerazione dell'opera del colono e per metà in materiale o altro. Vedete che faccio una larga ipotesi, e che intendo di stare in limiti amplissimi. Questo vorrebbe dire che là dove l'imposta sul terreno è 1, il reddito del colono è 4: ed è certamente più di 4. Ora, signori, se voi applicate a questo reddito di 4 il coefficiente di diversificazione che le nostre leggi richiedono, cioè i cinque ottavi, onde ottenere il reddito imponibile del colono, egli è evidente che il reddito imponibile diventa il due e mezzo; cosicchè per 1 d'imposta pagato dal proprietario, il reddito del colono viene ad essere almeno due e mezzo. Ora, se applicate l'aliquota del 12 per cento, è evidente che voi verrete ad attribuire al colono una tassa di 30 centesimi; cioè dove l'imposta principale è 100, dovrebbe essere 30 l'imposta a carico del colono. E tutto ciò nell'ipotesi che credo la più favorevole che si possa immaginare per il colono.

Ora la Commissione vi presenta un articolo col quale vi dice: il colono sapete quanto pagherà? Il cinque per cento dell'imposta prediale governativa principale.

Io confesso che a prima giunta ho guardato in viso i membri della Commissione. Come? ho detto: il cinque per cento! Ma se a stabilire il 30 per cento si fa un'ipotesi favorevolissima al colono! (*Risa ironiche a sinistra*)

Padroni di ridere, signori...

*Voci a destra.* Bisogna rispondere.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** ma i numeri sono questi.

Cosicchè, a mio avviso, la Commissione, nello stab-

lire questa imposta, largheggia in un modo incredibile a favore del colono.

Io vi confesso che la prima impressione che io mi ebbi, fu quella che nell'interesse delle finanze io non potessi e non dovessi accettare codesta proposizione. Ma mi si osservò allora dai membri della Commissione: si risparmia ai coloni la noia della dichiarazione. Badate che i coloni, in gran parte, sono poco (qui non vorrei che mi si accusasse nuovamente di far torto al popolo italiano...). (*Si ride*) Ma, via! non sono molto letterati; almeno questa mi si vorrà passare. (*ilarità*)

Pur troppo non è colpa nostra; ci si lasci fare, si lasci fare l'Italia libera ed unita, e fra 20 o 30 anni le condizioni del nostro popolo saranno diverse; ma le popolazioni, quali le abbiamo ereditate dai Governi passati, mi pare almeno che la statistica non ce le dimostri troppo scienziate.

Dunque mi si obbiettava: vedete che sono evitate le dichiarazioni dei coloni, ed è vantaggio non lieve di dispensarli dalla necessità di conoscere questa parte della legge; così si garantiscono dal pericolo di incorrere in multe, e via discorrendo.

E questa considerazione, anche politicamente gravissima, faceva, lo confesso, pure su me un certo effetto. Si osservava eziandio la difficoltà della riscossione; deliberando che il proprietario anticipi egli codesta imposta, è certo che la riscossione si fa molto più sicura ed agevole.

**CURZIO.** E se il colono non paga?

**PLUTINO AGOSTINO.** Eh! pagherà il proprietario!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Vogliate considerare, o signori, che si tratta qui di un aumento lievissimo, di cui il proprietario avrà diritto a rivalersi sopra il colono!

*Una voce ironica.* Lo accetta molto volentieri!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Curzio diceva: ma se il colono non paga il proprietario? Io rispondo che questo entra nel caso generale.

Ma poi non è il colono che deve dare al proprietario la sua parte dei prodotti? È cosa comune, vi saranno nuove modificazioni nella convenzione colonica e il fatto viene da sè.

Quindi è, o signori, che, commosso da queste osservazioni...

**PLUTINO AGOSTINO.** Che viscere tenere! (*Ridendo*)

**MINISTRO PER LE FINANZE...** e perchè più non occorrono le dichiarazioni intorno alla maggiore sicurezza della riscossione, che per me è cosa perniciosissima, tant'è che, se non fosse adottata la disposizione che la tassa sia pagata dal proprietario, io dovrei anche pormi fra coloro che parlarono contro l'articolo; imperocchè davvero non vi sarebbe alcuna ragione per le finanze di ammettere una riduzione così grave come quella che implica la proposizione che la Commissione ha indicato alla Camera.

Laonde, o signori, vi prego di esaminare questa parte della proposta che la Commissione vi fa spassionatamente, lasciando da parte tutte le frasi che avrete udito; insomma si torna ad una questione generale.

Capisco che ogni partito s'immagina di essere il solo a sostenere lo Statuto. L'onorevole Sineo dice: siamo soli noi che vogliamo rispettato lo Statuto; voi non od almeno non ne fate gran caso.

L'onorevole Carcani, alla sua volta, dice: il popolo sta tranquillo, perchè sente la nostra voce; noi siamo i veri suoi rappresentanti. (*Bisbiglio a sinistra*)

MINERVINI. Andate a fare una passeggiata in Italia e sentirete quel che dice il popolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'ho fatta questa passeggiata.

*Una voce a sinistra.* In Piemonte.

MINISTRO PER LE FINANZE. In Piemonte e fuori del Piemonte. Ci sono stato anch'io nelle altre provincie italiane e credo di conoscerle.

Signori, io dichiaro che mi credo per nulla meno genuino ed effettivo rappresentante del popolo quando vengo a proporre delle tasse, di quello che lo siano coloro i quali vi si oppongono ed in tutti i modi le combattono. (*Bravo! a destra*)

Io credo di far molto più seriamente il bene del popolo compiendo l'opera mia, anzichè imitare gli oppositori.

MASSARI G. Benissimo! Bravo!

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori, davvero, se fosse possibile far tutto ciò che lo Stato deve fare, cioè soddisfare ai suoi impegni, provvedere alla pubblica sicurezza, ai lavori pubblici, all'istruzione pubblica ed a tutti gli altri servizi, e tutto ciò senza incomodare i contribuenti, o signori, allora avreste ragione. (*Harità a destra — Rumori a sinistra*)

POLSINELLI. In misura.

MINISTRO PER LE FINANZE. Qual è la misura? La misura è determinata dalle spese. Ora io vedo che, quando si tratta delle spese, di regola non se ne fanno mai abbastanza, e le chiedete a nome del popolo; quando poi si viene alle imposte, cioè ai mezzi di provvedere a codeste spese anche allora, per respingerle, i rappresentanti del popolo siete voi, quelli che vogliono lo Statuto siete voi, e noi pare che siamo qui proprio gente senza cuore e senza senno. (*Bravo! Bene! a destra e al centro*)

*Una voce a sinistra.* È il modo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il modo lo capisco. Ma le imposte devono pur sempre congruarsi colle spese, ciò che entra nell'erario deve congruarsi a ciò che ne esce.

L'onorevole Polsinelli lamenta le condizioni delle industrie, ma crede egli che le condizioni delle industrie in Italia non sarebbero molto migliori se le finanze dello Stato fossero in ordine? Crede egli che

anche le condizioni del credito per le operazioni che, non solo lo Stato, ma le provincie, i comuni e anche i privati debbono fare sarebbero quelle che sono, quando le finanze fossero ordinate?

Signori, io debbo qui difendermi da un'accusa mosami l'altro giorno dall'onorevole Carcani. Egli disse che io sono venuto qui a fare l'apologia degli agenti finanziari. Ma certamente era il mio dovere questo.

CARCANI. Ma non parli contro il popolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non vorrei offendere nessuno, ma mi permettano di dire tutto il mio pensiero.

*Voci a sinistra.* Dica pure. Parli! parli!

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che sia difetto di educazione politica quello di combattere così aspramente le tasse...

MINERVINI. È questo il suo galateo?

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Minervini.

MINERVINI. Noi domandiamo...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Minervini di non interrompere, e tanto meno in quei termini.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quanto a me, non intendo di venir meno alle considerazioni personali che devo ai miei colleghi.

Io vedo che, mentre stiamo affaccendati attorno alle proposte di tasse, mentre una parte della Camera, come diceva l'onorevole Sebastiani, percorre questo doloroso calvario per far riuscire il pareggio, per rimettere un poco d'ordine nelle pubbliche finanze, all'altra parte, non solo ci si nega il titolo di rappresentante del popolo, ma ci si dipinge come tante sanguisughe e tanti tormentatori del popolo.

Ebbene, mi sia lecito il dirlo, e con questo conchiudo il mio discorso, credo che rappresentiamo infinitamente meglio di loro il popolo e gli interessi suoi, sostenendo le nostre proposizioni; imperocchè, signori, uno dei germi di malcontento sta appunto in ciò, che i cittadini non pagano tutto quello che dovrebbero pagare, specialmente in fatto d'imposta sulla ricchezza mobile.

Da un capo all'altro d'Italia avete udito a dire che quello che disgusta maggiormente i contribuenti non è l'imposta in sè, ma bensì l'ingiustizia colla quale è applicata, ma il vedere che il tale od il tale altro non paga quanto dovrebbe pagare. Questa ripartizione ingiusta può provenire da che tutto il meccanismo non ha potuto ancora perfezionarsi, e può provenire eziandio dall'essere la legge troppo indulgente; ma il fatto è che la ragione principale del malcontento, per ciò che riguarda l'imposta sulla ricchezza mobile sta in ciò che dei redditi, e dei redditi importantissimi, sfuggono alla medesima.

Quindi è che quando noi ci proponiamo, ed è proposito nostro principalissimo, di fare in modo che la imposta sulla ricchezza mobile colpisca meglio tutti i redditi che debbono dalla medesima essere colpiti, non credo davvero che meritiamo gli appunti che ci

sono fatti (*Volgendosi a sinistra*) da questa parte della Camera.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino Agostino.

**CARCANI.** Ho chiesto di parlare.

**PRESIDENTE.** Permetta, ci sono altri iscritti prima di lei.

**CARCANI.** È per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Non c'è fatto personale; parlerà a suo turno. Vuole che io defraudi gli altri del loro diritto?

**PLUTINO AGOSTINO.** Mi fa paura veramente la tenacità di proposito dell'onorevole Sella. Egli si è fitto in testa che bisogna porre in opera tutti i mezzi per fare il pareggio. Questo suo convincimento fa sì che egli non vede il danno ed il pericolo d'alcune proposte di legge.

Quindi, lasciando a parte per poco l'onorevole ministro delle finanze, io mi dirigo all'onorevole ministro dell'interno e gli fo il presente quesito: crede egli che la base fondamentale di uno Stato che si regge specialmente colle forme costituzionali sia la proprietà fondiaria? Crede egli che l'armonia del proprietario colla popolazione agricola non formino la base dell'esistenza di uno Stato costituzionale? Io lascio alla sua penetrazione ed al suo criterio approfondire la questione che gli ho posta innanzi. E siccome colla presente legge si va a perturbare senza alcun risultato finanziario la proprietà fondiaria ed il sistema colonico, che è la base della prosperità agraria, soprattutto in Italia, così mi permetterà l'onorevole ministro delle finanze che io non annuisca a questo suo progetto di legge.

In Italia, signori, la prosperità non può risultare che dalla prosperità agraria; la prosperità economica e finanziaria è basata sulla prosperità agraria; e questo è il risultato dell'armonia tra il proprietario ed il colono. E voi attaccate il sistema colonico, e lo attaccate precisamente nel momento in cui abbiamo bisogno di ristaurare le nostre finanze.

Signori, non prendete alcune parole che si dicono come dette per ispirito di opposizione. Credete pure che noi facciamo opposizione, come dicono gl'Inglese, per la regina. Voi avrete il vostro criterio, voi credete che a forza d'imposte pareggiando il bilancio farete un gran bene al paese. Noi siamo d'accordo sul fine, crediamo che agite di tutta buona fede; ma noi che siamo in mezzo alle popolazioni, noi che vediamo i veri bisogni, i veri istinti, ammettiamo pure i veri pregiudizi della popolazione, dobbiamo fare qualche impressione nell'animo vostro quando veniamo qui conscienziosamente, da conservatori (chè io mi onoro di appartenere al partito conservatore politico), quando veniamo qui da veri conservatori a pregarvi di sospendere pel momento alcune disposizioni di legge; e credo che abbiamo tutto il diritto di essere ascoltati; almeno speriamo di ottenere una qualche benevola accoglienza alle nostre proposte da parte del Governo.

La colonia che si vuole imporre con una tassa fissa,

rappresenta prodotti eventuali non tassabili, i quali dipendono puramente dalla Provvidenza.

L'onorevole Sella si meraviglia della distinzione tra il proprietario industriale e l'affittavolo: io gli spiegherò poi la differenza in che consiste. Per ora parlo della questione colonica.

L'onorevole Nobili diceva: voi fate un privilegio al colono a danno dell'artigiano, dell'operaio. Ma l'operaio esige la mercede certa della sua giornata, l'operaio esige la mercede certa del suo lavoro, mercede convenuta, pattuita, stabilita prima per abitudine; ma il povero colono lavora a *forfait*, alla grazia di Dio, egli lavora tutto l'anno, per compenso dei suoi sudori non ha che la raccolta problematica del fondo che coltiva. Ora, come volete voi imporgli un'imposta fissa su ciò che egli eventualmente può ritrarre dal suo fondo?

Può darsi che il raccolto sia abbondante, ed allora il colono potrà pagarvi in proporzione di quella tassa che gli avete imposta sulla fondiaria; ma se la siccità, se la grandine, se l'atrofia, se qualunque siasi circostanza atmosferica viene a distruggere completamente la derrata, allora il colono sarà obbligato a perdere tutto il frutto dei sudori d'un anno, e, di più, a pagare l'imposta. Ecco la differenza che esiste tra la condizione del colono e quella dell'artigiano.

Di più, o signori, voi commettete un'ingiustizia nell'imporre la colonia.

Nell'imposizione per i fabbricati avete dedotto una data somma di manutenzione. Per quanto mi consta nell'imposizione fondiaria voi avete colpito tutta la capacità produttiva del fondo; l'avete colpita nell'alberatura, l'avete colpita nella varietà di classificazione d'ubertà di terra, l'avete colpita compresa la forza produttiva colonica.

Ritenete bene (e mi rivolgo precisamente all'onorevole Sella, il quale ha approfondito questa questione) che voi avete colpito anche i mezzi di produzione, avete colpito lo stabbio che si deve mettere nella terra, avete colpito il capitale del bestiame, avete colpito la capacità complessiva della produzione, tutta la capacità complessiva della produzione della terra.

Ora, se voi avete colpito tutto questo, non potete venire a fare una nuova imposizione sul fondo, parlando della differenza che esiste fra l'industria del proprietario e l'industria del fittatore.

Io dirò all'onorevole Sella che il fittatore, nel fa il contratto, deduce moltissime probabilità di deficienza di raccolti.

Egli comincia per fare una media di un decennio ha cento salme di olii all'anno, non mi darà 100 salme all'anno. Egli dirà che vi sono condizioni di siccità, grandine ed altre, e vi deduce tutte le spese coloniche di stabbio, d'irrigazione, di bestiame. Ed ecco perchè voi avete il diritto di colpire l'industria del fittatore la quale si riduce ad un impiego di capitali, ad

commercio come un altro; per lo contrario, non avete il diritto di colpire il proprietario perchè il proprietario deve sottostare a tutte queste spese ed a tutte le eventualità di deficienza di prodotto.

Io credo di avere spiegato questa differenza all'onorevole Sella.

Se egli guarda i contratti che si fanno in Inghilterra, troverà che vi hanno tutte queste garanzie a vantaggio dei fittaiuoli, compresa la lunghissima durata del contratto, perchè in Inghilterra avanti tutto c'è il sentimento di moralità e di giustizia. *(Ai voti! ai voti!)*

Due parole ed ho finito; sapete che io sono brevisimo.

Io mi oppongo a quest'articolo nono per ciò che riguarda l'imposta colonica.

Riguardo poi a ciò che ha proposto l'onorevole Pescatore, siccome il suo articolo è scritto in termini tanto generali che potrebbe per avventura dare occasione agli agenti del Governo di venire a sovrapporre e la proprietà e il possesso reale e simili cose, io mi aspetto che l'onorevole Pescatore dichiari precisamente quali sono le circostanze e le condizioni d'imposta che riguardano il suo articolo, perchè io possa poi decidermi ad accettarlo oppure a respingerlo.

Riguardo all'imposta di alcune proprietà le quali non sono soggette nè a fondiaria nè a ricchezza mobile io sono perfettamente d'accordo col signor ministro che debbono essere colpite dall'una e dall'altra tassa, ma io credo che giustizia vorrebbe che, se entrano nella categoria di proprietà immobiliari, dovrebbero innanzitutto essere colpite dall'imposta fondiaria. E siccome gli agenti di finanza hanno diritto di provvedere a questa imposizione con le visite locali, perchè i controllori della fondiaria hanno diritto d'imporre quelle proprietà le quali sono chiamate *omesse*, cioè non sono soggette a fondiaria; così io crederei che le attuali disposizioni di legge sono sufficienti a tanto fare, e che non c'è bisogno di altro onde i controllori impongano come cespite immobiliare col tributo fondiario quei possessi i quali ne andarono esenti.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**POLSINELLI.** Domando la parola contro la chiusura.

**MINGHETTI.** *(Della Commissione)* La Commissione in verità è rimasta attonita pensando che si fosse potuto immaginare che con quest'aggiunta ella volesse portare una perturbazione od un aumento qual che si sia d'imposta all'agricoltura e all'industria.

La Commissione prima di tutto ha rifiutata recisamente la tassa sull'industria agraria che proponeva l'onorevole ministro.

Non la discutiamo ora; c'è molto da dire; ma non è ora il tempo. Però dovremmo pensare ai coloni: quale è la situazione presente dei coloni rispetto alla tassa di ricchezza mobile?

I coloni oggi, per quell'articolo che vi ha letto l'onorevole deputato Carcani, sono obbligati a denunziare la

loro rendita agraria, e se questa rendita agraria passa il *minimum* imponibile, sono obbligati a pagarla conforme all'aliquota che è stabilita per tutti i redditi del lavoro; dunque l'imposta vi è.

Ma sonvi due grandi sorgenti di ineguaglianze: l'una generale che sta nella difficoltà delle denunzie, l'altra speciale deriva in un articolo di legge pel quale più figli, i quali siano ammogliati e che convivano insieme anche col padre, dividono il loro reddito in tante famiglie quanti essi sono. Dimodochè voi avete questo effetto, ed ognuno di noi che è possidente lo avrà verificato, che una famiglia composta di più lavoratori, se i figli non sono ammogliati, è costretta a pagare la ricchezza mobile, poniamo cento lire all'anno, mentre un'altra famiglia che le sta vicino, che ha un fondo di eguale produzione, se gli uomini sono ammogliati, e per conseguenza possono scindere in tante famiglie il reddito imponibile, non paga niente.

Parve alla Commissione che questo stato di cose per una parte fosse pieno d'inconvenienti, in quanto che la tassa gravava sui coloni in modo esorbitante, dall'altra fosse siffattamente disuguale da derivarne una vera immoralità. Allora la Commissione ha pensato: non vi sarebbe un modo di rimediare a questi mali? ridurre a piccolissima cosa questa imposta, commisurarla sopra un dato fisso, renderla tale che il Governo potesse essere sicuro di riscuoterla?

A tutti questi problemi dà un'equa soluzione l'articolo, non nuovo del resto (nulla è nuovo sotto il sole), perchè di questi generi di tassazione ve ne sono molti esempi altrove, che noi vi proponiamo, a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, di prendere cinque centesimi dell'imposta principale fondiaria, quando questa supera le 50 lire da sè sola, senza decimi, senza centesimi addizionali di provincia o di comuni.

L'onorevole Sineo ha detto che qualche volta un podere che paghi 100 lire d'imposta principale fondiaria dà 200 lire di rendita in complesso. Io ammetto che vi siano delle sperequazioni, ma non a questo grado. Se ponete mente che oltre alla tassa principale vi sono i 3 centesimi per cento, e poi i centesimi addizionali provinciali e comunali che la raddoppiano, il caso ch'egli ci raffigura quasi normale, ci porterebbe a sopporre la cifra di 230 a 250 lire di imposte per 200 lire di rendita lorda, più del doppio della rendita netta, il che vuol dire che al secondo anno il proprietario andrebbe via, perchè è impossibile che paghi più di quel che produce.

Dunque lasciamo questi esempi straordinari, e prendiamo i casi ordinari.

Nei casi ordinari, supponendo un fondo che renda 1250 lire al proprietario, voi avreste pel colono mezzadro la stessa rendita, la quale differenziata a 5/8 gli importerebbe una tassa di 90 lire; facciamo tutte le detrazioni possibili, calcoliamo che sia stabilito in 60 lire, se voi prendete l'imposta principale al 12 1/2 di



quel che è il reddito di questo fondo voi vedrete che il colono, secondo l'articolo presente, sarebbe tassato di sole cinque lire.

L'onorevole Sella ha fatti altri calcoli dai quali è venuto a dedurre che nel caso più favorevole, la tassa da noi proposta sarebbe sei volte meno di quel che porta la legge attuale.

Dunque la Commissione ha per lo meno fatta una riduzione da 6 ad 1 dell'imposta attuale; non l'ha creata perchè esisteva, non l'ha gravata ma diminuita, l'ha resa permanente e più equa per gli uni e per gli altri.

L'onorevole Sella dice che l'ha ridotta da 6 ad 1, ed io dico che l'ha ridotta da 10 a 1, e in alcuni casi di più.

Ma l'onorevole Plutino soggiunge: in un anno che sia buono il raccolto il colono pagherà la tassa perchè ha avuta la rendita, ma nell'anno cattivo non la pagherebbe. Se le olive sieno andate a male, se l'atrofia ha disertato i bacchi, se la crittogama ha guastato l'uva, ecc., il colono non pagherebbe tassa. Voglio concedergli questo; ma, se un anno non pagherebbe, l'anno dopo pagherebbe molto di più.

Ora, prendendo una media che è, lo ripeto, 10 volte minore della tassa che c'è adesso, questo non può riguardarsi come intollerabile. La sua esiguità è l'argomento pel quale noi aggiungeremo la condizione che la tassa sia anticipata dal proprietario. (*Rumori a sinistra*)

**PLUTINO AGOSTINO.** Ah! fate pagare al proprietario. (*Rumori*)

**MINGHETTI.** (*Con vivacità*) Ecco, *in cauda venenum!* Ma come venite allora a sostenere la vostra tesi in nome dei coloni? (*Bravo! Benissimo! a destra*)

Dite: « il proprietario non vuol pagare, non vuole questo fastidio, questo peso, » e potrete aver ragione, ma non venite a nome del colono, del povero, quando in realtà sostenete gli interessi del proprietario. (*Benissimo! Bravo! a destra — Rumori*)

*Voci al centro.* Per questo ha ragione!

**MINGHETTI.** La Camera deciderà nella sua saviezza quel che crederà meglio, il mio compito era solo di mostrare che la Commissione, introducendo quest'articolo, non ha avuto altro in mira se non di ridurre bassissima una tassa che già esiste ed è sperequata sommamente, e di facilitarne il pagamento.

Inoltre il proprietario, avendo di necessità un conto corrente col suo colono mezzaiuolo, se non la riscuoterà in un anno, la riscuoterà nell'altro, la riscuoterà nell'anno in cui il colono avrà quel buon raccolto che l'onorevole Plutino ha detto... (*Interruzioni e rumori a sinistra*)

Abbiano pazienza: oramai hanno avuto la bontà di ascoltarmi tanto; mi ascoltino fino alla fine, e sarò brevissimo.

Io capisco, ripeto, che i proprietari possano avere qualche ripugnanza a ciò; capisco che la trovino disagiata, quantunque sia una tassa minima, ma non capisco che in nome dei coloni si possa combattere, perchè essi pagheranno poco, non dovranno fare denuncia, non avranno vessazioni, ed il padrone anticiperà la tassa. Che se un colono fosse fra noi, io vi assicuro che esso voterebbe colla Commissione. (*Rumori a sinistra — Segni di approvazione a destra*)

Ma sorge l'onorevole Nobili, il quale ha benissimo compresa la portata dell'emendamento, e dice: perchè questo beneficio così grande, che voi volete fare ai coloni, non lo fate anche agli operai?

Io confesso che non ho ragioni da rispondere all'onorevole Nobili. Non c'è che una cosa da dire. Noi eravamo in una materia che si riferisce all'industria agraria, abbiamo creduto di portare un grande alleviamento ai coloni nella tassa della ricchezza mobile; un'altra volta si invochi questa disposizione a favore degli operai, e si migliorerà anche la loro condizione. L'onorevole Nobili ne avrà avuto l'iniziativa; ma in questo momento sarebbe impossibile accettare un emendamento, che, secondo lui, scemerà di due milioni i proventi delle finanze, e, secondo i calcoli fatti dal Ministero, li scemerebbe di 25 milioni. Sono questioni troppo gravi per poterle risolvere da un momento all'altro.

Io aveva il compito dalla Commissione di spiegare ben chiaro che la tassa esiste, che è grave, che è sperequata, che noi la riduciamo dei nove decimi, che la rendiamo uguale, le togliamo la parte vessatoria, che la facciamo più facile a riscuotersi. Dopo ciò la Camera deciderà quello che le sembra più conveniente.

*Voci a destra.* Ai voti! ai voti! (*Rumori a sinistra*)

**MELLANA.** Ma perchè? Hanno parlato il ministro e la Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando se la chiusura è appoggiata. (*È appoggiata.*)

L'onorevole Polsinelli ha facoltà di parlare contro la chiusura.

**POLSINELLI.** Signori, sono troppo gravi le cose dette dai preopinanti e in ispecie dall'onorevole ministro delle finanze per lasciarle passare senza risposta. Si è detto che si è animato dal principio di giustizia; si è detto che così s'intende fare l'interesse delle finanze; e ne siamo persuasi che l'onorevole ministro voglia fare gli interessi delle finanze, ma non siamo persuasi che questi interessi si facciano nel modo come ha proposto, anzi noi sosteniamo all'incontro che, invece di raggiungere lo scopo che si prefigge, sconvolga tutto lo Stato da capo a fondo e che ottenga tutto il contrario di ciò che egli vorrebbe avere. (*Rumori d'impazienza a destra*)

Permettete che mi spieghi, signori; si è toccato il basso popolo nel macinato; e sa il ministro dell'interno

che cosa è accaduto; sappiamo noi che c'è nelle campagne e nei piccoli paesi: e non lo sa il signor ministro delle finanze?

Adesso di che si tratta? Hanno detto che è giusto di tassare tutte le rendite; ma io domando: è dessa rendita quella che l'onorevole ministro di finanze intende tassare nei coloni? No, è l'opera colonica che si vuol tassare, l'opera dell'infelice il quale stenta la vita, e se il proprietario lo ritiene, egli è perchè ha bisogno delle sue braccia per coltivare il fondo; ma l'opera non è reddito, non è ricchezza mobile tassabile, è lavoro, e il lavoro non si tassa.

Si è già tassata la fame tassando il pane, ora si vorrebbero tassare anche le fatiche e le braccia!

Signori, mi pare proprio che si sia perduto il senso comune; si è arrivato persino a dire dall'onorevole Minghetti che questa tassa dei coloni è un *beneficio* che gli si fa, è un *alleviamento* alle classi agricole ed operaie.

*Voci a destra.* La chiusura!

POLSINELLI. Se l'Italia vive ancora è per la sola industria agraria, poichè tutte le altre industrie sono avvilitate: e vogliamo noi toccare anche tale industria?

Facciamo dunque senno! (*Rumori e risa a destra*)

Ma ascoltate, signori, la industria di cui trattasi non si deve mai toccare; il dire che chi la sostiene è il partito del disordine, è una nera calunnia.

Se noi fossimo quello che le SS. LL. hanno detto, cioè che non vogliamo l'ordine, che siamo anarchici, noi avremmo accettate tutte le proposte che sono state fatte coi provvedimenti finanziari, ed allora sarebbe avvenuto dell'Italia quello che desidera Mazzini; ma noi, quantunque ci abbiate caratterizzati per nullatenenti, abbiamo qualche cosa da conservare. (*Mormorio e conversazioni alla destra e al centro*)

PRESIDENTE. Ma, onorevole Polsinelli, parli contro la chiusura.

POLSINELLI. Perdoni, perchè ho da dire tante altre cose. (*ilarità*)

(*Con calore*) Il signor ministro ha detto che i servizi governativi si debbono pagare: è giusto; ma il dire che non si paga non è giusto; si paga e si strapaga!... (*Rumori a destra e voci: La chiusura!*)

PRESIDENTE. Onorevole Polsinelli, parli contro la chiusura; vede, la Camera è impaziente.

*Voci a destra.* Ai voti! ai voti!

POLSINELLI. Il signor ministro delle finanze invece di aggiungere imposte sopra imposte, avrebbe dovuto meglio curare le esistenti che sono soverchie! (*Nuovi rumori a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Polsinelli, io non posso più lasciarla continuare, se non parla contro la chiusura.

POLSINELLI. Noi non siamo più sicuri in casa nostra, perchè adesso, non ostante che siano riapparsi i briganti, si sono ristretti i carabinieri per una malintesa economia, non abbiamo più mezzo da difenderci,

dobbiamo munirci di *revolvers* per recarci nei nostri possessi... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Polsinelli, la prego di dire se ha delle altre ragioni contro la chiusura, altrimenti la pongo ai voti.

POLSINELLI. Per tutte queste ragioni non si può chiudere la discussione; bisogna dare ampio sfogo a tutti gli oratori che dicono le cose meglio di me, perchè se vogliamo togliere il disavanzo, conviene essere giusti, ed incaricarci delle circostanze in cui versa l'Italia.

(*I rumori cuoprano la voce dell'oratore e impediscono di udire le sue ultime parole.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione sull'articolo 9.

PESCATORE. Io non mi oppongo...

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, ella non ha la parola. Del resto si vota, e perciò non si può parlare.

PESCATORE. Domando la parola sulla posizione della questione.

BEMBO. È bell'e posta.

PRESIDENTE. Non interrompano!

(Dopo prova e controprova la Camera delibera di chiudere la discussione sull'articolo 9.)

CHIAVES, *relatore*. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'articolo 9 racchiude due principii.

Nel primo alinea sta racchiuso il principio che debba pagare la tassa di ricchezza mobile chi non paga la tassa fondiaria, avendo della rendita sui beni immobili.

Il secondo alinea contempla il caso in cui il colono è sottoposto alla tassa di ricchezza mobile nel modo dichiarato dall'articolo.

*Una voce.* La divisione.

PRESIDENTE. A quest'alinea sono proposti diversi emendamenti.

Anzitutto debbo dichiarare che l'onorevole Pescatore ha proposto di sostituire al primo alinea quest'altro:

« I redditi, che non siano di natura reale ed immobiliare, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, od in vece sua dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi. »

È lo stesso principio con altre parole.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta quest'emendamento.

CHIAVES, *relatore*. La Commissione accetta questa proposta dell'onorevole Pescatore.

Veramente questa locuzione dice qualche cosa di

più: viene a definire meglio quali sòno i redditi i quali debbono pagare, quantunque abbiano tratto a beni stabili, perchè per questi beni non è pagata imposta nè in modo diretto nè in modo indiretto. La Commissione aveva creduto che a ciò avrebbe la giurisprudenza bastato a provvedere. Ma, vista la dizione dell'onorevole Pescatore, crede benissimo che con ciò si venga a completare quella che essa già aveva proposta nel suo articolo.

Soltanto si proporrebbero due modificazioni, che, credo, l'onorevole Pescatore non sarà per dissentire. Invece di dire « i redditi che non siano di natura reale ed immobiliare, » che sarebbe una locuzione per avventura troppo teorica, si direbbe: « i redditi che non dipendono da diritti di condominio o di dominio di retto, benchè percepiti, ecc. »

Poi nella seconda parte di questo alinea, ove è detto: « Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi o, in vece sua, dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi, » la Commissione proporrebbe di togliere le parole « o in vece sua, » che le sembrano superflue; poichè, in qualunque modo sia pagata la tassa, purchè il pagamento si faccia, è cosa indifferente il fatto di tale rappresentanza.

Con queste due modificazioni la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Pescatore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore aderisce?

**PESCATORE.** Sì.

**PRESIDENTE.** Rileggo alla Camera il primo alinea dell'articolo 9 proposto dal deputato Pescatore, modificato ed accettato dalla Commissione:

« I redditi che non dipendono da diritti di condominio o di dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi o dal possessore del fondo dal quale provengono già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi. »

**POLSINELLI.** Ci vuole la divisione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Polsinelli, si procede appunto in questo modo. Si vota prima un alinea, e poi si verrà all'altro.

**PESCATORE.** Domando la parola per una mozione di ordine.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Probabilmente la Camera desidera qualche spiegazione. (*Vivi rumori a destra e voci: No! no!* — *Al centro: Parli!*)

**MINERVINI.** Ma non si può votare senza udire le ragioni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Minervini, ella voterà contro, se lo crede, ma lasci che si proceda ai voti.

Rileggo il primo alinea dell'articolo 9 proposto dall'onorevole Pescatore.

« I redditi che non dipendono da condominio o dominio diretto, benchè percepiti sui frutti commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi. »

Metto ai voti quest'alinea:

(Dopo prova e controprova è adottato.)

**CHIAVES, relatore.** Domando la parola per una mozione.

**PRESIDENTE.** Dirò prima la mia idea circa il secondo alinea; l'onorevole relatore parlerà dopo.

Quest'alinea racchiude il principio di assoggettare a tassa il colono. Ad esso sono proposte varie modificazioni, ma pare a me che innanzitutto si abbia a mettere in deliberazione il principio, se cioè, i coloni debbano o no andare sottoposti a tassa, perchè se la Camera delibera affermativamente, verremo poi alla discussione dell'alinea e de' suoi emendamenti.

**SEBASTIANI.** Domandò la parola per una mozione d'ordine.

**MELLANA.** Io mi sono iscritto per parlare... (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Mellana, la discussione sull'articolo 9 è chiusa.

La parola spetta all'onorevole relatore per una mozione.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione deve fare una questione d'ordine e nel tempo stesso una dichiarazione.

La mozione d'ordine è questa: che si voti per divisione questo secondo alinea e che sia messo quindi ai voti isolatamente l'ultima parte la quale è così concepita:

« La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersene sul colono. »

E la dichiarazione che la Commissione deve fare è questa.

Siccome fu osservato, la Commissione si è mossa a presentare quest'articolo per assicurare la riscossione di queste tasse, e siccome adesso l'onorevole ministro ha dichiarato che la ragione per cui acconsentiva questo largheggiare che si faceva verso i comuni era perchè c'era questo speciale modo di garanzia, la Commissione quando non passasse quest'alinea, ritirerebbe questa disposizione.

Perciò prego l'onorevole presidente a mettere ai voti isolate queste ultime parole del paragrafo:

« La tassa sarà anticipata dal proprietario, ed esso avrà diritto di rivalersi sul colono. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sebastiani ha la parola per una mozione d'ordine.

**SEBASTIANI.** Io desiderava di proporre quello che ha chiesto l'onorevole relatore, cioè, che si votasse per divisione su codesto alinea: sulla prima parte che finisce colle parole: *al limite massimo*. Quindi sulla seconda: *La tassa sarà anticipata, ecc.*

Però debbo osservare su quanto ha detto l'onorevole relatore che trattandosi di una questione di giustizia io invitava la Commissione a dirmi perchè il proprietario debba anticipare la tassa al colono, e la Commissione non ha avuto nessuna ragione da dare.

Questa circostanza basta da sè quando non ci fossero altre ragioni a dimostrare che essa è, come dissi, una questione di giustizia: io dunque voterò contro l'ultima parte dell'alinea.

**GARAU.** Domando la parola. (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio, altrimenti è impossibile andare avanti.

L'onorevole Sineo ha la parola.

**SINEO.** Ho chiesta la parola per dire che bisogna attenersi alle buone tradizioni parlamentari. Il tema della votazione debbe essere precisamente lo stesso che servì alla discussione. Se mutate il tema dopo che fu chiusa la discussione, questa deve essere riaperta, giacchè non possiamo essere chiamati a votare sopra cose non discusse.

Voi dovete, o signori, dare l'esempio della logica e del buon senso. Come mai ci vorreste chiamare a votare sopra una materia che non si può discutere?

Se la Commissione insiste perchè si voti sopra un suo emendamento non conosciuto prima della chiusura, bisogna che si riapra la discussione, e prego quindi il presidente di dare la parola a quelli che l'hanno domandata prima.

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola sulla proposta del relatore.

**PRESIDENTE.** Io mantengo la proposta che ho fatta alla Camera, che quest'alinea sia votato nel modo seguente: cioè, prima che sia votato il principio ch'esso racchiude; quando la Camera abbia deliberato di accoglierlo, io porrò ai voti i cinque emendamenti che sono proposti all'alinea, e quindi quest'ultimo.

**LA PORTA.** Domando la parola sulla posizione della questione.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro ha facoltà di parlare. (*Rumori a sinistra*)

**MELLANA.** Ecco: parla il ministro, poi la Commissione, quindi si viene ai voti.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole Mellana che vi sono venti iscritti, e che più di uno per volta non può parlare.

**MELLANA.** (*Con vivacità*) Ma io l'aveva domandata dapprincipio su questo comma, e non sulla discussione generale.

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Onorevole Mellana, la richiamo all'osservanza del regolamento ed al rispetto della Camera! Non le ho data e non poteva darle la parola perchè la Camera aveva chiuso la discussione.

**MELLANA.** Ma la generale...

**PRESIDENTE.** Su tutto l'articolo.

**MELLANA.** Dopo il ministro, parla la Commissione; sono essi i padroni. (*Viva agitazione*)

**SALARIS.** Perchè non ve ne siete andati tutti? Ve lo aveva detto io! (*Rumori prolungati*)

**PRESIDENTE.** (*Scuotendo fortemente a più riprese il campanello*) Ma questo non è il modo di discutere le leggi. Se han parlato gli altri sulla posizione della questione, ha diritto di parlare anche il ministro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Abbiamo la bontà di lasciarmi dire una parola, vedranno che non intendo per niente di entrare nel merito della questione.

Io prego solo, giacchè la discussione è chiusa, di votare innanzitutto sulla proposta dell'onorevole Sebastiani.

**SEBASTIANI.** L'ho ritirata, ed ho chiesta la divisione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Fa lo stesso. L'onorevole Sebastiani ed altri propongono la soppressione. (*Interruzioni a sinistra*) Abbiamo la bontà di lasciarmi continuare; in tre minuti ho finito.

*Voce a sinistra.* Sono gli altri che fanno chiasso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È vero; lo fanno tutti. È proposta la soppressione dell'ultima parte in cui è detto che la tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono. Io chiederei che fosse messa ai voti prima questa parte.

Se questa parte è respinta, io devo pregare la Commissione a ritirare l'intero articolo, imperocchè per il Ministero sarebbe assolutamente impossibile accettarlo.

**PRESIDENTE.** La discussione è chiusa; non posso assolutamente tollerare che si riapra la discussione per sapere se debba mettersi ai voti piuttosto una parte che l'altra.

La parola spetta all'onorevole La Porta per un appello al regolamento.

**LA PORTA.** Mi dispiace di non poter accettare la posizione della questione come l'ha formulata l'onorevole presidente.

Da nove anni che ho l'onore di essere deputato, ho sempre sentito che la Camera vota sopra cose concrete, non sopra principii; e, quando discute le leggi, vota o sopra emendamenti o sopra articoli o sopra ordini del giorno. Principii non ne ho mai sentito votare; perdoni, signor presidente, almeno io non lo rammento.

**PRESIDENTE.** Sta nella soppressione o nell'accettazione.

**LA PORTA.** E poi noi abbiamo un articolo di legge e degli emendamenti.

Dunque prima di tutto, il signor presidente lo sa, bisogna che si mettano ai voti gli emendamenti. Se i proponenti li mantengono devono andare ai voti prima dell'articolo, poichè il voto dell'articolo, cioè del principio, di cui parla il signor presidente, dipende dall'esito del voto sugli emendamenti. Secondo che passi uno piuttosto che un altro emendamento, io posso formarmi un criterio giusto sul voto che debbo dare sull'articolo.

Laonde vede bene, signor presidente, che l'ordine della votazione, secondo il regolamento, dovrebbe essere il seguente: se vi sono emendamenti e se i proponenti li mantengono, bisogna metterli ai voti; se non vi sono, bisogna venire alla votazione dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole La Porta che, quando ho detto di votare il principio, era, come ho detto dopo, per votare l'accettazione o la reiezione del secondo comma, in quanto che l'onorevole Garau ed altri hanno chiesta la soppressione dello stesso comma. Ora, quando la soppressione venga accettata, naturalmente è inutile che la Camera si occupi di emendamenti, ed è solo allorquando la soppressione non è accolta che si viene a votare le varie proposte che sono state fatte.

L'osservazione dell'onorevole La Porta starebbe, se nessuno avesse chiesta la soppressione dell'alinea; ma, siccome se n'è fatta la proposta formale...

*Una voce.* Ma chi l'ha fatta?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Garau.

**LA PORTA.** Allora siamo d'accordo, poichè la soppressione del comma è una votazione per divisione. Dunque non è un principio, è una parte dell'alinea che si vota per divisione.

Il signor presidente la chiami pure soppressione, io la chiamo voto negativo.

**PRESIDENTE.** Dunque metterò ai voti la soppressione del secondo paragrafo dell'alinea secondo dell'articolo 9; quando la soppressione non sia accettata, allora...

**NICOTERA.** Desidero togliere un equivoco, nel quale si è forse caduto in un momento di entusiasmo oratorio dell'onorevole Minghetti, seguito pure dal ministro delle finanze.

L'onorevole Minghetti, quasi indignato dell'opposizione che si faceva da taluni che si opponevano a che la tassa fosse anticipata dal proprietario, esclamava: ma dunque che cosa volete? Esonerare dal pagamento il proprietario o il colono? Ed il ministro delle finanze, seguendo il sistema dell'onorevole Minghetti...  
(*No! no! — Rumori a destra*)

Perdonino: non diamo luogo ad equivoci.

L'onorevole ministro delle finanze, seguendo il sistema dell'onorevole Minghetti, vi ha dichiarato che, se la Camera respingesse questa seconda parte, egli riti-

rerebbe tutta la proposta. Il che significa una delle due: o voi siete in buona fede... (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, non dica questo, non entri nel merito.

**NICOTERA.** Non entro nel merito; chiarisco la cosa.

L'onorevole Minghetti ha creduto di colpire quelli che votano contro; ha creduto di dimostrare che non è il colono che si vuol far pagare, ma il proprietario.

Io invece voto contro, non volendo che paghi il colono, poichè anche quando anticipa la tassa il proprietario, onorevole Minghetti, la condizione del colono è peggiorata... (*No! no! — Rumori a destra*)

**MINGHETTI.** Anzi è migliorata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, non posso assolutamente tollerare che si riapra la discussione; parli sulla posizione della questione.

**NICOTERA.** Io voglio parlare sulla posizione della questione, ed intendo dire che è inutile mettere prima ai voti questa seconda parte, la quale presenta un dilemma semplicissimo: o il Ministero e la Commissione vogliono far pagare i coloni, e sia che passi la seconda parte, sia che sia respinta pagherà lo stesso; o intendono un'altra cosa, cioè far pagare il proprietario, poichè sentono che il colono non può pagare, ed allora lo dicano chiaramente, e si aumenti l'imposta del proprietario senza parlare del colono.

Ma siccome io ritengo che l'anticipazione che farebbe il proprietario pel colono aggraverebbe maggiormente la condizione del colono: poichè, sa l'onorevole Minghetti che cosa farebbero molti proprietari? Si rivarrebbero non solo di quello che pagherebbero per la tassa, ma anche degli interessi.

*Un deputato.* Mai più!

**NICOTERA.** Così si verrebbe ad aggravare di più il colono.

*Voci a destra.* Ma no! (*Proteste a destra*)

*Altre voci a destra.* Ma è chiusa o no la discussione?

**NICOTERA.** Non gridino; quelli che gridano probabilmente non sono proprietari; se lo fossero saprebbero che quello che dico è vero per molti proprietari. (*Scoppio di rumori a destra*)

*Voci.* Siamo anche noi proprietari e sappiamo molto bene quel che facciamo!

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, io sono obbligato a toglierle la parola.

**NICOTERA.** Mi oppongo quindi a che si voti prima la seconda parte!

**MINGHETTI.** L'onorevole Nicotera mi ha fatto dire una cosa che non ho detto. Io non posso accettare nulla di tutto questo, perchè esso combatte contro una cosa che io non ho detto mai!

**PRESIDENTE.** Se non c'è chi faccia un'altra proposta sul modo di votazione, mi attengo a quella che ho esposta.

**SALARIS.** Propongo che si voti l'articolo come sta, poichè non vi è ragione per invertire l'ordine della votazione.

**CANCELLIERI.** Per un appello al regolamento.

Signor presidente, ella non deve sconoscere che gli emendamenti debbano essere votati prima dell'articolo, e che le proposte di soppressione non siano emendamenti, ma formole di votazione negativa, cioè contraria all'approvazione.

**PRESIDENTE.** Ho già dichiarato che la soppressione dell'alinea implica la soppressione ossia l'eliminazione delle proposte, e che per ciò la metterò ai voti avanti, perchè, senza di quello, gli emendamenti non avranno più la loro ragione di essere; se non è respinto, gli emendamenti stanno. Del resto ho di già dichiarato che, se vi sono altre proposte sulla votazione, le facciamo alla Camera, ed il presidente le metterà ai voti.

*Voci a destra.* Ai voti! ai voti!

**RATTAZZI.** Domando la parola sull'ordine della votazione.

Veramente non comprendo come sia possibile votare la prima parte dopo la seconda. Quest'ultima si riferisce necessariamente alla prima parte.

La seconda parte dice: *la tassa sarà anticipata dal proprietario*, e si tratta propriamente della tassa di cui si fa cenno nella prima parte.

Ora, come volete che si possa votare che la tassa sia anticipata dal colono se non abbiamo ancora votata la tassa antecedentemente? Questa non può essere che una votazione, la quale segua l'altra, poichè dipenderà dal modo con cui si voterà la prima parte. (*Interruzioni a destra e segni di assenso*)

Ma, se vogliono votare illogicamente, facciano come credono, ma votandosi con coscienza...

**MASSARI G.** Non abbiamo bisogno di lezioni.

**RATTAZZI.** Fate quello che volete, ma io non saprei votare per stabilire che debba essere anticipata una tassa, quando questa tassa non è ancora deliberata.

*Voci.* Ha ragione!

**CHIAVES, relatore.** La Commissione aveva fatta la mozione a cui ha alluso l'onorevole Rattazzi, non perchè intendesse di fare votare contro coscienza, ma perchè Commissione e Ministero erano disposti a ritirare l'articolo qualora quest'ultima parte non fosse accolta.

Del resto la Commissione dichiara che se questa proposta d'ordine fosse causa di lunga discussione, essa non ha difficoltà di ritirarla.

**SEBASTIANI.** Chiedo che sia votato come sta scritto l'articolo fino alla parola *minimo*, e quanto all'ultimo comma si sopprima.

La ragione di questa mia proposta è di lasciare la responsabilità a ciascuno del voto che crede di dare, perchè se la Commissione è disposta a ritirare l'articolo, essa ne deve assumere tutta la responsabilità, e non certamente noi altri.

**NOBILI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**NOBILI.** L'emendamento che io aveva sottoposto alla Camera è più largo della proposta della Commissione, perchè la Commissione fa una proposta relativa ai coloni soltanto, mentre il mio emendamento comprendeva tutti coloro che hanno un reddito imponibile inferiore alle lire 1500.

Per questo, io credo, che dovrebbe essere posto prima ai voti il mio emendamento. Mi affretto a dichiarare che le ragioni addotte dall'onorevole ministro mi convincono di quale difficoltà sarebbe in questo momento il valutare l'importanza della mia proposta, e le conseguenze per le finanze dello Stato. D'altronde, per ottenere l'ottimo non voglio perdere il buono, e sono contento che possa questa mia proposta essere studiata in altra occasione, ed accetto di gran cuore la proposta della Commissione, che è un primo passo nella via in cui io volevo che si entrasse...

(*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Ella deve fare solo una dichiarazione; la discussione essendo chiusa, non posso lasciarla entrare nel merito della questione.

**NOBILI.** Io ho fatto questa dichiarazione per toglierle l'incomodo di porre ai voti il mio emendamento, perchè lo raccomando al ministro e lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Ella lo ritira.

Onorevole Garau, ha chiesto la parola su che?

**GARAU.** Per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Mettiamo una volta fine a codeste mozioni d'ordine!

**GARAU.** Avevo domandato la parola per una mozione d'ordine. Dopo il signor presidente disse che metteva ai voti la soppressione, e che, dove la soppressione fosse ammessa, lo svolgimento degli emendamenti non avrebbe avuto luogo; dove però la soppressione fosse respinta, allora avrebbe avuto luogo lo svolgimento degli emendamenti. (*Rumori incessanti*) Siccome la proposta del signor presidente coincideva colla mia, in quanto mi permetteva di svolgere l'emendamento proposto in caso che l'articolo non fosse soppresso, io non ho insistito. Ora però mi pare aver egli proposto il contrario. Ha detto che, se la soppressione venisse respinta, gli emendamenti non avrebbero più luogo. Prego l'onorevole presidente a riflettere...

**PRESIDENTE.** I rumori impediscono di sentire. Prego la Camera di ascoltare; ella fa una proposta, onorevole Garau?

**PESCATORE.** Domando la divisione.

**PRESIDENTE.** La divisione si fa fino alle parole « limite minimo. »

**GARAU.** Prego l'onorevole presidente d'ascoltare. (*Rumori continuati*)

La prima volta l'onorevole presidente ha detto che metterebbe ai voti la soppressione, e che, quando la

soppressione fosse respinta, metterebbe ai voti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Se non fanno silenzio, è impossibile che io possa raccogliere le proposte dei deputati.

**GARAU.** La seconda volta ha detto il contrario. Forse ho inteso male, ma mi pare che abbia detto che, se la soppressione fosse respinta, non avrebbero più avuto luogo gli emendamenti. Ora desidererei che spieghi chiaro in che modo intende porre la questione, perchè se, non sopprimendosi l'articolo, il medesimo s'intenderà approvato in tutto, senza che possa più emendarsi, allora protesto che il diritto che ha ciascun deputato di proporre gli opportuni emendamenti sarebbe leso.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di prestare attenzione.

Procederò dividendo il secondo alinea in due parti. La prima parte comincerà colle parole « la tassa di ricchezza mobile, » e terminerà colle parole « al limite minimo, » con questa intelligenza che, quando la Camera accettasse la prima parte, rimarrebbero ancora due aggiunte. L'una di queste aggiunte è proposta dalla Commissione, che consisterebbe nel dividere i prodotti e nel pagare; l'altra aggiunta è quella dell'onorevole Viacava. (*Conversazioni rumorose*)

Facciano silenzio. Queste aggiunte verranno dopo.

**VIACAVA.** Domando la parola per una dichiarazione.

Mantengo il mio emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo le parole « che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti » queste altre: « e dall'affittaiuolo che lavora direttamente la terra a lui data in conduzione. »

E più sotto, dopo la parola *colono*, si aggiunga: *o affittaiuolo*.

**PRESIDENTE.** È un'aggiunta; la metterò ai voti dopo.

**VIACAVA.** Va bene.

**GARAU.** Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Violenti rumori*)

Il regolamento dice che gli emendamenti si svolgono prima della votazione dell'articolo. Tale è pure stata sempre la costante pratica, adottata dall'onorevole presidente. Se ora si volesse innovare in una occasione così grave come è la presente, io non potrei che dolermi di veder adottata una legge sì dura, senza neanche voler ascoltare i temperamenti che potrebbero soli renderla tollerabile, e ciò con manifesta infrazione alle consuetudini del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Leggo la prima parte dell'alinea 2:

« La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti...

**CHIAVES, relatore.** « o di pagare in natura il corrisposto della colonia. » (*Rumori*)

**MINERVINI.** Questa è una nuova proposta.

**PRESIDENTE.** È impossibile venire ad una conclusione, se non fanno silenzio.

La Commissione ha diritto di proporre un'aggiunta, quest'aggiunta verrà dopo.

« La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, valutata, senza detrazione alcuna, al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 100 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. »

Chi approva questo paragrafo si alzi.

(La Camera approva.)

Ora la Commissione avrebbe proposto la seguente aggiunta: dopo aver detto *il fondo col patto di dividere i prodotti*, aggiungerebbe: *o di pagare in natura il corrispettivo della sua colonia*.

**CHIAVES, relatore.** È per definire ciò che è la colonia **MINERVINI.** Bisognava definirla prima: non l'abbiamo discusso questo. Quest'aggiunta viene come...

**CHIAVES, relatore.** So quello che ella vuol dire, perchè già l'aveva detto, ed io voleva rilevarlo, ma tacqui per non produrre maggior disordine. Egli ha detto che insidiosamente si è introdotta quest'aggiunta, ed io intendo di protestare contro questa insinuazione. Sa pure l'onorevole Minervini che ben prima d'ora la Commissione aveva deposta quest'aggiunta sul banco della Presidenza, ma che nel corso della discussione non venne mai finora occasione di tenerne proposito, e c'era dovere della Commissione di ricordare questa proposta, la quale del resto è molto semplice, perchè non serve che a completare la definizione della colonia.

**PRESIDENTE.** Pare che quest'aggiunta non sia che un chiarimento.

**MUSSI.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**POLSINELLI.** È impossibile che si venga...

(*Pronuncia varie parole in mezzo ai rumori vivaci della Camera*)

**PRESIDENTE.** Faccia silenzio, onorevole Polsinelli.

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

**MUSSI.** Il lamento che si muove all'aggiunta della Commissione, senza punto con questo voler fare una accusa ad essa, è che quest'aggiunta, presentata dopo la chiusura, non è stata discussa e non è discutibile, perchè nessuno potrebbe avere la parola.

Questa irregolarità, dirò, di forma è grave nella circostanza speciale; sarebbe gravissima se passasse nelle consuetudini parlamentari, perchè sarebbe un modo per impedire qualunque discussione con arti indirette, anche quando queste arti fossero usate senza cattiva intenzione. Egli è perciò che ci opponiamo all'introduzione di questa modificazione della legge che si è votato la chiusura. (*Bravo! a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Quest'aggiunta non è che uno schiarimento. (*Rumori*) Se essa avesse avuto una portata qualunque, non l'avrei nemmeno letta.

Del resto, siccome si tratta di un semplice schiarimento, e si manifesta un'opposizione, io ritengo che la Commissione non insisterà nella sua proposta.

**MINGHETTI.** (*Della Commissione*) La Commissione non insiste; se ne riparlerà al fine, poichè essa ha il diritto di riproporla. Era solo una spiegazione per chiarire un dubbio.

**PRESIDENTE.** Ripeto che, se avesse avuto una portata qualunque, non l'avrei nemmeno letta; ma del resto, non se ne terrà conto per ora.

Viene quindi l'aggiunta, che fu proposta dall'onorevole Viacava, stampata da più giorni.

L'onorevole Viacava propone che dopo le parole « che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, » si aggiunga « e dall'affittaiuolo che lavora direttamente la terra a lui data in conduzione. » E più sotto, dopo la parola *colono* si aggiunga *o fittaiuolo*. (*Movimenti generali d'impazienza*)

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non lo accetta.

**VIACAVALO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Do lettura del secondo comma dell'alinea secondo:

« La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersi sul colono. »

Da parecchi ne venne demandata la soppressione; questi potranno votare contro, chè così raggiungono il loro scopo. L'onorevole Bortolucci aveva proposto che si dicesse:

« La tassa sarà anticipata o dal proprietario o dall'affittuario. »

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non può accettare perchè ha rilevato alcuni inconvenienti qualora si dicesse così.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci ritira il suo emendamento?

**BORTOLUCCI.** Quando sarà votato l'alinea, mi riservo di fare allora la mia dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ultimo comma dell'alinea secondo:

« La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersi sul colono. »

(*Segue la prima alzata.*)

**NICOTERA.** Il proprietario strozzerà il colono. (*Rumori — Oh! oh!*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio!

La prova essendo dubbia, si rinoverà la votazione.

(*Rifatta la prova e la controprova, la votazione è ancora dubbia.*)

La prova essendo dubbia, si procederà per divisione. (*Conversazioni generali ed animate*)

*Voci a sinistra ed al centro.* All'urna! all'urna!

**BEMBO.** Per appello nominale.

**PRESIDENTE.** Se venti deputati domandano che si proceda alla votazione segreta nell'urna... (*Interruzioni e voci diverse*)

*Molte voci a sinistra.* Sì! sì! Siamo più di venti!

**PRESIDENTE.** Si procederà alla votazione segreta. (*Scoppio di violente interruzioni a destra*)

*Molte voci a destra.* No! no! Per divisione!

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione per scrutinio segreto. (*Rumori vivissimi — Bene! bene! a sinistra — No! no! a destra*)

*Voci a destra.* L'appello nominale! È un'indegnità! (*Voci confuse e interruzioni da tutte le parti della Camera.*)

**PRESIDENTE.** Chi approva l'alinea voterà bianco, chi non l'approva voterà nero.

**NICOTERA.** Domando la parola. (*Il frastuono crescente copre la voce*)

*Voci.* Si voti per appello nominale!

**PRESIDENTE.** Io dichiaro alla Camera che la domanda di votare per appello nominale non mi è giunta che adesso, quando aveva già proclamato che si sarebbe fatta la votazione a scrutinio segreto.

*Voci a sinistra.* All'urna! all'urna!

*Altre voci a destra.* L'appello nominale! — No! no! — Sì! sì! (*Grida indistinte*)

**PRESIDENTE.** Prego di rispettare la dignità della Camera.

**MASSARI G.** Protestiamo altamente! È una violenza!

*Voci a sinistra.* All'ordine! all'ordine!

(*Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto — Alcuni deputati dalla sinistra si accostano all'urna per deporre il voto. Il deputato Morelli Donato ed altri si presentano dal lato opposto protestando ed apostrofando. — Moltissimi deputati sono scesi nell'emiciclo.*)

**PRESIDENTE.** Spero che i signori deputati penseranno a mantenere meglio il decoro della Camera! Onorevole Morelli Donato, se non tace, lo chiamo all'ordine! Non deve tenere quel contegno!

Continua la votazione. Raccomando la calma ed il silenzio.

Prego i signori deputati a riprendere i loro posti. (*Grida: All'ordine!*)

Facciano silenzio, li prego a rispettare la dignità della Camera.

**SANMINIATELLI.** (*In mezzo ai rumori incessanti ed alle conversazioni animatissime*) Signor presidente, domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Silenzio! Ora si vota.

(*Man mano che procede la votazione, escono i deputati e ritorna il silenzio.*)

Risultamento della votazione sull'alinea:

Presenti . . . . .	252
Votanti . . . . .	251
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	133
Voti contrari . . . . .	118
Astensioni . . . . .	1

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 7 e un quarto.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.